

DELIBERA N. 114/24/CONS

ANALISI COORDINATA DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 89 DEL CODICE

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 aprile 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)* (CCEE o Codice UE);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (Codice);

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 538/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante “*Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete*”;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, attualmente in fase di revisione da parte della Commissione;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come da ultimo modificato con delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTO l’accordo di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004, come integrato dal protocollo d’intesa del 22 maggio 2013;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01 concernente gli *Orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell’UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50-ter del Codice*”;

VISTA la delibera n. 333/20/CONS, del 22 luglio 2020, recante “*Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)*”;

VISTA la notifica ai sensi dell’articolo 50-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche previgente (corrispondente all’attuale articolo 89 del Codice) del progetto di separazione volontaria della rete fissa di accesso di TIM S.p.A. (di seguito, TIM), del 2 settembre 2020, acquisita dall’Autorità, in pari data, al protocollo n. 357798;

CONSIDERATO l’articolo 89, comma 2, del Codice, che prevede che l’Autorità valuti l’effetto del progetto di separazione sugli obblighi normativi esistenti e, a tal fine, conduca un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78 del Codice, relativa all’analisi dei mercati, a seguito della quale deve decidere se imporre, mantenere, modificare o rimuovere gli obblighi regolamentari conformemente agli articoli 23 e 33 del Codice;

VISTE le Linee guida del BEREC, del febbraio 2011, sulla separazione funzionale “*BEREC Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the revised Access Directive and national experiences*” BoR (10) 44 Rev1;

CONSIDERATO che, in base alle indicazioni del BEREC, prima di avviare l’analisi coordinata dei vari mercati relativi all’accesso alla rete da postazione fissa di cui all’articolo 89, l’Autorità è chiamata a svolgere un’analisi preliminare del Progetto al fine di verificarne l’affidabilità nonché la potenziale idoneità a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore;

CONSIDERATO che nel corso dell'analisi preliminare è stata verificata, in primo luogo, la presenza nel documento notificato da TIM delle informazioni necessarie ai fini della prosecuzione del procedimento nei termini e con le modalità stabilite dal Codice e, quindi, ai fini dell'avvio dell'analisi coordinata dei mercati relativi all'accesso;

CONSIDERATO inoltre che, nell'analisi preliminare, è stato svolto un approfondimento relativo al contenuto del documento notificato da TIM e sono stati chiesti chiarimenti al riguardo;

VISTA la comunicazione di TIM del 25 novembre 2020, con la quale TIM ha inviato una nuova versione del progetto di separazione notificato il 2 settembre 2020, integrata con una serie di chiarimenti su alcuni aspetti del progetto richiesti dall'Autorità nell'ambito dell'analisi preliminare (il Progetto);

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità, tenuto conto dell'analisi preliminare svolta dagli Uffici, ha ritenuto *prima facie* il progetto di separazione legale della rete di accesso fissa di TIM – notificato il 2 settembre 2020, come integrato dal documento inviato all'Autorità il 25 novembre 2020 – ammissibile per un vaglio più approfondito nell'ambito dell'analisi coordinata dei mercati dell'accesso prevista dal Codice;

CONSIDERATO altresì che il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto opportuno acquisire, nell'ambito della suddetta analisi coordinata, attraverso una consultazione pubblica *ad hoc*, le prime osservazioni dei soggetti interessati in merito all'impatto del progetto di separazione di TIM sulla concorrenzialità dei mercati dei servizi di accesso alla rete di comunicazioni elettroniche da postazione fissa e, conseguentemente, sulla regolamentazione vigente;

VISTA la delibera n. 637/20/CONS, del 26 novembre 2020, recante “*Avvio del procedimento istruttorio di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice e della consultazione pubblica concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM*”;

VISTA la raccomandazione n. 2020/2245 della Commissione europea, del 18 dicembre 2020, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTA la raccomandazione (UE) 2021/554 della Commissione europea, del 30 marzo 2021, *relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

CONSIDERATO che FiberCop S.p.A. è diventata operativa nel mese di aprile 2021;

VISTA la delibera n. 253/21/CONS, del 27 luglio 2021, recante “*Esiti della consultazione pubblica avviata con delibera n. 637/20/CONS concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM*”;

CONSIDERATO che l’Autorità ha tenuto nella massima considerazione le osservazioni formulate dai soggetti intervenuti nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS ai fini della predisposizione del presente di provvedimento di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa;

VISTA la notifica da parte di TIM ai sensi dell’art. 79 CCEE (art. 90 del Codice), della proposta di impegni relativi ad un’offerta di coinvestimento ai sensi dell’art. 76 CCEE (art. 87 del Codice) ed il conseguente avvio del procedimento, con delibera n. 110/21/CONS del 31 marzo 2021, per la valutazione di quest’ultima;

VISTO il Provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 15 febbraio 2022 n. 30002 di chiusura dell’istruttoria n. 1850 - *ACCORDI FIBERCOP*, con cui l’AGCM ha accolto e reso obbligatori gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc. in quanto idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria;

VISTA la delibera n. 99/21/CONS, del 18 marzo 2021, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica sulla modalità di applicazione dell’art. 50, comma 5, della delibera n. 348/19/CONS (norme per l’attuazione del piano di Decommissioning di TIM)*”;

VISTA la Determina n. 11/21/DRS, del 5 novembre 2021, recante “*Approvazione, ai sensi dell’art. 9, comma 8, della delibera n. 348/19/CONS, del nuovo profilo di accesso FTTH con velocità downstream 2.500 Mbit/s e velocità upstream 1.000 Mbit/s*”;

VISTA la Determina n. 13/21/DRS, del 18 novembre 2021, recante “*Approvazione, ai sensi dell’art. 9, comma 8, della delibera n. 348/19/CONS, delle funzionalità abilitanti l’attivazione di accessi FTTH*”;

VISTA la delibera n. 124/21/CIR, del 25 novembre 2021, recante “*Misure concernenti le condizioni economiche di alcuni servizi wholesale inclusi nelle offerte di riferimento di TIM per l’anno 2021 conseguenti agli adeguamenti di rete, in termini di maggiore capacità trasmissiva, derivanti dalla trasmissione in live streaming delle partite di calcio*”;

VISTA la delibera n. 406/21/CONS, del 16 dicembre 2021, recante “*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributi pubblici*”;

VISTA la delibera n. 412/21/CONS, del 21 dicembre 2021, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 637/20/CONS concernente l’analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50-ter del Codice*”;

VISTA la delibera n. 39/22/CONS, del 3 febbraio 2022, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.A. relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa ULL/SLU, colocazione, WLR, infrastrutture NGAN, backhaul per l’anno 2021*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 72/21/CIR;

VISTA la delibera n. 80/22/CONS, del 17 marzo 2022, recante “*Approvazione della offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. relativa ai servizi VULA per l’anno 2021*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 79/21/CIR;

VISTA la delibera n. 11/23/CIR, del 4 aprile 2023, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche della procedura di verifica tecnica di interoperabilità tra gli ONT (Optical Network Termination) degli OAO e gli apparati OLT (Optical Line Termination) di TIM*”;

VISTA la delibera n. 136/22/CONS, del 28 aprile 2022, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.A. relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa Bitstream rame e Bitstream NGA per l’anno 2021*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 80/21/CIR;

VISTA la delibera n. 2/22/CIR, del 15 giugno 2022, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche relative al nuovo profilo di accesso VULA e Bitstream NGA FTTH in tecnologia XGS-PON con velocità downstream 10 Gbit/s e velocità upstream 2 Gbit/s*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 81/22/CONS;

VISTA la delibera n. 5/22/CIR, del 23 giugno 2022, recante “*Approvazione, per l’anno 2021, dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione, kit di consegna e raccordi interni di centrale)*”;

VISTA la delibera n. 420/22/CONS, del 14 dicembre 2022, recante “*Approvazione del Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti nelle aree di cui al piano Italia 1 Giga dal concessionario di aiuti di stato Open Fiber*”;

VISTA la delibera n. 36/22/CIR, del 20 dicembre 2022, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente l’offerta di TIM di servizi di accesso Semi-GPON nei 29 Comuni ex Flash Fiber e le condizioni economiche della fibra in rete primaria di cui agli impegni n.2 e n. 3 assunti da TIM nel procedimento AGCM I850*”;

VISTA la delibera n. 74/23/CONS, del 16 marzo 2023, recante “*Approvazione dei Listini dei servizi di accesso all’ingrosso forniti nelle aree individuate dal Piano Italia a 1 Giga dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (costituito da TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A.) beneficiario di aiuti di Stato*”;

VISTA la delibera n. 132/23/CONS, del 31 maggio 2023, recante “*Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS*”;

CONSIDERATO che il contesto di mercato è in significativa evoluzione visti soprattutto gli annunciati cambiamenti dell’assetto societario di TIM in corso di definizione che, unitamente alla valutazione dell’offerta di coinvestimento *ex art. 76 CCEE* (art. 87 del Codice), hanno fatto propendere il regolatore a rimandare l’avvio di una consultazione pubblica sull’aggiornamento del vigente quadro regolamentare dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa, salvo comunque definire i nuovi prezzi per gli anni 2022 e 2023 a tutela del mercato;

CONSIDERATO tuttavia che, essendo trascorsi quasi quattro anni dall’adozione delle delibere di analisi di mercato attualmente vigenti ed essendo al contempo entrato in vigore il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, si è posta l’esigenza di garantire la necessaria certezza regolamentare agli operatori del mercato attraverso una nuova analisi di prospettiva quinquennale che tenga conto delle modifiche intervenute riguardo alla concorrenzialità dei mercati in esame, pur nella considerazione dell’incertezza relativa all’assetto societario futuro di TIM, che potrà comunque condurre ad una rivalutazione delle regole definite;

VISTA la delibera n. 152/23/CONS, del 21 giugno 2023, recante “*Avvio della consultazione pubblica concernente l’analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice e proroga dei termini del procedimento*”;

VISTA la delibera n. 30/23/CIR, del 26 luglio 2023, recante “*Aggiornamento all’anno 2023 del mix produttivo applicabile alla valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell’operatore notificato per i servizi di accesso alla rete fissa*”;

VISTI i contributi prodotti, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 152/23/CONS, dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società, Colt Technology Services S.p.A., Digi Italy S.r.l.; Eolo S.p.A., Fastweb S.p.A., FiberCop S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Irideos S.p.A e Retelit S.p.A. (contributo congiunto), Open Fiber S.p.A., OpNet S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Vianova S.p.A., Wind Tre S.p.A.;

VISTE le istanze di audizione di AIIP e delle società Colt Technology Services S.p.A., Digi Italy S.r.l.; Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Irideos S.p.A e Retelit (istanza di audizione congiunta), Open Fiber S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Vianova S.p.A., Wind Tre S.p.A.;

SENTITA, in data 20 settembre 2023, la società Vianova S.p.A.;

SENTITA, in data 22 settembre 2023, la società Digi Italy S.r.l.;

SENTITA, in data 25 settembre 2023, AIIP;

SENTITA, in data 27 settembre 2023, la società Wind Tre S.p.A.;

SENTITA, in data 28 settembre 2023, la società TIM S.p.A.;

SENTITE, in data 29 settembre 2023, congiuntamente, le società Irideos S.p.A. e Retelit S.p.A.;

SENTITA, in data 3 ottobre 2023, la società Open Fiber S.p.A.;

SENTITA, in data 4 ottobre 2023, la società Iliad Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 5 ottobre 2023, la società Sky Italia S.r.l.;

SENTITA, in data 6 ottobre 2023, la società Vodafone Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 9 ottobre 2023, la società Colt Technology Services S.p.A.;

SENTITA, in data 11 ottobre 2023, la società Fastweb S.p.A.;

VISTA la delibera n. 44/23/CIR, del 5 dicembre 2023, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente l’approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa (ULL/SLU, Colocazione, WLR, Infrastrutture NGAN, Backhaul, VULA, Bitstream rame e Bitstream NGA) per gli anni 2022 e 2023*”;

VISTA la delibera n. 45/23/CIR, del 5 dicembre 2023, recante “*Archiviazione per ritiro dell’offerta di TIM di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni ex Flash Fiber e approvazione delle condizioni economiche della fibra in rete primaria di cui agli impegni n.2 e n. 3 assunti da TIM nel procedimento AGCM I850*”, con cui è stata archiviata l’istruttoria concernente l’Offerta di servizi semi-GPON nelle 29 città in considerazione del ritiro dell’Offerta stessa da parte di TIM e sono state approvate, con alcune modifiche, le condizioni economiche della fibra in rete primaria di cui agli impegni n. 2 e n. 3 assunti da TIM nel procedimento AGCM I850;

VISTA la delibera n. 339/23/CONS, del 20 dicembre 2023, recante “*Chiusura del procedimento di valutazione della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE concernente il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità avviato con delibera n. 110/21/CONS*” con la quale l’Autorità non ha approvato gli impegni concernenti l’Offerta di coinvestimento di TIM trasmessa in data 21 ottobre 2022 (nella versione contenente la previsione di un meccanismo di indicizzazione dei prezzi) in quanto non soddisfano le condizioni indicate al comma 2 dell’articolo 87 del Codice;

VISTA la notifica ai sensi dell’articolo 89 del Codice del nuovo progetto di separazione strutturale della rete di accesso di TIM (documento di TIM del 19 gennaio 2024, prot. 0000132 - TI) acquisita dall’Autorità al protocollo n. 19026 del 19 gennaio 2024;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, l’Autorità è tenuta a valutare l’effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti e, a tal fine, a condurre una nuova analisi dei mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78 del Codice;

CONSIDERATO che, come da prassi e in base alle indicazioni del BEREC, prima di valutare l'impatto regolamentare dell'annunciata separazione strutturale sui mercati interessati, l'Autorità intende svolgere un'analisi preliminare del Progetto volta a verificarne la completezza e l'affidabilità;

CONSIDERATO che da un primo esame del Progetto di separazione notificato da TIM, lo stesso appare incompleto in quanto risultano mancanti o prive del necessario livello di dettaglio o di stabilità, diverse informazioni essenziali per il suo esame nell'ambito di un'analisi dei mercati collegati alla rete di accesso;

CONSIDERATA dunque l'esigenza di svolgere le necessarie interlocuzioni con TIM al fine di reperire tutte le informazioni essenziali per avviare compiutamente il processo di valutazione del Progetto in questione ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

CONSIDERATA altresì la *roadmap* comunicata da TIM, nell'ambito del progetto notificato, per l'implementazione della transazione, incluse le previste notifiche all'Autorità europea competente;

CONSIDERATI i tempi necessari – allo stato non preventivabili – per la conclusione della valutazione del nuovo progetto di separazione strutturale di TIM, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di concludere l'analisi di mercato in corso avviata con delibera n. 637/20/CONS, che si basa sull'attuale assetto organizzativo di TIM (separazione legale TIM-FiberCop) al fine di assicurare al mercato certezza regolamentare e non creare vuoti normativi fino alla definizione del futuro quadro regolamentare che terrà conto del nuovo progetto di separazione notificato il 19 gennaio 2024 (progetto NetCo);

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea sulla promozione normativa della connettività Gigabit (*Raccomandazione Gigabit*) del 6 febbraio 2024 (C/2024/0523 final);

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

SOMMARIO

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	11
1.1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	11
1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTARE	15
1.3. PROCEDIMENTI ISTRUTTORI CONNESSI	28
2. IL PERCORSO PROCEDIMENTALE.....	31
2.1. NOTIFICA – AI SENSI DELL’ARTICOLO 89 DEL CODICE – DA PARTE DI TIM DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE LEGALE VOLONTARIA DELLA PROPRIA RETE FISSA DI ACCESSO.....	31
2.2. ANALISI PRELIMINARE DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE NOTIFICATO DA TIM.....	32
2.3. AVVIO DELL’ANALISI COORDINATA DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA	33
2.4. CONSULTAZIONE PUBBLICA <i>AD HOC</i> SUL PROGETTO DI SEPARAZIONE	33
2.5. PRINCIPALI ELEMENTI DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE NOTIFICATO.....	34
2.6. RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DEL MERCATO MEDIANTE L’INVIO DI QUESTIONARI AGLI OPERATORI	39
2.7. STRUTTURA DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA.....	41
3. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE	44
3.1. CARATTERIZZAZIONE DEI MERCATI AL DETTAGLIO DEL PRODOTTO	44
3.2. DEFINIZIONE MERCEOLOGICA DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL’INGROSSO ALLA RETE FISSA	46
3.3. I MERCATI RILEVANTI GEOGRAFICI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL’INGROSSO ALLA RETE FISSA .	46
.....	46
4. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI PER I MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI ACCESSO CENTRALE ALL’INGROSSO	48
5. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO	51
6. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI	54
6.1. OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE E DI CAPACITÀ DEDICATA ALL’INGROSSO (1B E 2B)	57
6.2. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE E DI CAPACITÀ DEDICATA ALL’INGROSSO (1A E 2A) E DEI SERVIZI DI ACCESSO CENTRALE ALL’INGROSSO (3B).....	67

DOCUMENTI ALLEGATI E RELATIVI ANNESSI DEL PRESENTE DI PROVVEDIMENTO

- 1. DOCUMENTO I** – *“Le tecnologie di accesso, il livello di infrastrutturazione e le principali dinamiche di mercato”*
- 2. DOCUMENTO II** – *“Definizione merceologica dei mercati rilevanti”*
- 3. DOCUMENTO III** – *“Definizione geografica dei mercati rilevanti”*
- 4. DOCUMENTO IV** – *“Applicazione del test dei tre criteri per i mercati rilevanti dei servizi di accesso centrale all’ingrosso”*
- 5. DOCUMENTO V** – *“Analisi del significativo potere di mercato”*
- 6. DOCUMENTO VI** – *“Declinazione degli obblighi regolamentari”*
 - **Annesso 1** – *“Modello di costo utilizzato per il calcolo dei prezzi dei servizi per il quinquennio 2024-2028, valore del WACC e del Risk premium”*
 - **Annesso 2** – *“SLA e Penali di provisioning ed assurance”*
 - **Annesso 3** – *“Formati Contabili”*
 - **Annesso 4** – *“Decommissioning della rete in rame”*

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1. La presente analisi di mercato ha per oggetto i seguenti mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa: *i*) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso (mercato 1 della raccomandazione n. 2020/2245); *ii*) mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso per i prodotti di largo consumo (mercato 3b della raccomandazione n. 2014/710/UE) e *iii*) mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2 della raccomandazione n. 2020/2245). Attualmente tali mercati sono soggetti a regolamentazione *ex ante* ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS.

2. Prima di procedere con l'analisi coordinata dei suddetti mercati, l'Autorità ritiene opportuno richiamare brevemente il quadro normativo e regolamentare vigente.

1.1. Il quadro di riferimento normativo

3. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi di mercato è costituito principalmente dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (CCEE o Codice UE).

4. La direttiva (UE) 2018/1972 è stata recepita nella legislazione nazionale con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)” (di seguito, “Codice”).

5. Significativo rilievo rivestono, inoltre, una serie di Raccomandazioni e Comunicazioni della Commissione europea (Commissione) che illustrano gli orientamenti della stessa circa l'applicazione da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dei principi e delle regole stabilite dalle direttive europee.

6. In particolare, la Raccomandazione n. 2020/2245 individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione *ex ante* (di seguito denominata “Raccomandazione” o “raccomandazione sui mercati rilevanti”)¹.

7. Le ANR sono tenute ad analizzare periodicamente i mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* e, ove ricorrano particolari circostanze, possono altresì identificare mercati rilevanti differenti da quelli previsti dalla Raccomandazione. Le ANR sono comunque tenute ad analizzare i mercati che non sono indicati nella Raccomandazione se regolamentati nel proprio territorio sulla base di precedenti analisi di mercato.

8. La Raccomandazione – che sostituisce la precedente Raccomandazione 2014/710/UE (di seguito denominata “precedente Raccomandazione”) – individua i

¹ In GUUE L 439/23 del 18 dicembre 2020.

seguenti due mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*:

- mercato 1 - il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (corrispondente al mercato 3a della precedente Raccomandazione);
- mercato 2 - il mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso (corrispondente al mercato 4 della precedente Raccomandazione).

Pertanto, la Raccomandazione non individua più, come suscettibile di regolamentazione *ex ante*, il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato 3b della precedente Raccomandazione), oggetto di analisi nel presente procedimento insieme ai già menzionati mercati n. 1 e n. 2, in quanto attualmente regolamentato con delibera n. 348/19/CONS.

9. Un punto di riferimento sostanziale per le ANR è rappresentato altresì dalla Comunicazione 2018/C 159/01 della Commissione concernente gli Orientamenti della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica che forniscono le indicazioni che le ANR devono seguire per lo svolgimento delle analisi dei mercati, per la definizione dei mercati rilevanti e per la valutazione del grado di concorrenza degli stessi (di seguito anche "Orientamenti" o "Linee guida SMP").

10. Relativamente all'individuazione degli obblighi regolamentari da imporre alle imprese che detengono un significativo potere di mercato (SMP) nei mercati dei servizi di accesso alla rete in postazione fissa, la Commissione ha adottato il 6 febbraio 2024 la Raccomandazione sulla promozione normativa della connettività Gigabit ("Raccomandazione Gigabit" C(2024) 523) che sostituisce la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) ("Raccomandazione NGA") e la Raccomandazione della Commissione dell'11 settembre 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga ("Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione"), tenuto conto del nuovo quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche definito dal CCEE².

11. Per quanto concerne infine gli aspetti procedurali, il riferimento principale è rappresentato dalla Raccomandazione (UE) 2021/554 relativa alla forma, al contenuto, ai

² <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/gigabit-connectivity-recommendation>.

Nel corso del processo di adozione della Raccomandazione, il BEREC ha espresso il proprio parere sulla proposta della Commissione del 23 febbraio 2023, *Cfr.* BoR (23) 83, BEREC *Opinion on the Draft Gigabit Connectivity Recommendation*, pubblicata il 5 maggio 2023. <https://www.berec.europa.eu/en/news-publications/news-and-newsletters/berec-publishes-its-opinion-on-the-draft-gigabit-recommendation>.

termini ed al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all'articolo 32 del CCEE, adottata il 30 marzo 2021, che stabilisce gli aspetti procedurali relativi alla notifica alla Commissione dei progetti di misure regolamentari.

12. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato rilevante, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, indicati nell'Allegato della Raccomandazione, sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale Allegato.

13. Una volta definito il mercato rilevante dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza sul mercato individuato di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi, le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari.

14. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e gli Orientamenti. Tuttavia, considerato l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione *ex ante*, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

15. Significativo rilievo assume il decreto legislativo n. 33/2016 del 15 febbraio 2016, entrato in vigore il 1° luglio 2016 – che ha attuato la Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio – volto ad incentivare lo sviluppo delle nuove infrastrutture NGA mediante la riduzione dell'entità dei costi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e, di conseguenza, dei costi sociali e ambientali ad esse collegati. La Direttiva si muove su quattro “pilastri” principali: *i*) l'accesso alle infrastrutture esistenti mediante l'imposizione di un obbligo in capo ai gestori delle infrastrutture (non solo per telecomunicazioni, ma anche infrastrutture per servizi di distribuzione gas, elettricità, riscaldamento, acqua e per servizi di trasporto pubblico); *ii*) il coordinamento dei lavori per opere civili per l'installazione di infrastrutture per la banda ultra-larga; *iii*) la semplificazione del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture per la banda ultra-larga; *iv*) la predisposizione dei palazzi alla fornitura di servizi a banda ultra-larga e l'accesso alle relative infrastrutture di cablaggio. La Direttiva 2014/61/UE è attualmente in fase di revisione da parte della Commissione, che ha recentemente pubblicato una proposta di Regolamento, il c.d. “*Gigabit Infrastructure Act*”, che andrà a sostituire la Direttiva³.

³<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/gigabit-infrastructure-act-proposal-and-impact-assessment>.

16. In aggiunta, ai fini del presente procedimento istruttorio, assume particolare importanza l'articolo 89 del Codice, che corrisponde a quanto previsto dall'art. 50-ter del Codice previgente. Tale articolo del Codice obbliga, al comma 1, le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato (SMP) in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 del Codice di informare *“l’Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l’Autorità in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione”*.

17. L’Autorità è chiamata, ai sensi del successivo comma 2, a valutare l’effetto della predetta separazione sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, l’Autorità deve condurre un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78 del Codice.

18. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l’entità commerciale separata (dal punto di vista giuridico o operativo) che è stata designata come detentrica di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’articolo 78 può essere soggetta, se del caso, ad uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79, comma 2, qualora gli eventuali impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 4.

19. Al fine di permettere all’Autorità di avviare la suddetta analisi coordinata disponendo di tutti gli elementi circa il progetto di separazione, nonché di evitare che lo strumento della comunicazione ai sensi dell’articolo 89 venga utilizzato dall’operatore con finalità dilatorie rispetto alle attività regolamentari, il BEREC, nelle linee guida sulla separazione funzionale del febbraio 2011⁴, suggerisce di condurre, a seguito della comunicazione del progetto di separazione, una valutazione preliminare dello stesso per capire l’affidabilità/serietà dell’annunciata separazione e di dare avvio all’analisi coordinata solo se tale valutazione preliminare abbia esito positivo⁵.

⁴ Cfr. *BEREC Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the revised Access Directive and national experiences*, BoR (10) 44 Rev1 of February 2011.

⁵ Cfr. pag. 24 delle Linee Guida del Berec, “[...] *The NRA could carry out a preliminary assessment of the communication received aimed at avoiding that the SMP operator presents a voluntary separation plan that is manifestly unreasonable, which would require the NRA to start its activities uselessly. This first screening could assess the reliability/seriousness of the intended transaction and its suitability to improve the conditions of competition in the sector.*

The NRA should begin the coordinated market analysis of all access markets involved only in the event that the preliminary assessment is favourable. To this aim, the SMP operator could be required to provide additional information and details.”

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

20. La presente analisi di mercato ha per oggetto i seguenti mercati dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa, attualmente sottoposti alla regolamentazione *ex ante* imposta con le delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS:

- i. il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato 1 della Raccomandazione, corrispondente al mercato 3a della precedente Raccomandazione);
- i. il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato 3b della precedente Raccomandazione);
- ii. il mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2 della Raccomandazione, corrispondente al mercato 4 della precedente Raccomandazione).

21. Con riferimento ai suddetti mercati 1 e 3b, l'Autorità, in esito alla precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS, ad eccezione del Comune di Milano, non ha riscontrato condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato TIM quale operatore avente significativo potere di mercato sul resto del territorio italiano. Conseguentemente, l'Autorità ha imposto in capo a TIM (tranne che nel Comune di Milano, ove sono state riscontrate condizioni di concorrenza effettiva) gli obblighi regolamentari previsti dal Codice. Analogamente, con la delibera n. 333/20/CONS, tranne che nel Comune di Milano, l'Autorità ha confermato TIM quale operatore con significativo potere di mercato (SMP) nel mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato 2) che è stato quindi sottoposto agli obblighi regolamentari previsti dal Codice.

22. Di seguito, si illustra la regolamentazione asimmetrica (ossia imposta in capo all'operatore SMP) adottata con le suddette delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS. Si osserva, al riguardo, che la regolamentazione introdotta con tali delibere teneva conto altresì del progetto di separazione volontaria legale della rete di accesso di TIM notificato da quest'ultima all'Autorità nel mese di marzo del 2018 ai sensi dell'articolo 50-*ter* del Codice previgente⁶. Con la delibera n. 348/19/CONS l'Autorità concludeva, infatti,

⁶ Il progetto di separazione notificato all'Autorità da TIM ai sensi dell'articolo 50 *ter* del Codice previgente – in data 27 marzo 2018, come integrato dalla successiva comunicazione del 7 maggio 2018 – prevedeva, in estrema sintesi, la creazione di una società separata (NetCo), controllata al 100% da TIM, ma gestita da organi direttivi distinti con pieni poteri esecutivi. Secondo il progetto comunicato, NetCo doveva essere titolare degli *asset* materiali (es. infrastrutture passive, apparati della rete di accesso, proprietà immobiliari) ed immateriali (es. proprietà intellettuali) nonché delle risorse umane, necessari alla realizzazione, gestione, manutenzione e fornitura della rete di accesso, sia in rame sia in fibra, inclusi gli apparati attivi, a livello di Stadio di Linea o comunque di centrale locale, necessari all'erogazione dei servizi VULA e *Bitstream* (mediante l'impiego anche di *asset* e servizi di TIM non rientranti nel perimetro di NetCo). Per i dettagli di tale Progetto di separazione della rete di accesso di TIM si rimanda all'Allegato B ed al Documento VI della delibera n. 348/19/CONS.

l'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa richiesta dal Codice, comprensiva della valutazione dell'impatto regolamentare dell'assetto societario proposto dall'operatore *incumbent* sui mercati dei servizi di accesso alla rete fissa. Nell'analisi coordinata l'Autorità concludeva che il progetto di separazione notificato da TIM non aveva impatti significativi sulla concorrenzialità dei mercati oggetto di analisi, e chiariva che, nel caso il progetto di separazione si fosse realizzato, sarebbero dovute cambiare solo alcune modalità implementative degli obblighi di non discriminazione e separazione contabile. Pertanto, con riferimento a tali due obblighi regolamentari, l'Autorità delineava la doppia opzione del quadro di regole nei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, sia in assenza sia in presenza dell'effettiva implementazione del progetto di separazione legale notificato da TIM. Tuttavia, come noto, il progetto di separazione della rete di accesso di TIM notificato nel marzo dell'anno 2018 non è mai stato completamente implementato (la Società NetCo non è mai stata resa del tutto operativa) ed è stato successivamente formalmente ritirato, contestualmente alla notifica all'Autorità del nuovo dal Progetto di separazione della rete di accesso di TIM, (avvenuta il 2 settembre 2020, come integrata il 25 novembre 2020) oggetto del presente procedimento.

23. Tanto premesso, di seguito si illustrano gli obblighi (attualmente vigenti) introdotti dalle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS e, con specifico riferimento a quelli di non discriminazione e separazione contabile, si illustreranno unicamente le regole delineate in caso di assenza della separazione della rete di accesso di TIM, visto che il progetto di separazione del 2018 non è mai stata finalizzato.

24. Infine, si descrive anche la regolamentazione vigente di tipo simmetrico (ossia non gravante unicamente sull'operatore detentore di SMP), imposta con la delibera n. 538/13/CONS ai sensi dell'articolo 42 del Codice previgente (si veda art. 72 del Codice).

Regolamentazione asimmetrica in vigore nei mercati 1 (ex 3a) e 3b – delibera n. 348/19/CONS

25. Con la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, l'Autorità ha adottato il provvedimento di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice, che ha delineato il quadro regolamentare - attualmente in vigore - del mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso e del mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso per prodotti di largo consumo in postazione fissa.

26. Con tale delibera l'Autorità ha identificato i seguenti mercati rilevanti:

- a) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a) relativo al Comune di Milano;
- b) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a) relativo al Resto d'Italia;

- c) mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b) relativo al Comune di Milano;
- d) mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b) relativo al Resto d'Italia.

27. La delibera n. 348/19/CONS ha inoltre disposto che:

- a) nei mercati 3a e 3b relativi al Comune di Milano (lettere a e c del punto precedente) sussistono condizioni di concorrenza effettiva e, pertanto, sono stati revocati gli obblighi precedentemente imposti in capo a TIM dalla delibera n. 623/15/CONS;
- b) nei mercati 3a e 3b relativi al Resto d'Italia (lettere b e d del punto precedente) non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e la società TIM è stata confermata quale operatore detentore di significativo potere di mercato.

28. Ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità ha quindi imposto in capo a TIM, nei mercati 3a e 3b relativi al Resto d'Italia, gli obblighi regolamentari di cui agli articoli 46-50 del Codice previgente (corrispondenti agli attuali articoli 80, 81, 82, 84, 85 del Codice)⁷, prevedendo tuttavia una differenziazione geografica della regolamentazione relativa al controllo dei prezzi⁸ in un sottoinsieme dei Comuni ("*Comuni contendibili*") inclusi nel mercato "Resto d'Italia", in cui si sono registrate cumulativamente le seguenti tre condizioni:

⁷ Si tratta degli obblighi regolamentari di: i) accesso ed uso di determinate risorse di rete (art. 49 del Codice previgente); trasparenza (art. 46 del Codice previgente); non discriminazione (art. 47 del Codice previgente); separazione contabile (art. 48 del Codice previgente); controllo dei prezzi e contabilità dei costi (art. 50 del Codice previgente).

⁸ Cfr. il capitolo 6 del Documento V della delibera n. 348/19/CONS. L'Autorità ha rimosso nei Comuni *contendibili* l'obbligo di applicazione del criterio dell'orientamento al costo per la definizione dei prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi inclusi nel mercato 3b, quindi, dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (*bitstream*) venduti su rete in rame (FTTE), in fibra ottica (FTTH) e su rete mista (FTTC/FTTB). Per contro, i prezzi dei servizi del mercato 3a venduti nei *Comuni contendibili*, come anche nel Resto d'Italia, sono fissati dall'Autorità sulla base del criterio dell'orientamento al costo attraverso l'applicazione del modello BULRIC di cui all'Annesso 1 al Documento V della delibera n. 348/19/CONS. Con specifico riferimento ai servizi VULA, l'articolo 17, comma 6, della delibera n. 348/19/CONS ha previsto che TIM avrebbe potuto beneficiare, a partire dall'anno 2021, di una certa flessibilità nella definizione dei prezzi di tali servizi venduti nei Comuni contendibili, se accertata la presenza delle seguenti circostanze: i) la presenza di adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a e ii) il raggiungimento, nel 2020, del prestabilito livello di adozione (*take up*) da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC) rispetto alle linee *retail* a banda larga a livello nazionale. Ai sensi del successivo comma 7 dell'articolo 17, l'Autorità ha definito il suddetto livello minimo atteso di *take up* con separato provvedimento. In particolare, all'articolo 1 della delibera n. 12/21/CONS, ha fissato pari al 15% il livello minimo atteso, al 30 giugno 2021, di tale *take up*. Con la delibera n. 42/22/CONS l'Autorità ha verificato il mancato superamento della soglia di *take-up* per i servizi VHC individuato con la delibera n. 12/21/CONS non consentendo quindi la medesima flessibilità dei prezzi per i servizi VULA di TIM nell'ambito del ciclo regolamentare oggetto della delibera n. 348/19/CONS.

- a. la presenza di almeno due operatori alternativi a TIM con reti NGA pronte per la vendita (*ready to service*) con una copertura delle sedi cliente (da parte della singola rete) $\geq 60\%$ ed in cui la copertura complessiva delle sedi cliente (da parte delle due reti) è $> 75\%$;
- b. la quota *retail* di accessi NGA di TIM \leq del 40%;
- c. la quota *wholesale* degli accessi attivi NGA di TIM $<$ dell'80%.

Sulla base delle tre suddette condizioni, con la delibera n. 348/19/CONS l'Autorità ha individuato 26 *Comuni contendibili*, la cui lista è riportata nella tabella 15 del Documento III di tale delibera, ed ha altresì stabilito - all'articolo 17, comma 2, di detta delibera - di aggiornare annualmente tale lista di Comuni, soggetti ad una regolamentazione differenziata, sulla base delle informazioni più aggiornate. L'Autorità ha quindi aggiornato nel 2021 - con la delibera n. 385/21/CONS - la lista dei Comuni contendibili sulla base dei criteri definiti nella delibera n. 348/19/CONS e dei dati di mercato riferiti al 31 dicembre 2020. In particolare, l'Autorità ha individuato 43 Comuni contendibili (elencati nell'Allegato 1 della delibera), che sottendono complessivamente una popolazione di circa 4,3 milioni di persone. La lista di cui alla delibera n. 385/21/CONS comprende tutti i 26 Comuni già individuati con delibera n. 348/19/CONS ed ulteriori 17 Comuni. Successivamente, con la delibera n. 41/23/CONS del 22 febbraio 2023, l'Autorità ha aggiornato nuovamente la lista dei suddetti Comuni contendibili sulla base di dati di mercati riferiti al 31 dicembre 2021, individuando 55 Comuni contendibili (la cui lista è riportata in delibera), che sottendono complessivamente una popolazione di circa 5 milioni di persone. In particolare, sono stati confermati tutti i Comuni contendibili già individuati dalle delibere n. 348/19/CONS e n. 385/21/CONS a cui ne sono stati aggiunti ulteriori dodici, che sottendono una popolazione di circa 600 mila persone.

Obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete

29. In merito all'obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete, l'Autorità ha imposto a TIM (tranne che nel Comune di Milano) l'obbligo di fornire i servizi di accesso locale ed i servizi di accesso centrale alla propria rete in rame ed in fibra ottica, ed i relativi servizi accessori.

30. Con riferimento ai servizi di accesso locale all'ingrosso offerti su rete in rame, TIM è soggetta all'obbligo di fornire i seguenti servizi: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL) e *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU).

31. Per quanto concerne invece i servizi di accesso locale all'ingrosso offerti su rete in fibra, la regolamentazione vigente prevede obblighi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria, nonché nelle tratte di adduzione e di accesso alla centrale. TIM è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento terminale in fibra per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui TIM non abbia installato né una rete FTTH né

una rete FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento terminale in rame, il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo in caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati. Inoltre, TIM è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra nella modalità di *unbundling* a livello di centrale locale, laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile.

32. TIM è tenuta a fornire un servizio di accesso in tecnologia *Ethernet* su rete in fibra ottica e rame di tipo GEA (*Generic Ethernet Access*) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato di tipo VULA ed i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete di distribuzione in rame e/o in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo (DSLAM, OLT) con interfaccia di consegna *Ethernet*. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: *i*) l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*; *ii*) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; *iii*) il flusso trasmissivo *Ethernet* è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); *iv*) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.

33. Nelle aree oggetto di dismissione (*decommissioning*) delle centrali locali in rame, TIM è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso, in tecnologia FWA, per i clienti migrati su tale tecnologia alla chiusura della centrale.

34. TIM è soggetta altresì all'obbligo di fornitura, sia per i servizi di accesso alla rete in rame sia per quelli in fibra ottica, dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso gli armadi stradali o, comunque, presso i punti di concentrazione.

35. In aggiunta, TIM è tenuta a fornire i servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) delle linee accesso fornite in ULL, SLU e VULA anche tramite il ricorso ad imprese terze, conformemente alle disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS.

36. Per quanto concerne i servizi di accesso centrale all'ingrosso, TIM è tenuta a fornire il servizio di accesso *bitstream* in tecnologia *Ethernet*, anche in modalità *naked*, su rete in rame e in fibra ottica indipendentemente dall'architettura di rete (FTTH, FTTB, FTTN, FTTE), nonché i relativi servizi accessori. TIM è soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream* in tecnologia ATM solo nelle centrali locali non coperte dalla tecnologia *Ethernet*, nonché all'obbligo di fornire agli operatori un aggiornamento periodico della copertura della rete *Ethernet*. TIM è tenuta a fornire i suddetti servizi di accesso *bitstream* con interconnessione ai nodi di commutazione della rete di trasporto (nodo *parent*, nodo *distant*, nodo remoto *IP level*), secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 4-12 della delibera n. 348/19/CONS.

37. In aggiunta, con riferimento alla sola rete in rame, TIM è tenuta ad offrire – tranne che nei Comuni in cui sia stata realizzata una copertura complessiva, tramite una o più reti fisse di accesso alternative a quella di TIM, del 100% delle Unità abitative aperta alla vendita di servizi di accesso *wholesale*⁹ – il servizio di rivendita del canone all'ingrosso (*Wholesale Line Rental* o WLR) presso gli stadi di linea non aperti al servizio di accesso disaggregato. Tale servizio include la componente di accesso alla rete telefonica pubblica e il servizio di raccolta del traffico telefonico del cliente dell'operatore alternativo fino al nodo di commutazione di consegna.

38. Gli obblighi di accesso all'ingrosso alla rete in rame ed in fibra sopra menzionati sono accompagnati da obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, contabilità dei costi e controllo dei prezzi, di cui rispettivamente agli articoli 46, 47, 48 e 50 del previgente Codice (corrispondenti rispettivamente agli articoli 80, 81, 82, 85 del Codice).

Obbligo di non discriminazione

39. La delibera n. 348/19/CONS, ai sensi dell'art. 47 del Codice previgente, ha confermato in capo a TIM (tranne che nel Comune di Milano) l'insieme di misure regolamentari di non-discriminazione adottate nel precedente ciclo di analisi di mercato, che prevede l'applicazione del cosiddetto Nuovo Modello di *Equivalence* (NME) di cui alla delibera n. 652/16/CONS.

40. Tale modello di *equivalence* conduce, per i cosiddetti servizi base di accesso all'ingrosso (ossia i servizi ULL, SLU, VULA FTTH) di TIM, alla completa assimilazione delle funzioni commerciali al dettaglio di quest'ultima (TIM *Retail*) ad un operatore alternativo (OAO) infrastrutturato, nei suoi rapporti con le interfacce commerciali e tecniche della direzione *Wholesale* di TIM. Il NME prevede, infatti, che la fornitura, agli OAO ed a TIM *Retail*, dei servizi base di accesso di TIM *Wholesale* avvenga mediante la stessa unità organizzativa e gli stessi processi, sistemi e banche dati e, dunque, mediante l'implementazione di un modello di *full equivalence*. I restanti servizi di accesso *wholesale* regolamentati di TIM devono invece essere offerti secondo un modello di *equivalence* potenziato (*Equivalence+*) rispetto a quello previgente, potendo beneficiare dell'unificazione dei processi di erogazione della componente di servizio base, processata in modalità *full equivalence*.

41. Contestualmente, TIM è tenuta a rispettare una serie di misure strettamente collegate al NME, inerenti *inter alia*: i) ai processi di *delivery* e di *assurance* dei servizi all'ingrosso ed alla riduzione delle differenze nei relativi *workflow* (Nuova Catena di *Delivery* di cui alla delibera n. 652/16/CONS); ii) all'impiego di un'unica banca dati per l'erogazione dei servizi di accesso agli OAO ed a TIM *Retail* (*NetMap*) contenente le informazioni di copertura tecnica e toponomastica necessarie per compilare gli ordinativi

⁹ Cfr. art.18, comma 1, punto vi, della delibera n. 348/19/CONS.

dei servizi *wholesale* di accesso e pubblicata sul portale *wholesale* di TIM; *iii*) alla reportistica ed all'insieme di *Key Performance Indicators* di non discriminazione (KPI-nd) approvati con la delibera n. 395/18/CONS.

42. Inoltre, al fine di verificare il rispetto dell'obbligo da parte di TIM di non discriminazione tecnico-economica, ai sensi della regolamentazione vigente tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio (inclusi i *bundle*) devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. La verifica da parte dell'Autorità della replicabilità delle offerte di TIM (*test* di prezzo) è svolta secondo le modalità disciplinate agli articoli 42 e 43 della delibera n. 348/19/CONS.

Obbligo di controllo dei prezzi

43. La delibera n. 348/19/CONS ha confermato nei mercati dei servizi all'ingrosso di accesso locale e centrale alla rete fissa relativi al Resto d'Italia (quindi, ad esclusione del Comune di Milano) l'obbligo di controllo dei prezzi in capo a TIM, introducendo tuttavia per la prima volta una differenziazione geografica di tale obbligo nei Comuni contendibili¹⁰, in virtù del maggior livello di concorrenza riscontrato in tali Comuni.

44. In particolare, per gli anni 2019-2021, i canoni mensili dei servizi di accesso locale e centrale¹¹ alla rete in rame ed in fibra ottica e del servizio WLR sono stati fissati sulla base del criterio dell'orientamento al costo e sulla base della metodologia *Long Run Incremental Cost* di tipo *bottom up* (BU-LRIC), di cui all'Annesso 1 del Documento V della delibera n. 348/19/CONS, secondo le modalità disposte dall'articolo 12, comma 2, della medesima delibera. Nei soli Comuni contendibili l'Autorità ha rimosso – con l'articolo 17 della delibera n. 348/19/CONS – l'obbligo di fissare prezzi orientati ai costi per i servizi *bitstream* ed ha introdotto, a partire dall'anno 2021, la possibilità per TIM di ottenere una flessibilità nella definizione del prezzo del servizio VULA, laddove fosse stata verificata la sussistenza di un adeguato livello di concorrenza nel mercato 3a ed il superamento di una (predeterminata) soglia di adozione (*take up*) dei servizi di accesso a banda ultralarga forniti su reti ad altissima capacità (VHC) rispetto alle linee *retail* a banda larga a livello nazionale. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 17, l'Autorità ha definito il suddetto livello minimo atteso di *take up* con separato provvedimento (delibera n. 12/21/CONS) fissando il livello minimo atteso, al 30 giugno 2021, di tale *take up* di valore pari al 15%¹². Con la successiva delibera n. 42/22/CONS l'Autorità ha verificato

¹⁰ I Comuni contendibili sono, fino al 31 dicembre 2021, i 26 Comuni elencati nel Documento III della delibera n. 348/19/CONS; tali Comuni aumentano a 43 a partire dal 1° gennaio 2022 (elencati nell'Allegato 1 alla delibera n. 385/21/CONS) e 55 a partire dal 1° aprile 2023 (elencati nell'Allegato 1 alla delibera n. 41/23/CONS).

¹¹ Si evidenzia che l'obbligo di controllo dei prezzi non è stato imposto per il servizio di accesso *bitstream* a livello di nodo remoto IP che resta fissato mediante libera negoziazione tra TIM e l'operatore richiedente.

¹² Si evidenzia che - come indicato al paragrafo 30 della delibera n. 12/21/CONS e per le motivazioni illustrate nel relativo Allegato A (al paragrafo 1.4, punti 38-40) - l'Autorità ha fissato il livello di *take up*

il mancato superamento della soglia di *take-up* per i servizi VHC individuato con la delibera n. 12/21/CONS non consentendo quindi la medesima flessibilità dei prezzi per i servizi VULA di TIM nell'ambito del ciclo regolamentare oggetto della delibera n. 348/19/CONS.

45. Successivamente all'approvazione della delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità ha, quindi, approvato le Offerte di Riferimento annuali di TIM dei servizi di accesso locale e centrale all'ingrosso, da ultimo – per l'anno 2021 - con le delibere n. 2/22/CIR¹³, n. 136/22/CONS¹⁴, n. 80/22/CONS¹⁵, n. 39/22/CONS¹⁶, n. 124/21/CIR¹⁷

46. Inoltre, con la determina n. 13/21/DRS, l'Autorità ha approvato le condizioni tecnico-economiche del nuovo servizio *wholesale* denominato “semi-VULA” FTTH che include i seguenti elementi di rete: ONT (terminazione di rete ottica presso il cliente finale), fibra ottica in rete primaria e interfaccia di rete lato OLT. Tale servizio *wholesale* offerto da TIM consente, in particolare, agli OAO interessati di poter fornire ai propri clienti finali un “classico” accesso VULA FTTH partendo da una rete secondaria che gli stessi possono costruire in proprio o acquistare da altro operatore (es. attraverso un accesso semi-GPON). Con la determina n. 11/21/DRS l'Autorità ha, altresì, approvato le condizioni tecniche ed economiche del nuovo profilo di accesso FTTH GPON con velocità *downstream* 2.500 Mbit/s e velocità *upstream* 1.000 Mbit/s.

47. Infine, con delibera n. 132/23/CONS del 31 maggio 2023, l'Autorità ha definito i prezzi per gli anni 2022 e 2023 di tutti i servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della delibera n. 348/19/CONS per i servizi di accesso centrale all'ingrosso offerti nei Comuni contendibili, e quanto previsto dall'articolo 11 della delibera n. 333/20/CONS per i servizi *terminating* offerti nei Comuni contendibili.

obiettivo al 30 giugno 2021, anziché all'anno 2020 come era stato stabilito precedentemente dalla delibera n. 348/19/CONS.

¹³ Delibera n. 2/22/CIR, del 15 giugno 2022, recante “Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche relative al nuovo profilo di accesso VULA e Bitstream NGA FTTH in tecnologia XGS-PON con velocità *downstream* 10 Gbit/s e velocità *upstream* 2 Gbit/s”.

¹⁴ Delibera n. 136/22/CONS, del 28 aprile 2022, recante “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.A. relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa Bitstream rame e Bitstream NGA per l'anno 2021”.

¹⁵ Delibera n. 80/22/CONS, del 17 marzo 2022, recante “Approvazione della offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. relativa ai servizi VULA per l'anno 2021”.

¹⁶ Delibera n. 39/22/CONS, del 3 febbraio 2022, recante “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.A. relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ULL/SLU, collocazione, WLR, infrastrutture NGAN, backhaul per l'anno 2021”.

¹⁷ Delibera n. 124/21/CIR, del 25 novembre 2021, recante “Misure concernenti le condizioni economiche di alcuni servizi *wholesale* inclusi nelle offerte di riferimento di TIM per l'anno 2021 conseguenti agli adeguamenti di rete, in termini di maggiore capacità trasmissiva, derivanti dalla trasmissione in *live streaming* delle partite di calcio”.

48. In particolare, ad eccezione dei canoni dei servizi VULA FTTH che sono stati fissati in lieve riduzione rispetto al 2021, per l'anno 2022 sono stati confermati tutti i canoni ed i contributi *una tantum* come approvati per il 2021, per i servizi di accesso locale e centrale inclusi il WLR e i servizi di co-locazione. La componente relativa all'energia elettrica dei costi di co-locazione per l'anno 2022 è stata invece aggiornata e determinata sulla base delle fatture di Telenergia (relative all'anno 2022) per un valore pari a 0,2023 €/kWh. Sempre per il 2022, i canoni dei servizi di *backhauling* della banda *bitstream Ethernet* sono stati ridotti del 50% rispetto al 2021, per la banda NGA, e del 10,84% rispetto al 2021 per la banda rame.

49. Per quanto riguarda i prezzi 2023, i canoni dei servizi di accesso locale e centrale sono stati ricalcolati sulla base della metodologia di costo stabilita con la delibera n. 348/19/CONS, aggiornando i relativi *input* del modello di costo, incluso il valore del WACC (aggiornato a 7,4%). I canoni dei servizi di *backhauling* della banda *bitstream Ethernet* sono stati ridotti del 25,13% rispetto al 2021, per la banda NGA, e del 12,15% rispetto al 2021 per la banda rame. Per i contributi *una tantum* per l'anno 2023 dei servizi di accesso locale e centrale all'ingrosso in rame ed in fibra ottica offerti da TIM è stato stabilito un tasso di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per l'anno 2022, eccezion fatta per quelli relativi ai servizi SLU, ULL, VULA FTTC e VULA FTTH, ed i contributi da questi dipendenti, che sono valutati nell'ambito dei pertinenti procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento di TIM.

50. La componente relativa agli impianti dei costi di colocazione (alimentazione e condizionamento, nonché i costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security*) dell'Offerta di Riferimento di colocazione ed i relativi costi di commercializzazione per l'anno 2023 sono stati fissati pari ai valori approvati per l'anno 2022 con l'applicazione di un tasso di efficientamento del 2% annuo. Infine, TIM, a partire dalla pubblicazione della delibera n. 132/23/CONS, applica il costo unitario dell'energia elettrica approvato per l'anno 2022 per poi aggiornarlo (previa comunicazione all'Autorità per le verifiche di competenza) trimestralmente sulla base delle fatture di Telenergia via via disponibili e riferite all'anno corrente (nella fattispecie per l'anno 2023).

Test di replicabilità

51. In attuazione dell'obbligo di non discriminazione, nonché dell'obbligo di controllo dei prezzi, la delibera n. 348/19/CONS ha confermato, agli articoli 42 e 43, l'applicazione dei *test* di replicabilità su tutte le offerte di TIM dei servizi di accesso al dettaglio – offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi – al fine di verificarne la replicabilità economica e tecnica da parte di un operatore efficiente. In particolare, il *test* di replicabilità delle offerte *retail* dell'operatore notificato mira a verificare se le condizioni di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP o *input* acquistati da operatori alternativi.

52. L'Autorità effettua la verifica della replicabilità economica e tecnica delle offerte *retail* di TIM secondo le linee guida definite dalla delibera n. 584/16/CONS, come successivamente integrate e modificate, da ultimo dagli articoli 42 e 43 della delibera n. 348/19/CONS.

53. In particolare, si richiama che le verifiche di replicabilità (relative sia ad offerte *narrowband* e *broadband* su rete in rame che ad offerte *ultrabroadband* su rete in fibra ottica) sono svolte mediante un unico *test*, di tipo *Discounted Cash Flow* (DCF). La verifica DCF applicata alle offerte di servizi di accesso *narrowband*, *broadband* e *ultrabroadband* è svolta assumendo a riferimento un periodo di durata della sottoscrizione del servizio pari a 36 mesi per la clientela residenziale e non residenziale.

54. Al fine di consentire lo svolgimento dei *test* di replicabilità, TIM è tenuta a comunicare all'Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione. Tuttavia, non sono soggette all'obbligo di comunicazione anticipata - oltre alle offerte dei servizi di accesso formulate nell'ambito di gare per pubblici appalti e di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore (disciplinate dall'articolo 43 della delibera n. 348/19/CONS) - le seguenti offerte di TIM: i) le offerte *flagship*; ii) il rinnovo di offerte già in commercio alle medesime condizioni già approvate dall'Autorità; iii) le modifiche di offerte già in commercio che non determinano una riduzione dei margini dell'offerta stessa e che non comportano una variazione dell'esito del *test* già effettuato; iv) le "abbinate commerciali opzionali" così come definite con la delibera n. 614/18/CONS, dal momento che non è sottoposta al test di prezzo la componente di servizi non regolati associata opzionalmente a un'offerta già approvata. Le offerte *flagship* sono comunicate da TIM all'Autorità contestualmente al lancio commerciale e l'Autorità effettua la valutazione di replicabilità economica, riservandosi di richiedere a TIM il ritiro dell'offerta o, ove applicabile e giustificato, l'adeguamento dei prezzi dei corrispondenti servizi *wholesale*. Per le tipologie di offerta di cui ai precedenti punti ii-iv), TIM è tenuta ad effettuare una comunicazione contestuale al lancio commerciale, in modo da consentire all'Autorità di svolgere le ordinarie attività di vigilanza.

Obbligo di contabilità dei costi e separazione contabile

55. La delibera n. 348/19/CONS, ha confermato in capo a TIM anche gli obblighi di separazione contabile (all'articolo 11b) e contabilità dei costi (agli articoli 13-16). Pertanto, TIM, per i mercati 3a e 3b e per i servizi ad essi appartenenti forniti su rete in rame, in fibra ottica e su rete mista (FTTC/FTTB), è tenuta a predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).

Regolamentazione asimmetrica attualmente in vigore nel mercato 2

56. Con la delibera n. 333/20/CONS l’Autorità ha approvato l’analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa. Con tale delibera l’Autorità ha individuato i seguenti mercati rilevanti del prodotto:

- a. il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell’operatore che offre il servizio ed una sede d’utente (mercato n. 4A);
- b. il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell’operatore che offre il servizio ed una stazione radio base (BTS) di un operatore di rete mobile (mercato n. 4B).

Per il mercato 4A sono stati individuati due mercati rilevanti geografici di dimensione sub-nazionale - Comune di Milano e Resto d’Italia. Il mercato 4B è invece di dimensione geografica nazionale.

57. Nel mercato 4A relativo al Comune di Milano, avendo riscontrato un livello di concorrenza effettiva, l’Autorità ha revocato la regolamentazione precedentemente imposta in capo a TIM con la delibera n. 412/15/CONS.

58. Per il mercato 4A relativo al Resto d’Italia, l’Autorità ha, invece, confermato TIM quale operatore con significativo potere di mercato (SMP), confermando in capo a TIM gli obblighi previsti dal Codice, ossia gli obblighi di: i) accesso; ii) trasparenza; iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) controllo dei prezzi e vi) contabilità dei costi.

59. Con specifico riferimento all’obbligo di controllo dei prezzi, in analogia a quanto stabilito con la delibera n. 348/19/CONS, l’Autorità ha introdotto nei Comuni identificati come maggiormente contendibili una differenziazione geografica di tale obbligo (rimozione dell’obbligo del rispetto del criterio dell’orientamento al costo per la fissazione dei canoni e dei contributi *una tantum* dei circuiti *terminating*). In tali Comuni i prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei circuiti *terminating* sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza. In particolare, per tale mercato (mercato 4A Resto d’Italia), l’Autorità ha definito come maggiormente contendibili quei Comuni in cui la copertura complessiva delle reti FTTH alternative a TIM è almeno pari al 60% delle sedi cliente. Sulla base di tale criterio l’Autorità ha quindi individuato 24 Comuni contendibili elencati nella tabella 18 della delibera n. 333/20/CONS.

60. Per i restanti Comuni del mercato 4A Resto d’Italia, per gli anni 2019 – 2021 TIM è stata sottoposta ad un meccanismo di programmazione dei prezzi (*network cap*) relativamente ai canoni dei segmenti terminali di linee affittate e dei flussi di interconnessione in tecnologia SDH/PDH ed in tecnologia *Ethernet over SDH*, mediante la fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri definiti all’articolo 18 della delibera n. 333/20/CONS. Successivamente all’approvazione della delibera n. 333/20/CONS, l’Autorità ha, quindi, approvato le Offerte di Riferimento

annuali di TIM dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa, da ultimo – per l'anno 2021 - con la delibera n. 5/22/CIR¹⁸. L'Autorità ha definito, con delibera n. 132/23/CONS del 31 maggio 2023, i prezzi per gli anni 2022 e 2023 dei servizi *terminating*. In particolare, i prezzi per gli anni 2022 e 2023 dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente nonché dei flussi di interconnessione, differenti da quelli *Ethernet* su fibra ottica, sono stati fissati pari ai valori (canoni mensili e contributi *una tantum*) approvati dall'Autorità per l'anno 2021. Infine, con la medesima delibera, i prezzi (canoni e contributi) dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica, nonché dei relativi servizi accessori, per l'anno 2022 sono stati fissati in riduzione di una percentuale pari al - 3,36% rispetto ai corrispondenti valori approvati per il 2021; invece, per l'anno 2023 sono stati fissati in riduzione di una percentuale pari al -2,04% rispetto ai corrispondenti valori approvati per il 2022.

61. Inoltre, con la delibera n. 333/20/CONS l'Autorità ha revocato gli obblighi di accesso, per le nuove attivazioni, per i circuiti *terminating* con tecnologie analogiche e PDH fino a 2 Mbps inclusi, *Ethernet over SDH*, nonché per i flussi di interconnessione *Ethernet over SDH*. Ciò in ragione del *trend* decrescente delle consistenze, a testimonianza di una spontanea migrazione verso altre tecnologie (acquistate nel mercato *wholesale* o autoprodotte) e in particolare verso la nuova e più efficiente tecnologia *Ethernet* su fibra, disponibile a livello nazionale.

62. Infine, nel mercato 4B - mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio ed una stazione radio base (BTS) di un operatore di rete mobile - l'Autorità ha confermato la presenza di condizioni di concorrenza effettiva, già rilevata nella precedente analisi di mercato.

Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete attualmente in vigore nel mercato 1

63. Per un quadro esaustivo della regolamentazione vigente nei mercati in esame, assume rilievo la delibera n. 538/13/CONS, con la quale l'Autorità ha imposto una serie di obblighi simmetrici – ossia gravanti non esclusivamente sull'operatore con significativo potere di mercato – di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come *bottleneck*, o colli di bottiglia. In particolare, la suddetta delibera prevede l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso al segmento terminale ed alla tratta di adduzione, identificati come colli di bottiglia per lo sviluppo di reti a banda larga, risultando la loro duplicazione economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile.

¹⁸ Delibera n. 5/22/CIR, del 23 giugno 2022, recante “*Approvazione, per l'anno 2021, dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione, kit di consegna e raccordi interni di centrale)*”.

64. In particolare, le imprese che forniscono reti di comunicazioni elettroniche e che controllano le suddette infrastrutture di rete sono soggette all'obbligo di fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra ottica. Tali imprese devono dunque assicurare l'accesso a una tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di terminazione di edificio (PTE) e termina nella borchia ottica di utente. Qualora il punto di concentrazione sia posizionato all'interno dell'edificio, o comunque all'interno della proprietà privata, al fine di assicurare l'accesso all'utente finale, i predetti soggetti dovranno altresì garantire l'accesso alla tratta di adduzione attraverso la fornitura di un minitubo che gli operatori possono utilizzare per posare un proprio cavo ottico (o in alternativa di una tratta continua di fibra spenta) tra il primo pozzetto o cameretta su suolo pubblico in prossimità dell'edificio fino agli impianti all'interno dell'edificio (o comunque nella proprietà privata).

65. Al fine di rendere effettivi i predetti obblighi di accesso, l'Autorità ha previsto altresì una serie di vincoli a garanzia della trasparenza e non discriminazione, nonché in materia di prezzi. In particolare, gli operatori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web* una serie di informazioni riguardanti le infrastrutture esistenti relative al cablaggio degli edifici ed alla tratta di adduzione, nonché a comunicare all'Autorità le proprie offerte sufficientemente dettagliate in relazione alle condizioni tecniche ed economiche.

66. Per quanto concerne i prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture identificate come colli di bottiglia, l'Autorità, al fine di incentivare gli investimenti in reti in fibra, richiede l'applicazione di prezzi equi e ragionevoli, ad eccezione di TIM che, ai sensi della delibera n. 348/19/CONS (con esclusione del Comune di Milano)¹⁹, è soggetta all'obbligo di praticare prezzi orientati ai costi. Per quanto concerne l'equità e la ragionevolezza dei prezzi dei servizi offerti degli operatori diversi da TIM, l'Autorità effettua le proprie valutazioni considerando i vincoli competitivi e i costi sostenuti facendo riferimento ad una serie di criteri, tra cui il costo del capitale, il premio per il rischio, le economie di scala ed il grado di integrazione verticale dell'operatore di immobile. Con riferimento a quest'ultimo, l'Autorità ritiene che, laddove l'operatore alternativo sia verticalmente integrato, i prezzi applicabili a TIM potranno fornire un ragionevole riferimento per la definizione delle tariffe dei servizi di accesso offerti dallo stesso operatore alternativo. Maggiore flessibilità dovrebbe invece essere garantita agli operatori alternativi che non sono verticalmente integrati e che seguono un modello di *business wholesale only* o *passive only*.

¹⁹ TIM, nel Comune di Milano, non è sottoposta ad obblighi asimmetrici in quanto non detiene SMP, ma resta destinataria degli obblighi simmetrici previsti dalla delibera n. 538/13/CONS.

Condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultralarga destinatarie di contributi pubblici

67. A completamento della regolamentazione delle reti di accesso di nuova generazione, l’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze di settore, ha esercitato un ruolo nell’attuazione del PNRR, con riferimento ai Piani di intervento pubblico previsti nella “Strategia italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la *Gigabit Society*”, in particolare il Piano “Italia a 1 Giga” e il “Piano 5G” (Aiuti di Stato).

68. In particolare, con la delibera n. 406/21/CONS del 16 dicembre 2021, sono state definite le “*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributi pubblici*”; tale delibera ha rappresentato la base regolamentare – per quanto attiene alla definizione delle condizioni di accesso all’ingrosso alla rete sussidiata e dei prezzi massimi dei servizi essenziali richiesti dal bando – rispetto alla quale, ai sensi degli Orientamenti della Commissione del 2013, sono stati definiti i bandi per la concessione degli Aiuti di Stato conferiti nell’ambito del Piano Italia a 1 Giga. Analogamente, con la delibera n. 67/22/CONS del 3 marzo 2022, sono state definite le “*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributo pubblico – integrazione per le reti 5G*”; ai sensi di tale delibera, sono stati definiti i bandi per la concessione degli Aiuti di Stato conferiti nell’ambito del Piano Italia 5G.

69. Pertanto, in tale ambito, l’Autorità ha valutato ed approvato *i*) il Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti nelle aree di cui al piano Italia 1 Giga dal concessionario di aiuti di stato Open Fiber, con delibera n. 420/22/CONS, *ii*) il Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti tramite le nuove infrastrutture mobili di cui al Piano Italia 5G dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Infrastrutture *Wireless* Italiane, TIM e Vodafone Italia) con delibera n. 26/23/CONS, *iii*) il Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti tramite le nuove infrastrutture di *backhauling* di cui al Piano Italia 5G da TIM, con delibera n. 27/23/CONS e, infine, da ultimo *iv*) i Listini dei servizi di accesso forniti nelle *c.d.* aree grigie di cui al Piano Italia a 1 Giga offerti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da TIM e FiberCop, con delibera n. 74/23/CONS.

1.3. Procedimenti istruttori connessi

Offerta di co-investimento di TIM nella nuova rete in fibra di FiberCop ex art. 87 del Codice

70. TIM, il 29 gennaio 2021, ha notificato all’Autorità degli impegni relativi ad un’offerta di coinvestimento nella realizzazione di una nuova rete VHC (di seguito anche “Offerta”) ai sensi degli articoli 76 and 79 CCEE (art. 87 e 90 del Codice).

71. A seguito di una serie di modifiche ed integrazioni dell’Offerta, l’Autorità con delibera n. 110/21/CONS del 31 marzo 2021, ha avviato il procedimento di valutazione della stessa nonché un apposito *market test*, a seguito del quale, in data 27 agosto 2021,

ha comunicato a TIM le proprie *conclusioni preliminari* (ai sensi dell'art. 79, comma 2, CCEE) circa la compatibilità dell'Offerta ai criteri indicati dall'art. 76 CCEE, facendo presente una serie di criticità.

72. A novembre e dicembre 2021, TIM ha apportato una serie di modifiche all'Offerta per superare le criticità evidenziate dall'Autorità ed il 22 dicembre 2021 ha presentato una versione consolidata dell'Offerta modificata.

73. L'Offerta e i relativi impegni riguardano la creazione di una nuova rete FTTH/B in 2.549 Comuni da realizzarsi entro il 2026 (9,7 milioni di UIT) in aree nere e grigie. L'investimento concerne unicamente la creazione della rete secondaria e viene realizzata attraverso FiberCop. L'Offerta consente agli operatori interessati di aderire al coinvestimento scegliendo tra le seguenti quattro possibili opzioni o accordi di acquisto: i) accesso all'armadio ottico (o Accesso al CRO) in modalità "IRU" ventennale; ii) accesso al CRO e alla capacità di rete secondaria in modalità "IRU" a 20 anni; iii) acquisto di linee Semi-GPON in modalità "pay per use" con "minimi garantiti" per 10 anni; iv) acquisto di collegamenti in fibra P2P in rete secondaria con "minimi garantiti" per un periodo di 10 anni.

74. L'Autorità, analizzata la predetta Offerta, ha concluso che la stessa fosse conforme all'art. 76 CCEE ed ha sottoposto a consultazione pubblica nazionale con delibera n. 1/22/CONS una proposta di misura regolamentare concernente il trattamento regolamentare della nuova rete VHC relativa al coinvestimento in questione.

75. A seguito della suddetta consultazione pubblica, l'Autorità ha notificato alla Commissione europea la propria proposta di misura che tuttavia, è stata successivamente ritirata in ragione del fatto che TIM ha notificato all'Autorità l'intenzione di apportare all'Offerta una modifica sostanziale riguardante i prezzi del coinvestimento mediante l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione degli stessi per tener conto dell'inflazione.

76. La nuova proposta di impegni, nella sua versione trasmessa il 21 ottobre 2022, è stata sottoposta ad un nuovo *market test* con la delibera n. 385/22/CONS²⁰ a seguito della quale l'Autorità, in data 9 febbraio 2023, ha comunicato a TIM le proprie conclusioni preliminari evidenziando una serie di criticità.

77. TIM non ha modificato l'Offerta in conformità con quanto richiesto dall'Autorità nelle conclusioni preliminari e, pertanto, con la delibera n. 339/23/CONS l'Offerta di coinvestimento di TIM ed i relativi Impegni non sono stati approvati in quanto non soddisfano le condizioni indicate al comma 2 dell'articolo 87 del Codice. Nella suddetta delibera, si specifica che il trattamento normativo concernente i servizi di accesso passivo alla rete secondaria di FiberCop oggetto degli Impegni è esaminato e

²⁰ Per i dettagli dell'Offerta di coinvestimento che è stata oggetto dell'ultima valutazione dell'Autorità si veda l'allegato B della delibera n. 385/22/CONS.

definito nel contesto della presente analisi coordinata dei mercati dell'accesso; si precisa altresì che nelle more della conclusione della presente analisi di mercato, TIM è tenuta comunque a concedere l'accesso alla propria rete a condizioni non discriminatorie ai sensi della regolamentazione vigente.

78. Si sottolinea infine che, con provvedimento n. 30002 del 15 febbraio 2022, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha concluso il procedimento relativo agli accordi di accesso all'infrastruttura di FiberCop accettando gli impegni proposti da TIM, Fastweb, Tiscali e dalle società del fondo KKR (Procedimento I850). Tali Impegni riflettono in larga parte l'Offerta di coinvestimento presentata all'Autorità prima della modifica relativa al meccanismo di indicizzazione²¹ e, dunque, non l'ultima versione dell'Offerta trasmessa da TIM il 21 ottobre 2022, non approvata dall'Autorità.

Offerta sulle 29 città di Flash Fiber e Impegni *antitrust* sulla fibra in primaria

79. Nel novembre 2022, TIM ha presentato all'Autorità, per le valutazioni di competenza, un'offerta concernente la fornitura di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni originariamente coperti dalle infrastrutture di rete di *Flash Fiber* poi conferite a FiberCop all'atto della sua costituzione.

80. Con delibera n. 36/22/CIR l'Autorità ha avviato il procedimento e la consultazione pubblica nazionale concernente la valutazione di tale offerta unitamente anche alla valutazione delle condizioni economiche della fibra in rete primaria di cui agli impegni n. 2 e n. 3 assunti da TIM nel procedimento AGCM I850.

81. L'offerta relativa alle 29 città è stata ritirata da TIM con comunicazione del 15 novembre 2023 e pertanto la relativa istruttoria è stata archiviata con delibera n. 45/23/CIR.

82. Si evidenzia inoltre che l'AGCM, con il provvedimento n. 30002 del 15 febbraio 2022, ha accolto, rendendoli obbligatori, gli impegni di TIM, FiberCop, Fastweb, Tiscali, Teemo Bidco e KKR, presentati nell'ambito del procedimento istruttorio I850 ("*Accordi FiberCop*").

83. In particolare, l'impegno n. 2 di TIM è volto ad *agevolare la costruzione della rete primaria da parte dei co-investitori nei Comuni nei quali non è presente la rete in fibra di Flash Fiber ("Lease and Buy")*. In particolare, con tale impegno n. 2, TIM, nei Comuni diversi da quelli in cui è presente la rete in fibra di *Flash Fiber*, ma che rientrano nel Piano di copertura dell'Offerta di coinvestimento notificata all'Autorità ai sensi degli art. 76 e 79 CCEE, si è impegnata, al fine di ridurre significativamente i costi per i co-investitori che richiedono l'accesso allo *splitter* del CRO e che, non disponendo di una propria rete primaria al momento della richiesta, intendono realizzarne una nel corso del

²¹ <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I850-I850B%20accoglimento%20impegni.pdf> (Testo del provvedimento finale).

<https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I850%20Testo%20impegni.pdf> (Testo degli impegni).

tempo, a fornire almeno una fibra in rete primaria passiva mediante quattro opzioni di acquisto, in *pay per use* (con un minimo di linee) o mediante IRU, con e senza minimi garantiti.

84. L'impegno n. 3 di TIM è, invece, volto ad *offrire uno sconto sulle fibre aggiuntive per la realizzazione della fibra in rete primaria nei 29 Comuni Flash Fiber*. Con tale impegno n. 3 TIM, al fine di favorire l'infrastrutturazione in rete primaria anche nel territorio dei 29 Comuni *ex Flash Fiber*, si è impegnata a consentire a ciascun operatore, per la connessione al CNO, di acquisire, in considerazione della differente architettura di rete secondaria in tali Comuni, le necessarie fibre di rete in primaria funzionali alla copertura territoriale di ciascuno CNO. In particolare, TIM si è impegnata a cedere agli operatori, che intendano connettersi al CNO, contestualmente 4 fibre di rete in primaria ad un costo di 4.350 € (IRU a 20 anni).

85. Considerato che la rete di accesso primaria ricade tra i servizi oggetto di regolamentazione *ex ante* ai sensi della disciplina vigente, l'Autorità è chiamata a svolgere le proprie valutazioni di competenza circa le condizioni economiche previste dagli impegni in questione, oltre a verificare l'esistenza di eventuali profili di discriminazione tra co-investitori e non co-investitori in modo che TIM ottemperi all'obbligo di fornire tali elementi di rete a condizioni non discriminatorie a tutti gli operatori.

86. Agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 36/22/CIR, l'Autorità con delibera n. 45/23/CIR ha approvato, con modifiche, gli impegni n. 2 e n. 3 di TIM circa le condizioni economiche della fibra in rete primaria, rispettivamente, nei Comuni oggetto del piano di copertura dell'Offerta di coinvestimento notificata all'Autorità ai sensi degli art. 76 e 79 CCEE e nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*. Le principali modifiche riguardano, in particolare, la previsione dell'applicabilità delle condizioni economiche dei suddetti impegni n. 2 e n. 3 a tutti gli operatori (e non solo ai coinvestitori) e, per quanto specificatamente riguarda l'impegno n. 2, una riformulazione da parte di TIM in funzione del valore dell'IRU e del WACC vigente al momento della fornitura agli OAO della fibra in rete primaria.

2. IL PERCORSO PROCEDIMENTALE

2.1. Notifica – ai sensi dell'articolo 89 del Codice – da parte di TIM del progetto di separazione legale volontaria della propria rete fissa di accesso

87. In data 2 settembre 2020 TIM ha notificato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice previgente (corrispondente all'articolo 89 del Codice), un progetto di separazione legale della propria rete fissa di accesso, così come approvato dal Consiglio di amministrazione di TIM il 31 agosto 2020 (il Progetto). Tale progetto è stato poi integrato e comunicato nella nuova versione all'Autorità il 25 novembre 2020.

88. Tale separazione della rete di accesso si è realizzata ad aprile 2021 mediante la creazione di una società separata (FiberCop) alla quale TIM ha conferito le infrastrutture passive della rete di accesso secondaria (dall'armadio di strada alle sedi dei clienti), sia in rame che in fibra, unitamente alla propria partecipazione dell'80% detenuta in Flash Fiber ("Separazione della rete" o anche "Separazione").

89. Nell'ambito del Progetto, Fastweb, a sua volta, ha conferito la propria quota del 20% detenuta in Flash Fiber a fronte di una partecipazione di minoranza in FiberCop. Inoltre, contestualmente a tali cessioni, una quota di minoranza è stata ceduta da TIM a Teemo Bidco²² con il risultato che FiberCop ha la seguente composizione azionaria:

- 58% in capo a TIM;
- 37,5% in capo Teemo BidCo; e
- 4,5% in capo a Fastweb.

90. In linea con le indicazioni del BEREC, prima di avviare l'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso di cui all'articolo 89 del Codice, l'Autorità ha svolto l'analisi preliminare del Progetto di separazione notificato al fine di verificarne i) l'affidabilità nonché ii) l'idoneità a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore.

2.2. Analisi preliminare del progetto di separazione notificato da TIM

91. Nel corso dell'analisi preliminare è stata verificata, in primo luogo, la presenza nel documento notificato da TIM di tutte le informazioni utili all'Autorità per poter procedere alle successive fasi procedurali previste dall'articolo 89 del Codice (articolo 50-ter del Codice previgente) e, quindi, *in primis*, per poter avviare l'analisi coordinata dei mercati relativi ai servizi di accesso alla rete da postazione fissa (art. 89, comma 2).

92. Inoltre, nell'ambito dell'analisi preliminare, è stato svolto un approfondimento relativo al contenuto del documento notificato da TIM circa il perimetro della società separata, i servizi *wholesale* forniti da TIM e da FiberCop agli OAO, i rapporti tra TIM e FiberCop in relazione ai servizi che queste ultime dovrebbero fornirsi reciprocamente, l'articolazione organizzativa delle società ed il modello di *equivalence* discendente dal progetto di separazione.

93. In data 11 settembre 2020, gli Uffici dell'Autorità hanno ascoltato i rappresentanti di TIM al fine di chiarire alcuni aspetti del Progetto ed hanno inoltre interloquito con gli stessi per l'acquisizione delle informazioni necessarie.

94. Con comunicazione del 25 novembre 2020, TIM ha inviato una nuova versione del Progetto di separazione notificato il 2 settembre 2020 (Allegato B alla presente delibera), integrata con una serie di chiarimenti su alcuni aspetti del Progetto, forniti nell'audizione dell'11 settembre 2020.

²² Società indirettamente controllata da KKR *Global Infrastructure Investors III L.P.*.

2.3. Avvio dell'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa

95. Alla luce dell'analisi preliminare svolta dagli Uffici, in particolare tenuto conto dei chiarimenti ricevuti da TIM nell'ambito dell'audizione dell'11 settembre 2020 e delle informazioni aggiuntive fornite nel documento del 25 novembre 2020, l'Autorità ha ritenuto che il progetto di separazione di TIM possedesse i requisiti di ammissibilità richiesti dal BEREC per l'avvio della procedura di analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso di cui al comma 2 dell'art. 89 del Codice (art. 50 *ter* del Codice previgente).

96. Per le suddette considerazioni, avendo valutato il progetto di separazione sufficientemente completo ed affidabile oltre che idoneo a migliorare le condizioni competitive del settore, l'Autorità ha quindi avviato con delibera n. 637/20/CONS la procedura prevista dall'articolo 89, comma 2, del Codice, al fine di valutare l'effetto della separazione sugli obblighi normativi esistenti.

97. L'articolo 89, comma 2, del Codice prevede che l'Autorità debba condurre un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78 del Codice, a seguito della quale deve decidere se imporre, mantenere, modificare o rimuovere gli obblighi regolamentari conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33 del Codice (che riguardano i meccanismi di consultazione pubblica nazionale e comunitaria).

98. Come illustrato in precedenza, i mercati relativi alla rete d'accesso oggetto dell'analisi coordinata sono il: i) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso (mercato 1 della raccomandazione n. 2020/2245); ii) mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso per i prodotti di largo consumo (mercato 3b della raccomandazione n. 2014/710/UE) e iii) mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2 della raccomandazione n. 2020/2245).

2.4. Consultazione pubblica *ad hoc* sul progetto di separazione

99. Contestualmente all'avvio del procedimento istruttorio relativo all'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, con la delibera n. 637/20/CONS, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica *ad hoc* sul progetto di separazione, volta ad acquisire le prime osservazioni degli operatori in merito all'impatto regolamentare del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM, notificato all'Autorità il 2 settembre 2020, come integrato con comunicazione del 25 novembre 2020 (Annesso 1 dell'Allegato B alla delibera n. 637/20/CONS).

100. Alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 637/20/CONS – i cui termini sono stati prorogati con delibera n. 25/21/CONS – hanno risposto i seguenti soggetti: 1. Associazione Italiana Internet Provider (AIIP); 2. Amazon Web Services (AWS); 3. BT Italia; 4. Coalizione del Fixed Wireless Access (CFWA); 5. Colt Technology Services; 6. Eolo; 7. Fastweb; 8. Iliad Italia; 9. Irideos; 10. Open Fiber; 11.

Retelit; 12. Sky Italia; 13. Teemo Bidco; 14. Tiscali Italia; 15. Vodafone Italia; 16. Welcome Italia (ora Vianova); 17. Wind Tre. Sette partecipanti hanno anche richiesto di essere ascoltati in audizione²³.

101. Gli esiti di tale consultazione pubblica sono stati pubblicati con delibera n. 253/21/CONS del 27 luglio 2021.

2.5. Principali elementi del Progetto di separazione notificato

102. Di seguito si illustrano i principali elementi del progetto di separazione notificato da TIM ai sensi dell'articolo 89 del Codice – come integrato dalla successiva comunicazione del 25 novembre 2020 (riportato nell'Allegato B alla presente delibera). Il progetto è diventato operativo dal 1° aprile 2021 con la creazione di FiberCop.

Perimetro di FiberCop

103. La nuova società ha il seguente perimetro impiantistico:

- tutta la rete secondaria in rame (*cabinet* esclusi);
- tutta la rete secondaria in fibra (comprensiva degli armadi ottici).

104. TIM ha conferito a FiberCop, per intero, la titolarità delle infrastrutture di posa aeree, indipendentemente dal fatto che siano attualmente utilizzate anche per gestire la rete primaria e/o la rete di giunzione (appartenente a TIM), con contestuale costituzione in favore di TIM del diritto d'uso delle posizioni palo occupate dalla sua rete primaria, e per adempiere agli obblighi assunti in base a contratti stipulati con gli operatori alternativi (OAO) per quanto riguarda la durata rimanente del contratto (*i.e.* le posizioni palo già concesse in IRU agli OAO).

105. Le risorse e attività di TIM non conferite a FiberCop permangono nella medesima TIM.

106. TIM è il fornitore esclusivo di FiberCop per la costruzione e la manutenzione delle reti ed offre alla nuova società ulteriori servizi, tra cui, in particolare, la rivendita di tutti i servizi *wholesale* della stessa FiberCop (che comunque potrà vendere direttamente agli OAO), in modo da consentire in ogni caso agli operatori anche la possibilità di *one stop shopping* per tutti i loro acquisti *wholesale* dal gruppo TIM.

107. FiberCop opera unicamente nel mercato all'ingrosso dei servizi di accesso fornendo servizi di accesso passivi su rete secondaria in rame, fino al suo completo *switch off*, e in fibra, tra cui *semi-GPON* e *full-GPON*, queste ultime realizzate con l'aggiunta di servizi su rete primaria acquistati da TIM.

²³ I seguenti soggetti sono stati auditi presso gli Uffici dell'Autorità: 1. AIIP; 2. Amazon Web Services; 3. CFWA; 4. Fastweb; 5. Sky Italia; 6. Teemo Bidco; 7. Vodafone Italia.

108. In particolare, con riferimento alla rete secondaria in rame, FiberCop vende il corrispondente servizio infrastrutturale in rame (raccordo in rame su rete secondaria) a TIM che, a sua volta, utilizzando i propri armadi stradali, continua a vendere il servizio di *sub loop unbundling* (SLU) a tutti gli altri operatori ed alle divisioni interne di TIM nel rispetto delle Offerte di Riferimento²⁴. TIM utilizza, inoltre, il raccordo in rame su rete secondaria acquistato da FiberCop per la fornitura agli OAO di tutti i servizi all'ingrosso su rame, attualmente forniti sulla base delle Offerte di Riferimento della stessa TIM o sulla base di accordi commerciali stipulati con gli OAO.

109. Con riferimento alla rete secondaria in fibra, FiberCop vende, oltre alle infrastrutture *semi-GPON* e *full-GPON*, realizzate, come detto, utilizzando servizi su rete primaria acquistati da TIM, i servizi *wholesale* infrastrutturali (*minitubi, fibra spenta, verticale in fibra, adduzione, ecc.*) agli OAO e a TIM. La vendita dei servizi all'ingrosso in fibra erogati da FiberCop viene quindi assicurata sia direttamente dalla stessa FiberCop sia da TIM, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato tra TIM e FiberCop. Gli OAO possono, in ogni caso, continuare ad utilizzare la sola TIM per l'acquisto di tutti i servizi *wholesale* in rame e fibra di cui necessitano in modalità "*one stop shopping*". Nella tabella seguente si riportano i servizi forniti da FiberCop (agli OAO e a TIM) e da TIM a FiberCop. Inoltre, TIM vende a tutti gli operatori i servizi previsti dalla delibera n. 348/19/CONS, avvalendosi anche di infrastrutture acquisite da FiberCop. Di seguito si riporta una tabella esplicativa derivante dalle informazioni descritte nel Progetto.

Tabella 1 – Servizi forniti da FiberCop e da TIM²⁵

<p>Servizi forniti da FiberCop agli OAO (anche attraverso le strutture <i>wholesale</i> di TIM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso alle infrastrutture di posa (sotterranee ed aeree) in rete di accesso secondaria • Accesso alla tratta di adduzione (mini-tubi) fino al punto di terminazione di edificio • Accesso alla fibra ottica spenta in rete di accesso secondaria • Accesso al segmento di terminazione in fibra ottica e in rame • <i>semi-GPON</i> ed eventualmente <i>full-GPON</i> (comprehensive di servizi su rete primaria acquistati da TIM) • Servizi di <i>backhauling</i> in fibra per connettere le stazioni radio base • Collegamenti in fibra ottica P2P
--	---

²⁴ Poiché l'armadio resta nel perimetro TIM, FiberCop non dispone delle componenti tecniche, presenti nell'armadio stradale, che consentono di rilegare il rame della secondaria alla rete di un altro Operatore.

²⁵ Cfr. pagine 19 e 22 del Progetto.

<p>Servizi forniti da FiberCop a TIM²⁶</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso alle infrastrutture di posa in rete di accesso secondaria • Accesso alla tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio • Accesso alla fibra spenta in rete secondaria • Accesso al segmento di terminazione in fibra • Accesso al segmento di terminazione in rame • Raccordo in rame in rete secondaria. Questo servizio è venduto a TIM per la fornitura agli OAO di tutti i servizi all'ingrosso su rame, attualmente forniti su base commerciale o sulla base delle Offerte di Riferimento della stessa TIM • <i>semi</i>-GPON • Servizi di <i>backhauling</i> in fibra per connettere le stazioni radio base • Collegamenti in fibra ottica P2P
<p>Servizi forniti da TIM o altre società del Gruppo TIM a FiberCop</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi su rete primaria in fibra ottica per consentire a FiberCop di realizzare servizi <i>full</i>-GPON • Mediante costituzione di IRU, servizi di accesso alle infrastrutture di posa sotterranee che hanno un utilizzo condiviso tra rete secondaria e rete primaria o di giunzione (che rimangono di proprietà TIM) • Progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture di posa di FiberCop • Progettazione, costruzione e manutenzione della rete secondaria orizzontale in rame e in fibra; • Progettazione, costruzione e manutenzione dei segmenti terminali in rame e in fibra • Attivazione e disattivazione dei collegamenti in rete secondaria su rame e fibra • Sviluppo della connettività in fibra ottica e rame per accesso a Stazioni Radio Base/<i>Small Cell</i> e/o collegamenti ottici P2P business • Gestione delle attività di <i>assurance</i> esterne al perimetro dell'Offerta di Riferimento (<i>reception, customer recognition, diagnosi front end e risoluzione</i>) • Realizzazione di spazi tecnologici attrezzati per connessione fisica

²⁶ L'elenco è soggetto a possibili variazioni. Cfr. pag. 21 del Progetto.

	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento delle banche dati relative alla rete di FiberCop • Servizi di IT non inerenti alle attività di business di FiberCop (ad esempio, verranno forniti i servizi su SAP, ERP, IT <i>security</i>) • Servizi generali (es. amministrativi, allestimento spazi ad uso ufficio, eventuale rivendita da parte di TIM agli OAO di servizi <i>wholesale</i> per conto di FiberCop, ecc.)
--	---

110. Come si evince dall'ultima parte della tabella, TIM si pone, rispetto a FiberCop, alla stregua di un'impresa di rete o *System* (impresa che, a fronte di un contratto, costruisce e garantisce le attività di *delivery* e *assurance* per conto di FiberCop).

111. TIM ha specificato che il Progetto di separazione della rete di accesso di TIM supera quello proposto nel 2018 (il cui impatto regolamentare è stato valutato dall'Autorità con la delibera n. 348/19/CONS), che pertanto è da ritenersi formalmente ritirato e da cui si differenzia in modo sostanziale, dal punto di vista societario e infrastrutturale.²⁷ Alla luce del più limitato perimetro infrastrutturale, la nuova Società FiberCop vende solo servizi passivi in fibra e in rame e non vende servizi attivi (come avveniva, invece, nel progetto di separazione del 2018).

Impatti della separazione sul modello di Equivalence

112. Nel Progetto, TIM afferma che la costituzione di FiberCop non determina alcun impatto per gli OAO che possono continuare ad acquistare tutti i servizi *wholesale* da TIM, utilizzando i medesimi sistemi e processi precedentemente in essere. In particolare, TIM afferma che - salve diverse indicazioni dell'Autorità - continua ad assicurare agli OAO l'attuale regime di parità di trattamento, definito dalla delibera n. 652/16/CONS, che prevede la fornitura:

- in *full equivalence* per i servizi *wholesale* di SLU, ULL e VULA-FTTH e
- in *equivalence plus* per i servizi *wholesale* di WLR, *bitstream* rame, VULA-FTTC e *bitstream* NGA.

113. TIM specifica che le suddette garanzie di parità di trattamento nei confronti degli OAO sono assicurate, indipendentemente dal fatto che i suddetti servizi di accesso

²⁷ Infatti, il progetto del 2018 prevedeva che TIM mantenesse una quota del 100% della nuova società separata dell'accesso, mentre nella proposta attuale sono presenti sin dall'inizio azionisti diversi da TIM con quote significative e viene contemplata la possibilità di allargare ulteriormente, in futuro, la compagine azionaria ad altri operatori e ad altri investitori. Anche il perimetro infrastrutturale di FiberCop, limitato alla sola rete secondaria in rame e fibra, è molto diverso da quello dell'iniziativa del 2018, in cui la nuova società comprendeva anche la rete di accesso primaria.

wholesale includano, tra le componenti, anche *asset* di rete secondaria in fibra ottica o rame di FiberCop, con riferimento a:

- contratti attualmente in essere (ossia ordini già espletati, quindi servizi già forniti, o nuovi ordini in base ai contratti quadro attualmente esistenti);
- nuovi contratti che TIM stipulerà in futuro.

114. Per quanto riguarda la vendita diretta all'ingrosso da parte di FiberCop dei servizi in fibra che ricadono nel suo perimetro, l'offerta è realizzata – secondo il Progetto – nella misura maggiore possibile, mediante sistemi e processi esistenti e collaudati, avvalendosi, in particolare, della piattaforma sviluppata da Flash Fiber.

Servizi *wholesale* regolati utilizzati da TIM Retail

115. I servizi *retail* offerti da TIM alla propria clientela *mass market* sono realizzati sulla base di componenti di servizio autoprodotte o acquistate sul mercato, al pari di qualsiasi altro operatore infrastrutturato. A titolo di esempio:

- i servizi fonia (RTG/ISDN) e *broadband*, con o senza fonia, potranno essere offerti da TIM Retail sulla base dell'ULL offerto da TIM Wholesale;
- il servizio *broadband* su rete FTTC, con o senza fonia, potrà essere offerto da TIM Retail sulla base dello SLU offerto da TIM Wholesale;
- il servizio *broadband* su rete FTTH, con o senza fonia, potrà essere offerto sulla base del VULA FTTH offerto da TIM Wholesale.

116. Per i servizi *business* di fascia alta, TIM Retail si può avvalere, per le componenti di accesso, dei servizi passivi venduti da FiberCop (es: cavidotti e fibra spenta) o resi disponibili sul mercato da altri operatori (ad esempio, dal soggetto aggiudicatario delle gare Infratel relative alle aree bianche).

Sistemi informativi utilizzati da TIM e da FiberCop e misure di riservatezza

117. TIM riporta che la creazione di FiberCop non determina alcun impatto sui sistemi e sui processi attualmente utilizzati dagli OAO per acquisire tutti i servizi *wholesale* attualmente offerti da TIM, in quanto la stessa TIM continua ad offrirli mediante i medesimi processi e sistemi precedentemente in uso, inclusi quelli garantiti in regime di *full equivalence* ai sensi delle delibere n. 652/16/CONS e n. 348/19/CONS, fatte salve le risultanze della presente analisi coordinata.

118. Pertanto, TIM evidenzia che, se non diversamente disposto dall'Autorità, continuano ad essere attuate tutte le misure previste dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 348/19/CONS, incluso il processo di certificazione annuale da parte di un soggetto terzo mediante metodologie codificate e trasparenti. Le misure che regolano l'accesso ai sistemi informativi sono estese ai sistemi di FiberCop per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili degli OAO.

Misure di riservatezza previste sui Sistemi informativi

119. TIM rileva che, sui propri sistemi informativi e su quelli di FiberCop, che contengono dati degli OAO, sono adottate misure di segretazione dei dati e di controllo degli accessi.

Personale

120. TIM sostiene che l'individuazione del personale da assegnare a FiberCop segue criteri volti a garantire alla Società piena autonomia gestionale, sin dalla fase di avvio.

Assetto e governance societaria

121. A seguito dei trasferimenti azionari, subito dopo il *closing* (ossia dal 1° aprile 2021), FiberCop risulta una società controllata da TIM e partecipata al 37,5% da Teemo Bidco e al 4,5% da Fastweb.

122. Secondo quanto specificato nel Progetto, FiberCop presenta la tradizionale articolazione organizzativa che comprende Assemblea, Consiglio di Amministrazione (di seguito, il "Consiglio di Amministrazione"), Collegio Sindacale e Società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da un numero massimo di 9 membri nominati come segue:

- 5 amministratori saranno nominati da TIM, di cui uno indipendente;
- 3 amministratori saranno nominati da Teemo Bidco, di cui uno indipendente, e
- 1 amministratore sarà nominato dal terzo azionista di FiberCop alla chiusura dell'Operazione, Fastweb.

Le parti hanno inoltre convenuto che, nel caso in cui la percentuale di patrimonio netto di un azionista dovesse cambiare di oltre il 10%, il numero di amministratori da nominare da parte di ciascun azionista dovrà essere modificato per riflettere il più possibile la rispettiva percentuale di patrimonio netto modificata.

È previsto che il Consiglio di Amministrazione deliberi a maggioranza semplice (fatte salve le materie a maggioranza qualificata illustrate nel documento annesso), abbia piena e completa discrezione nella gestione e nel controllo di FiberCop, prenda tutte le decisioni relative al *business* di FiberCop e intraprenda tutte le azioni che riterrà necessarie o appropriate per raggiungere gli obiettivi della Società.

2.6. Raccolta delle informazioni del mercato mediante l'invio di questionari agli operatori

123. Successivamente all'avvio del presente procedimento, l'Autorità ha inviato agli operatori del mercato alcune richieste di informazioni, volte a raccogliere i dati relativi all'offerta ed alla domanda dei servizi di accesso alla rete fissa oggetto dell'analisi coordinata, nonché i dati di copertura delle reti degli operatori, necessari per definire i

confini merceologici e geografici dei mercati rilevanti nonché per valutarne il grado di concorrenza.

124. In particolare, in data 10 maggio 2021 (protocolli nn. 217511, 217581 e 217769), l'Autorità ha richiesto agli operatori del mercato di indicare – per gli anni 2019 e 2020 – i volumi venduti ed acquistati, i corrispondenti ricavi conseguiti e la spesa sostenuta relativamente ai servizi inclusi nel mercato 1 della Raccomandazione UE 2020/2245 e nel mercato 3b della Raccomandazione 2014/710/UE, nonché i volumi venduti ed i ricavi conseguiti nei corrispondenti mercati al dettaglio in relazione ai servizi di accesso alla rete fissa a banda stretta ed a banda larga e ultralarga²⁸. Inoltre, è stato richiesto agli operatori di fornire i livelli di copertura di ciascun Comune in termini di quota di UI/civici coperti con infrastrutture proprietarie per singola tecnologia (FTTH, FTTC ed FWA), sia in riferimento ai livelli di consuntivo al 31/12/2020, sia ai dati prospettici annuali stimati sino al 2023. Venticinque operatori hanno fornito i dati richiesti. Con le medesime richieste di informazioni, è stato altresì chiesto agli operatori di rispondere ad un questionario di natura qualitativa volto a raccogliere ogni informazione utile all'Autorità per lo svolgimento dell'analisi di mercato, con specifico riferimento alla definizione dei mercati rilevanti ed alla valutazione del relativo grado di concorrenza. Ventitré operatori hanno fornito una risposta al questionario qualitativo.

125. Successivamente, il 23 giugno 2021, è stato richiesto agli operatori (protocolli nn. 278474, 278506, 278571) di fornire – sempre per gli anni 2019 e 2020 – indicazioni circa i volumi venduti ed acquistati, i corrispondenti ricavi conseguiti e la spesa sostenuta, relativamente ai servizi inclusi nel mercato 2 della Raccomandazione UE 2020/2245. Diciannove operatori hanno fornito una risposta a tale questionario.

126. Al fine di disporre di dati di mercato aggiornati, il 21 e 22 aprile 2022 è stato chiesto agli operatori del mercato (protocolli nn. 132862, 132903, 132920 e 133441) di aggiornare al 31 dicembre 2021 i dati forniti nei precedenti questionari relativi ai mercati 1 e 3b (in particolare i volumi venduti ed acquistati, i corrispondenti ricavi conseguiti e la spesa sostenuta), compresi i propri piani di investimento sino al 2026. Ventuno operatori hanno fornito una risposta a tale questionario. L'aggiornamento al 31 dicembre 2021 dei dati (volumi e ricavi/spesa) relativi al mercato 2 è stato invece richiesto con un questionario inviato agli operatori l'8 luglio 2022 (protocolli nn. 212561, 212567, 212601, 212613). Diciotto operatori hanno fornito una risposta a tale questionario.

127. Successivamente, nel mese di maggio 2023 è stata inviata un'ulteriore richiesta di informazioni (protocolli n. 135442 del 19 maggio 2023, n. 140311 del 24 maggio 2023; 142266 del 26 maggio 2023 e n. 145188 del 30 maggio 2023) che richiede l'aggiornamento all'anno 2022 dei dati forniti in risposta ai precedenti questionari inviati dall'Autorità il 10 maggio 2021 e il 21 aprile 2022. Ventitré operatori hanno fornito una

²⁸ Con riferimento ai volumi l'unità geografica di riferimento considerata per la raccolta delle informazioni è il Comune di appartenenza della sede cliente finale a cui il servizio è stato venduto. Con riferimento ai ricavi conseguiti e la spesa sostenuta il dettaglio informativo richiesto è di tipo nazionale.

risposta a tale questionario. Il medesimo aggiornamento dei dati relativi al mercato 2 è stato richiesto con il questionario inviato agli operatori il 10 luglio 2023 (protocolli nn. 183586, 183609, 183728 e 183762), a cui hanno risposto diciassette operatori.

128. In aggiunta, in data 27 luglio 2023 è stato richiesto l'aggiornamento dei dati di copertura delle reti FTTH-B di TIM/FiberCop e di Open Fiber (protocolli nn. 201648 e 201661); le relative risposte sono pervenute rispettivamente il 12 ottobre 2023 (protocollo n. 200626) e il 20 ottobre 2023 (protocollo n. 269410).

2.7. Consultazione pubblica avviata con delibera n. 152/23/CONS

129. Lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 152/23/CONS si compone dei seguenti sei documenti e relativi annessi:

1. **DOCUMENTO I:** “*Le tecnologie di accesso, il livello di infrastrutturazione e le principali dinamiche di mercato*”; nel quale si fornisce una fotografia delle modalità di accesso da postazione fissa utilizzate ad oggi, le relative definizioni e il grado di infrastrutturazione raggiunto, nonché le principali dinamiche di mercato rilevate a partire da quanto rilevato dalla precedente analisi di mercato;
2. **DOCUMENTO II:** “*Definizione merceologica dei mercati rilevanti*”, in cui si definiscono i mercati rilevanti dal punto di vista del prodotto;
3. **DOCUMENTO III:** “*Definizione geografica dei mercati rilevanti*”, in cui si definiscono i confini geografici dei mercati rilevanti individuati nel Documento II;
4. **DOCUMENTO IV:** “*Applicazione del test dei tre criteri per i mercati rilevanti dei servizi di accesso centrale all’ingrosso*”, in cui si svolge il test dei tre criteri previsto dal Codice all’articolo 78 per i mercati rilevanti identificati (nei precedenti documenti II e III) dei servizi di accesso centrale all’ingrosso, in quanto non più inclusi nella lista della Raccomandazione tra i mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*;
5. **DOCUMENTO V:** “*Analisi del significativo potere di mercato*”, in cui si verifica il grado di concorrenza dei mercati rilevanti individuati e, dunque, l’eventuale presenza di uno o più operatori con significativo potere di mercato;
6. **DOCUMENTO VI:** “*Declinazione degli obblighi regolamentari*”, in cui si declinano gli obblighi regolamentari che si intende imporre all’operatore SMP, (come ulteriormente dettagliati nei seguenti Annessi al documento VI), alla luce delle problematiche competitive individuate nei mercati rilevanti e tenendo altresì conto della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM:
 - **Annesso 1** – “*Modello di costo utilizzato per il calcolo dei prezzi dei servizi per il quinquennio 2024-2028, valore del WACC e del Risk premium*”.
 - **Annesso 2** – “*SLA e Penali di provisioning ed assurance*”.

- **Annesso 3** – “*Formati Contabili*”.
- **Annesso 4** – “*Decommissioning della rete in rame*”.

130. Alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 152/23/CONS hanno partecipato 17 soggetti presentando un proprio contributo scritto²⁹. Tredici partecipanti sono stati ascoltati in audizione³⁰.

131. La sintesi delle posizioni dei partecipanti alla consultazione pubblica e le corrispondenti valutazioni dell’Autorità sono contenute nell’Allegato A della presente delibera.

132. Al fine di recepire gli esiti della consultazione pubblica, in linea con le relative valutazioni dell’Autorità riportate nel suddetto allegato A e sulla base dei dati di mercato aggiornati alla fine dell’anno 2022 (ricevuti in risposta alle richieste di informazioni richiamate nel precedente paragrafo 2.6) l’Autorità ha dunque aggiornato i documenti da I-VI della delibera n. 152/23/CONS e, conseguentemente, l’articolato del provvedimento.

2.8. Struttura del presente provvedimento

133. Alla presente delibera di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa di cui all’articolo 89 del Codice – che tiene conto degli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 152/23/CONS - sono allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del provvedimento:

- I. Allegato A – “*Esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 152/23/CONS*”, contenente la sintesi dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell’Autorità;
- II. Allegato B – “*Progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM notificato ai sensi dell’articolo 89 del Codice*”.
- III. I seguenti sei Documenti e relativi Annessi, che aggiornano i corrispondenti Documenti ed Annessi della delibera n. 152/23/CONS per recepire gli esiti della

²⁹ I seguenti soggetti hanno inviato un contributo di risposta alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 152/23/CONS: 1. Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) 2. Colt Technology Services S.p.A., 3. Digi Italy S.r.l.; 4. Eolo S.p.A., 5. Fastweb S.p.A., 6. FiberCop S.p.A., 7. Iliad Italia S.p.A., 8. Irideos S.p.A e 9. Retelit (congiuntamente), 10. Open Fiber S.p.A., 11. OpNet S.p.A., 12. Sky Italia S.r.l., 13. TIM S.p.A., 14. Tiscali Italia S.p.A., 15. Vodafone Italia S.p.A., 16. Vianova S.p.A., 17. Wind Tre S.p.A.

³⁰ I seguenti soggetti, a seguito di apposita istanza, sono stati auditi dall’Autorità: 1. AIIP 2. Colt Technology Services S.p.A., 3. Digi Italy S.r.l.; 4. Fastweb S.p.A., 5. Iliad Italia S.p.A., 6. Irideos S.p.A e 7. Retelit (congiuntamente), 8. Open Fiber S.p.A., 9. Sky Italia S.r.l., 10. TIM S.p.A., 11. Vodafone Italia S.p.A., 12. Vianova S.p.A., 13. Wind Tre S.p.A.

consultazione pubblica e, dunque, le valutazioni dell’Autorità riportate nell’Allegato A:

- 1. DOCUMENTO I:** *“Le tecnologie di accesso, il livello di infrastrutturazione e le principali dinamiche di mercato;*
- 2. DOCUMENTO II:** *“Definizione merceologica dei mercati rilevanti”;*
- 3. DOCUMENTO III:** *“Definizione geografica dei mercati rilevanti”;*
- 4. DOCUMENTO IV:** *“Applicazione del test dei tre criteri per i mercati rilevanti dei servizi di accesso centrale all’ingrosso”;*
- 5. DOCUMENTO V:** *“Analisi del significativo potere di mercato”;*
- 6. DOCUMENTO VI:** *“Declinazione degli obblighi regolamentari”:*
 - **Annesso 1** – *“Modello di costo utilizzato per il calcolo dei prezzi dei servizi per il quinquennio 2024-2028, valore del WACC e del Risk premium”.*
 - **Annesso 2** – *“SLA e Penali di provisioning ed assurance”.*
 - **Annesso 3** – *“Formati Contabili”.*
 - **Annesso 4** – *“Decommissioning della rete in rame”.*

3. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

134. Ai sensi dell'articolo 75 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e gli Orientamenti³¹, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza.

135. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e i loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica, sia una dimensione geografica.

136. L'analisi svolta dall'Autorità per la definizione merceologica e geografica dei mercati rilevanti è riportata, rispettivamente, nel **Documento II** e nel **Documento III** del presente provvedimento.

137. Di seguito si riportano i risultati conseguiti e si rimanda ai suddetti documenti (II e III) per l'analisi di dettaglio.

3.1. Caratterizzazione dei mercati al dettaglio del prodotto

138. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione³², il punto di partenza per la definizione dei mercati rilevanti è stato la definizione dei mercati al dettaglio in un'ottica prospettica. Una volta definiti i mercati al dettaglio, che riguardano la domanda e l'offerta per i clienti finali, si è proceduto alla definizione dei mercati all'ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l'offerta di prodotti/servizi ad operatori interessati a vendere i propri servizi ai clienti finali.

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

139. Sulla base dell'analisi svolta – descritta nel Documento II dello schema di provvedimento di consultazione pubblica – ed in continuità con quanto rilevato nelle analisi di mercato di cui alle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS, l'Autorità individua i seguenti mercati rilevanti per i servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica fissa.

³¹ Cfr. Comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01 concernente gli Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, capitolo 2, punti 24 – 51.

³² Cfr. Considerando n. 6 della Raccomandazione secondo cui “Il punto di partenza per l'identificazione dei mercati rilevanti nella presente raccomandazione dovrebbe essere la definizione dei mercati al dettaglio in una prospettiva futura per un dato arco di tempo, guidata dal diritto della concorrenza”.

- a) Il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*), per clienti residenziali.
- b) Il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*) per clienti non residenziali.
- c) Il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio comprendente tutte le tecnologie di accesso da rete fissa disponibili sul mercato, sia di tipo asimmetrico sia di tipo simmetrico.

I suddetti mercati si basano sull'utilizzo dei servizi di accesso alla rete fissa forniti attraverso le tecnologie in rame, miste rame-fibra, solo fibra ottica e delle tecnologie *wireless* fisse (FWA).

- d) Il mercato linee affittate al dettaglio, costituito dall'offerta e dalla domanda dei collegamenti analogici e digitali in tecnologia PDH/SDH, *Ethernet over SDH* e *Ethernet* su fibra ottica. Tali servizi consentono di realizzare collegamenti con capacità trasmissiva trasparente, permanente e dedicata tra due o più sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali.

D1. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio al dettaglio descritta nel Documento II del presente schema di provvedimento.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

140. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel **capitolo 2 dell'Allegato A** alla presente delibera.

141. Considerati gli esiti della consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità, si conferma – anche alla luce dei dati di mercato aggiornati – la definizione dei mercati al dettaglio di cui alla delibera n. 152/23/CONS.

142. Per i dettagli relativi alla caratterizzazione dei mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete fissa, che tiene conto dei risultati della consultazione pubblica, si rimanda al **Documento II** della presente delibera.

3.2. Definizione merceologica dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

143. In virtù dell'analisi svolta e descritta nel Documento II di consultazione pubblica, l'Autorità definisce, dal punto di vista merceologico, i seguenti mercati dei servizi all'ingrosso di accesso alla rete in postazione fissa.

- a. **Mercato 1:** domanda e offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, inclusi i servizi VULA, forniti mediante l'utilizzo di portanti fisici in rame, in fibra ottica e con tecnologia FWA.
- b. **Mercato 2:** domanda e offerta dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio e una sede d'utente offerti in tecnologia PDH, SDH ed *Ethernet* per il rilegamento della sede d'utente.
- a. **Mercato 3b:** domanda e offerta dei servizi di accesso centrale a banda larga all'ingrosso (*bitstream*) forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie trasmissive su rame xDSL, su fibra ottica e della tecnologia FWA.

D2. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio all'ingrosso descritta nel Documento II del presente schema di provvedimento.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

144. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel **capitolo 3 dell'Allegato A** alla presente delibera.

145. Considerati gli esiti della consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità, si conferma – anche alla luce dei dati di mercato aggiornati – la definizione dei mercati all'ingrosso di cui alla delibera n. 152/23/CONS.

146. Per i dettagli relativi alla definizione merceologica dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, che tiene conto degli esiti della consultazione pubblica, si rimanda al **Documento II** della presente delibera.

3.3. I mercati rilevanti geografici dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

147. Al fine di definire i confini geografici dei mercati rilevanti individuati, l'Autorità ha condotto un'analisi del grado di omogeneità delle condizioni concorrenziali

sul territorio italiano, seguendo la metodologia indicata nella Raccomandazione e negli Orientamenti della Commissione, nonché nei documenti del BEREC³³.

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

148. In sintesi, le conclusioni a cui è giunta l’Autorità inducono ad individuare due mercati rilevanti geografici sub-nazionali per ciascuno dei tre mercati del prodotto dei servizi di accesso all’ingrosso in esame (1, 2 e 3b), sebbene diversi per i tre mercati.

149. Per il **mercato 1**, sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:

- a) **Mercato 1A**, che comprende il Comune di Milano e Cagliari;
- b) **Mercato 1B**: che comprende i Comuni del Resto d’Italia.

Nel **Mercato 1B, 59 Comuni** – elencati nella tabella in Appendice III.1 del Documento III di consultazione pubblica – presentano condizioni di **maggior concorrentialità**, in quanto in essi si è rilevata la presenza, nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato, di una maggiore pressione competitiva nella fornitura dei servizi di accesso locale all’ingrosso.

150. Per il **mercato 3b**, sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:

- a) **Mercato 3bA**, che comprende i seguenti **17 Comuni**: i) Milano; ii) Torino; iii) Bari; iv) Cagliari; v) Sesto San Giovanni; vi) Melito di Napoli; vii) Pioltello; viii) Buccinasco; ix) Bresso; x) Vimodrone; xi) Opera; xii) Quartucciu; xiii) Accettura; xiv) Lettopalena; xv) Bisegna; xvi) Colledimacine; xvii) Carapelle Calvisio;
- b) **Mercato 3bB**: che comprende i Comuni del Resto d’Italia.

Nel **Mercato 3B, 84 Comuni** – elencati nell’Appendice III.2 del Documento III di consultazione pubblica – presentano condizioni di **maggior concorrentialità**, in quanto in essi si è rilevata la presenza, nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato, di una maggiore pressione competitiva nella fornitura dei servizi di accesso centrale all’ingrosso.

151. Per il **mercato 2**, sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:

- a) **Mercato 2A**, che comprende **5 Comuni** (Milano, Torino, Barletta, Cornaredo e Basiglio);

³³Cfr. “BEREC *Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies)*”, BoR (14) 73, 2014 e Berc BoR(22)121 “*Report on competition amongst multiple operators of NGA-networks in the same geographical region*”.

b) **Mercato 2B**: che comprende i Comuni del Resto d'Italia.

Nel **Mercato 2B, 67 Comuni** – elencati nell'Appendice III.3 del Documento III di consultazione pubblica – presentano condizioni di **maggiore concorrenzialità**, in quanto in essi si è rilevata la presenza, nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato, di una maggiore pressione competitiva nella fornitura dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso.

152. Pertanto, in tutti e tre mercati in esame relativi al Resto d'Italia (1B, 2B e 3B) si individua un'area geografica maggiormente competitiva, corrispondente ai Comuni contendibili, che tuttavia non presenta ancora una sufficiente stabilità in quanto le condizioni di mercato rilevate sono destinate a consolidarsi ulteriormente nel corso del presente ciclo regolamentare. Per tale ragione, in linea con le Raccomandazioni della Commissione e le indicazioni del BEREC, non si ritiene opportuno definire, per i Comuni contendibili, mercati rilevanti subnazionali, ma si ritiene maggiormente appropriato applicare all'operatore SMP rimedi differenziati geograficamente (come descritto nel successivo Documento VI).

153. Nel periodo di validità della presente analisi di mercato, l'Autorità provvederà ad aggiornare periodicamente la lista dei Comuni contendibili soggetti ad una regolamentazione differenziata (riportata in Appendice del Documento III di consultazione pubblica), sulla base dei dati aggiornati che saranno regolarmente chiesti agli operatori. Al riguardo, si rammenta che l'Autorità ha inviato nel mese di maggio 2023 una richiesta di informazioni agli operatori al fine di acquisire dati di mercato aggiornati al 31 dicembre 2022. Pertanto – già successivamente alla consultazione pubblica nazionale – ai fini della predisposizione dello schema di provvedimento finale da notificare alla Commissione europea, l'Autorità ha aggiornato l'analisi geografica descritta nel Documento III di consultazione pubblica sulla base dei dati di mercato aggiornati al 31 dicembre 2022, applicando la metodologia illustrata nel suddetto documento riadattata per tener conto degli esiti della consultazione pubblica.

D3. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei confini geografici dei mercati rilevanti dei servizi di accesso locale all'ingrosso (n. 1), dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso (n. 2) e dei servizi di accesso centrale all'ingrosso per prodotti di largo consumo (n. 3b) descritta nel Documento III del presente schema di provvedimento.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

154. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel **capitolo 4 dell'Allegato A** alla presente delibera.

155. Considerati gli esiti della consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità, si confermano sostanzialmente la metodologia di analisi ed il *set* di

indicatori proposti in consultazione pubblica per la definizione dei confini geografici dei mercati rilevanti e delle relative aree geografiche maggiormente competitive, corrispondenti ai Comuni contendibili. Sulla base degli esiti della consultazione pubblica, sono stati invece modificati i valori soglia di due dei quattro indicatori scelti per individuare i Comuni contendibili del Resto d'Italia relativamente al mercato 1B. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche ai valori di soglia della quota *retail* e di *take-up* dei servizi FTTH in modo tale che detti indicatori diventino maggiormente selettivi:

- Riduzione della “quota *retail*” di TIM dal 40% al 38%;
- Aumento del “*take-up*” dei servizi sulle reti FTTH dal 20% al 30%.

156. Inoltre, con riferimento al mercato 2, per tenere in considerazione l'osservazione relativa alla potenziale non significatività di alcune realtà territoriali la cui domanda risulta particolarmente esigua, si è limitata la selezione dei Comuni interessati alla differenziazione geografica nel mercato 2 (sub-mercato 2A e Comuni contendibili nel mercato 2B) ai soli Comuni che presentano un numero di linee attive nel mercato superiori a 50 linee.

157. L'analisi dei mercati rilevanti geografici dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa che recepisce gli esiti della consultazione pubblica, ed aggiornata con gli ultimi dati di mercato riferiti al dicembre 2022, è descritta nel **Documento III** della presente delibera.

158. In sintesi, **nel mercato 1**, sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:

- c) **Mercato 1A**, che comprende **14 Comuni** (Milano, Cagliari, Sesto San Giovanni, Quartu Sant'Elena, Bresso, Vimodrone, Quartucciu, Bibbiano, Accettura, Postua, Guardabosone, Pietraferrazzana, Santo Stefano di Sessanio e Carapelle Calvisio);
- d) **Mercato 1B**, che comprende i Comuni del Resto d'Italia.

Nel **Mercato 1B, 95 Comuni** – elencati nella tabella nell'Appendice del Documento III – presentano condizioni di **maggiore concorrenzialità**, in quanto in essi si è rilevata la presenza, nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato, di una maggiore pressione competitiva nella fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso.

1. Per il **mercato 2**, sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:

- c) **Mercato 2A**, che comprende **4 Comuni** (Milano, Torino, Cornaredo, e Basiglio);
- d) **Mercato 2B**: che comprende i Comuni del Resto d'Italia.

Nel **Mercato 2B, 67 Comuni** – elencati nell'Appendice del Documento III – presentano condizioni di **maggiore concorrenzialità**, in quanto in essi si è rilevata la presenza, nel

periodo di riferimento della presente analisi di mercato, di una maggiore pressione competitiva nella fornitura dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso.

159. Con riferimento al mercato 3B si è proceduto a riapplicare i criteri adottati per l'identificazione di Comuni assimilabili a Milano andando ad aggiornare i dati di copertura e di mercato a fine 2022, al fine di definire i confini geografici del mercato indipendentemente dall'applicazione del test dei tre criteri che risulta a valle della specifica definizione geografica dei mercati (cfr. Documento IV). Rispetto ai dati relativi alla consultazione pubblica si osserva una crescita significativa della numerosità dei Comuni assimilabili a quello di Milano (da includere nel mercato 3bA) che passano da 17 a 66 di cui 25 in aree nere e 41 in aree bianche con una quota della popolazione che passa dal 4,98% al 6,12%.

4. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI PER I MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI ACCESSO CENTRALE ALL'INGROSSO

160. Come noto, la Raccomandazione ha rimosso il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso per i prodotti di largo consumo dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

161. Di conseguenza, al fine di valutare se tali mercati rilevanti siano ancora assoggettabili a una regolamentazione *ex ante*, a norma dell'articolo 78 del Codice ed in linea con quanto riportato nella Raccomandazione³⁴, l'Autorità è tenuta a valutare se i tre criteri indicati dalla Commissione, affinché un mercato possa giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione, risultano cumulativamente soddisfatti.

162. I tre criteri per individuare i mercati assoggettabili alla regolamentazione *ex ante*, enunciati nell'articolo 78, comma 2, del Codice e descritti nella Raccomandazione, sono:

- i) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;
- ii) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;

³⁴ Cfr. considerando 22 della Raccomandazione secondo cui “Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre analizzare i mercati che non sono indicati nella presente raccomandazione, ma che sono regolamentati nel territorio della loro giurisdizione sulla base di precedenti analisi di mercato, o altri mercati, se hanno motivi sufficienti per ritenere che la prova dei tre criteri sia soddisfatta. Pertanto, le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì definire altri mercati rilevanti di prodotti e servizi, non elencati nella presente raccomandazione, se possono dimostrare che nel loro contesto nazionale i mercati soddisfano la prova dei tre criteri”.

- iii) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

163. La valutazione dei tre criteri sottoposta a consultazione pubblica è illustrata nel Documento IV dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 153/23/CONS.

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

164. L'Autorità ritiene che il primo criterio – afferente alla presenza di barriere non transitorie all'entrata – non sia soddisfatto. Pertanto, l'Autorità conclude che tali mercati non sono suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

165. Conseguentemente, in quanto non suscettibili di regolamentazione *ex ante*, l'Autorità ha indicato la rimozione della regolamentazione attualmente in capo all'operatore TIM, imposta con la precedente delibera di analisi di mercato (delibera n. 348/19/CONS), pur prevedendo un periodo transitorio di validità dei prezzi attualmente vigenti ai sensi della delibera n. 132/23/CONS, come descritto nei Documenti IV e VI di consultazione pubblica.

D4. Si chiede di fornire valutazioni in relazione all'orientamento dell'Autorità in merito all'analisi dei tre criteri svolta per i mercati dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (3bA e 3bB) ed in particolare al mancato superamento di detto *test*, come descritto nel Documento IV del presente provvedimento.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

166. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel **capitolo 5 dell'Allegato A** alla presente delibera.

167. Considerati gli esiti della consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità, si confermano i risultati dell'analisi dei tre criteri svolta per i mercati dei servizi di accesso centrale all'ingrosso, di cui alla delibera n. 152/23/CONS.

168. Si stabilisce un periodo transitorio di 18 mesi per la deregolamentazione dalla data di pubblicazione del provvedimento finale. Nel corso di tale periodo, TIM può praticare prezzi al massimo uguali a quelli del 2023, avendo quindi la facoltà di ridurli. Entro tale periodo transitorio – eventualmente anche successivamente, qualora le condizioni di mercato lo richiedano – l'Autorità analizzerà comunque lo stato dei piani di investimento di TIM/FiberCop e di infrastrutturazione degli OAO, al fine di accertare il verificarsi delle condizioni poste alla base della deregolamentazione. Qualora nel corso delle suddette verifiche, si dovesse riscontrare l'assenza delle suddette condizioni l'Autorità adotterà le opportune misure a tutela del mercato.

169. L'analisi dei tre criteri svolta per i mercati dei servizi di accesso centrale all'ingrosso che recepisce gli esiti della consultazione pubblica ed aggiornata con gli

ultimi dati di mercato riferiti al dicembre 2022 è descritta nel **Documento IV** della presente delibera.

5. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

170. L'Autorità, tenendo in massima considerazione gli Orientamenti³⁵, ha valutato il grado di concorrenza dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso oggetto della presente analisi (mercati 1A, 1B, 2A e 2B), e dei corrispondenti mercati al dettaglio³⁶, analizzando il livello e l'andamento delle quote di mercato degli operatori, nonché la struttura e la dinamica del mercato.

171. In particolare dopo aver considerato il livello e l'andamento delle quote di mercato degli operatori, ai fini della valutazione del significativo potere di mercato – ossia della capacità dell'operatore in possesso di una significativa quota di mercato di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai clienti e con sufficiente forza contrattuale – l'Autorità ha analizzato le seguenti caratteristiche strutturali dei mercati in esame: il grado di controllo di infrastrutture difficili da duplicare, la presenza di economie di scala e diversificazione, la mancanza o l'insufficienza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti, il grado di integrazione verticale.

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

172. L'analisi del significativo potere di mercato sottoposta a consultazione pubblica è illustrata nel Documento V di cui alla delibera n. 152/23/CONS. Di seguito si riportano le conclusioni raggiunte dall'Autorità e si rimanda al suddetto Documento V per i dettagli.

173. Nei **mercati 1A e 2A** risulta che vi sia una concorrenza effettiva e che, quindi, sussistano le condizioni per rimuovere la notifica di TIM quale operatore con significativo potere di mercato, in virtù:

- a) del basso livello delle quote di mercato dell'operatore TIM, stimate in termini di volumi (inclusa l'autoproduzione) pari al 34% circa per il mercato 1A e al 22% circa per il mercato 2A (al 31 dicembre 2021);

³⁵ Cfr. paragrafo 3 della Comunicazione 2018/C 159/01 della Commissione concernente gli Orientamenti della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

³⁶ Cfr. considerata 23 e 24 della raccomandazione secondo cui “(23) *Nell'effettuare un'analisi di mercato ai sensi dell'articolo 67 del codice, sia le autorità nazionali di regolamentazione sia la Commissione dovrebbero iniziare l'analisi dai mercati al dettaglio. [...]. (24) Qualora il mercato al dettaglio in questione non sia effettivamente concorrenziale in una prospettiva futura in assenza di regolamentazione ex ante, dovrebbero essere definiti ed analizzati i corrispondenti mercati all'ingrosso che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante conformemente all'articolo 67 del codice [...].*”

- b) del significativo livello di concorrenza infrastrutturale, per effetto della presenza di più reti concorrenti tra loro dotate di una significativa copertura attuale e prospettica. Sul punto si evidenzia che nel mercato 1A Open Fiber detiene una quota di mercato superiore al 50% negli ultimi due anni di osservazione (2020 e 2021). Su questo risultato incide la bassa copertura attuale della rete di FiberCop nei due Comuni (pari al 49% circa nel Comune di Milano e al 12% circa in quello di Cagliari). Tuttavia, è previsto un forte aumento della copertura di FiberCop nei due Comuni entro il 2026, con quote pari almeno all'89% circa in entrambi i Comuni già dal 2024;
- c) dell'assenza di benefici derivanti da economie di scala a favore di specifici operatori e, in particolare, di TIM; infatti, tenuto conto dell'elevata copertura della rete e delle quote di mercato, OF e TIM riescono a fruire di economie di scala analoghe;
- d) di un sufficiente contropotere di acquisto in grado di limitare l'esercizio del potere di mercato; i principali richiedenti dei servizi di accesso all'ingrosso detengono un reale contropotere di acquisto avendo acquistato, nei comuni inclusi nei mercati 1A (Milano e Cagliari) e 2A (Milano, Torino, Barletta, Cornaredo e Basiglio), da diverso tempo, servizi di accesso da operatori concorrenti di TIM. Si ritiene dunque che, in caso di un eventuale aumento dei prezzi da parte di TIM, o rifiuto da parte di quest'ultimo di fornire accesso alla propria rete, i concorrenti possano rapidamente rivolgersi ad altro fornitore.

Con riferimento ai mercati **1B e 2B (relativi al Resto d'Italia)**, invece, si è rilevato che in tali mercati – sebbene stiano vivendo un momento di forte dinamismo concorrenziale – le dinamiche competitive osservate non potranno esercitare, nel periodo di riferimento dell'analisi, un'effettiva pressione competitiva nei confronti dell'operatore sino ad oggi notificato come operatore SMP (TIM), per le seguenti motivazioni.

- a) TIM detiene un'elevata quota di mercato in entrambi i mercati (84% circa nel mercato 1B e quasi il 60% nel mercato 2B).
- b) Nonostante gli investimenti in corso in reti NGA da parte di più operatori, nei mercati in esame nell'orizzonte temporale dell'analisi non si svilupperà – ad eccezione dei Comuni contendibili elencati in appendice del Documento III dello schema di provvedimento – un'infrastruttura comparabile, per copertura, a quella dell'*incumbent*.
- c) TIM continua a godere di significativi vantaggi competitivi in termini di maggiori economie di scala e di diversificazione, in quanto benché tali economie siano realizzabili anche dagli operatori alternativi nelle aree in cui sono presenti, TIM risulta essere comunque l'operatore in grado di beneficiarne maggiormente. Si ritiene che tali benefici siano attenuati solo nei suddetti Comuni contendibili – vista la maggiore copertura delle reti del concorrente *wholesale only* e l'apertura alla vendita dei servizi di quest'ultimo.
- d) Nonostante un certo contropotere di acquisto sia potenzialmente presente nei Comuni contendibili di cui all'Appendice 1 e 3 del Documento III di consultazione

pubblica si ritiene che, in generale, nei mercati rilevanti in esame il potere di mercato dell'operatore *incumbent* non possa essere attenuato dal comportamento dei richiedenti l'accesso (domanda del mercato). La vendita dei servizi da parte degli OAO è infatti ancora bassa in termini di numero di linee.

- e) Nonostante la separazione legale della rete fissa di accesso di TIM, permangono elementi di integrazione verticale che possono conferire allo stesso un notevole vantaggio competitivo, non replicabile dal principale concorrente operante nel mercato secondo un modello di business di tipo *wholesale-only*.
- f) L'elevato grado di integrazione di TIM in più mercati contigui conferisce alla stessa un ulteriore vantaggio competitivo.

174. Per le suddette ragioni, l'Autorità ritiene che TIM, unitamente alla propria controllata FiberCop S.p.A. (di seguito TIM/FiberCop), debba essere confermata quale soggetto avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti 1B e 2B.

D5. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alle conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'analisi del significativo potere di mercato, come illustrata nel Documento IV del presente schema di provvedimento.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

175. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel **capitolo 6 dell'Allegato A** alla presente delibera.

176. Considerati gli esiti della consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità, alla luce della dimensione geografica dei mercati rilevanti definita in esito alla consultazione e dei dati di mercato aggiornati al mese di dicembre 2022, si conferma:

- a) nei **mercati 1A e 2A** la presenza di una concorrenza effettiva e che, quindi, sussistono le condizioni per rimuovere la notifica di TIM quale operatore con significativo potere di mercato;
- b) TIM/FiberCop quale soggetto avente significativo potere di mercato nei **mercati rilevanti 1B e 2B**.

Si rimanda per i dettagli al **Documento V** della presente delibera.

6. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

177. Il Codice fornisce indicazioni chiare e precise relativamente alla valutazione che le ANR devono compiere ai fini dell'imposizione degli obblighi regolamentari alle

imprese aventi significativo potere di mercato. Inoltre, la Commissione ha fornito importanti indicazioni alle ANR, sulla regolamentazione dell'accesso alle reti, nella recente Raccomandazione Gigabit, che tiene conto delle nuove disposizioni del CCEE.

178. Ai sensi dell'articolo 79 del Codice, qualora, in esito all'analisi di mercato, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, ove ritenuto opportuno, uno o più obblighi previsti ai successivi articoli da 80 a 85 e agli articoli 87 e 91, se proporzionati e giustificati in funzione del problema competitivo riscontrato nel mercato in esame. In particolare, conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità è tenuta a scegliere il rimedio meno intrusivo per affrontare i problemi competitivi individuati nell'analisi del mercato. Tali obblighi devono essere proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'art. 4 del Codice (art. 3 CCEE) ossia principalmente degli obiettivi della promozione *i*) della connettività e dell'accesso alle reti VHC, *ii*) della concorrenza nella fornitura di reti di comunicazione elettronica (compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture), *iii*) dello sviluppo del mercato interno e *vi*) degli interessi degli utenti.

179. Ai sensi del quadro normativo di riferimento, nell'imporre misure correttive nei mercati dell'accesso all'ingrosso, le ANR dovrebbero effettuare una valutazione – per ciascun singolo mercato all'ingrosso preso in considerazione – iniziando dalle misure correttive per l'accesso alle infrastrutture civili, in quanto tali misure solitamente portano ad un miglioramento della concorrenza (inclusa la concorrenza infrastrutturale), e successivamente dovrebbero analizzare le altre specifiche misure correttive da imporre che risultano idonee a risolvere i problemi di concorrenza individuati a livello di mercato al dettaglio e consentendo la concorrenza sulla base della differenziazione e della neutralità tecnologica³⁷. Il Codice inoltre prevede che le ANR, prima di determinare se una nuova misura correttiva più onerosa debba essere imposta all'impresa SMP, dovrebbero valutare se il mercato al dettaglio interessato possa essere effettivamente concorrenziale anche tenendo conto di eventuali pertinenti accordi commerciali o altre circostanze del mercato all'ingrosso, compresi altri tipi di regolamentazione già in vigore quali ad esempio obblighi generali di accesso a elementi non replicabili o obblighi imposti ai sensi della direttiva 2014/61/UE, nonché alla luce di qualsiasi regolamentazione già considerata appropriata dall'ANR per l'impresa SMP³⁸. L'art. 79, comma 6 (art. 68 CCEE), infatti stabilisce che *“L'Autorità prende in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 78, l'Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentriche di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le*

³⁷ Cfr. Considerando 171 del CCEE.

³⁸ Cfr. Considerando 172 del CCEE.

condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.”

180. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice (agli articoli 80-85 e 87-91) individua una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, accesso ed uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi.

181. Inoltre, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del Codice (art. 68 CCEE) l'Autorità ha la possibilità di imporre “*in circostanze eccezionali*” obblighi in materia di interconnessione ed accesso diversi da quelli previsti dagli articoli 80-85 e 87-91 e previa autorizzazione della Commissione europea.

182. Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 89 del Codice (art. 78 CCEE, ex art. 50-ter del Codice previgente) nel caso un'impresa verticalmente integrata intenda realizzare una separazione volontaria – sia essa funzionale o strutturale – delle proprie attività relative alla rete di accesso, quest'ultima è tenuta ad informare – con un preavviso di almeno 90 giorni – l'Autorità di tale intenzione al fine di consentire alla stessa di valutarne gli effetti. In tal caso, l'Autorità svolge un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78 del Codice al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85, oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 79, comma 3, del Codice.

183. Infine, si evidenzia che il Codice, all'art. 78, comma 5, (che recepisce l'art. 67 CCEE) stabilisce che l'Autorità, se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi regolamentari, non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell'articolo 79 e/o revoca quelli esistenti. L'Autorità provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l'equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l'Autorità può stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

184. In coerenza con i riferimenti appena richiamati, incluso l'art. 89, l'Autorità ha proceduto alla valutazione dei problemi concorrenziali dei mercati rilevanti all'ingrosso (mercati n. 1B e 2B) connessi al significativo potere di mercato detenuto da TIM in tali mercati ed alla conseguente declinazione degli appropriati obblighi regolamentari. Si rimanda, a tale riguardo, al Documento VI di cui alla delibera n. 152/23/CONS e si fornisce, di seguito, una sintesi degli obblighi regolamentari che, in consultazione pubblica, si è proposto di imporre in capo a TIM/FiberCop.

Conclusioni sottoposte a consultazione pubblica

6.1. Obblighi regolamentari nei mercati dei servizi di accesso locale e di capacità dedicata all'ingrosso (1B e 2B)

185. Alla luce delle problematiche competitive riscontrate nei mercati rilevanti 1B e 2B, anche tenendo conto dell'impatto della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM sulle dinamiche di mercato, nonché degli obblighi simmetrici attualmente vigenti (descritti precedentemente), l'Autorità intende confermare in capo a TIM/FiberCop gli obblighi regolamentari imposti con le delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS, seppur introducendo alcune modifiche regolamentari, sia generali sia di carattere geografico. Tali modifiche si giustificano in considerazione sia del mutato contesto competitivo dei mercati in esame (compresi gli sviluppi di mercato connessi alla presenza di accordi commerciali e/o di investimento in essere), sia della separazione legale volontaria di TIM.

186. In particolare, in entrambi i mercati in cui TIM/FiberCop detiene SMP (1B e 2B), si propone di confermare gli obblighi regolamentari previsti agli articoli 80-85 del Codice, ossia gli obblighi di: *i*) accesso alle infrastrutture di ingegneria civile; *ii*) accesso ed uso di determinate risorse di rete; *iii*) trasparenza; *vi*) non discriminazione; *v*) separazione contabile; *vi*) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

187. Si sottolinea che il destinatario degli obblighi regolamentari che l'Autorità intende imporre con il presente provvedimento è la società TIM S.p.A. unitamente alla propria controllata FiberCop S.p.A. (di seguito TIM/FiberCop) in quanto soggetto che si intende notificare quale operatore avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti 1B e 2B. TIM/FiberCop è destinataria degli obblighi che riguardano i servizi forniti sulla propria rete di accesso fissa (primaria e secondaria). Si farà riferimento a TIM o FiberCop separatamente solo per determinate previsioni concernenti le singole società.

188. Qualora, nel corso del ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi di mercato, si realizzino modifiche agli assetti societari del gruppo TIM, gli obblighi si applicheranno – fino a nuova analisi – alle società del gruppo che deterranno il controllo della rete fissa di accesso primaria e secondaria.

189. Con riferimento ai mercati 1B e 2B, l'Autorità intende confermare gli obblighi previgenti con alcune modifiche introdotte per tenere conto del nuovo contesto di mercato riscontrato e del nuovo quadro normativo europeo e nazionale.

190. In particolare, per quanto concerne gli obblighi di accesso, in linea con il nuovo Codice, si intende concepire l'obbligo di accesso alle infrastrutture civili dell'operatore SMP come primario e autonomo rispetto agli altri obblighi di accesso.

191. Nello specifico, al fine di prevenire pratiche di *market foreclosure* e, al contempo, di favorire il dispiegamento di infrastrutture di rete concorrenti, si considera opportuno imporre a TIM/FiberCop, ai sensi dell'articolo 83 del Codice, come rimedio

autonomo (ossia non per forza legato all'obbligo di garantire accesso ai servizi di accesso locale all'ingrosso, quali il VULA ed altri), l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile.

192. Tale obbligo di accesso appare necessario, giustificato e proporzionato, anche in considerazione del fatto che – considerata la mole delle infrastrutture disponibili di TIM/FiberCop, sia in rete primaria sia in rete secondaria, nonché la relativa presenza capillare sul territorio italiano e la rilevante domanda per l'accesso a tali infrastrutture da parte degli operatori alternativi – gli obblighi di accesso alle infrastrutture civili previsti dal decreto legislativo n. 33/2016 (non legati alla posizione di SMP dell'operatore) non appaiono sufficienti ad affrontare i problemi competitivi identificati.

193. Pur in presenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture civili, con riferimento al mercato 1B, l'Autorità ritiene, altresì, necessario, giustificato e proporzionato, confermare, l'obbligo per TIM/FiberCop di fornire i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in rame, quali: l'ULL, lo SLU, il servizio di accesso al segmento di terminazione in rame, ed i relativi servizi accessori.

194. Si ritiene, inoltre, di confermare l'obbligo per TIM/FiberCop di fornire i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in fibra ottica, quali: l'accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria, l'accesso al segmento di terminazione in fibra ottica, il VULA (e semi-VULA) ed i relativi servizi accessori, oltre a dover declinare l'obbligo per TIM/FiberCop di fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica in termini di fornitura di servizi di accesso semi-GPON (ora resi disponibili da TIM nel perimetro FiberCop) e full-GPON (in analogia con la regolamentazione Aiuti di Stato e delle aree grigie).

195. L'Autorità ritiene, altresì, opportuno confermare, in capo a TIM, l'obbligo di fornire il servizio di accesso, in tecnologia FWA, esclusivamente nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame, per i clienti migrati su tale tecnologia alla chiusura della centrale.

196. L'Autorità ritiene, invece, che non sia più giustificato e proporzionato confermare in capo a TIM/FiberCop l'obbligo di fornitura dei servizi WLR (considerato l'attuale e prospettico scenario tecnologico che vede sempre più l'utilizzo da parte degli utenti finali di servizi basati su rete in fibra o misto rame/fibra oltre che in considerazione del fatto che le aree non aperte all'ULL sono, già da oggi, caratterizzate da un'elevata copertura di reti NGA) e di accesso al DSLAM (considerati i volumi pressoché nulli di vendita di tale servizio).

197. L'Autorità ritiene, altresì, opportuno confermare l'obbligo per TIM/FiberCop di fornitura dei servizi di *provisioning* ed *assurance* per i servizi ULL, SLU e VULA FTTC, anche in modalità disaggregata, ove richiesto dagli OAO, secondo le modalità disciplinate dalla delibera n. 321/17/CONS ed ulteriormente dettagliate con la presente delibera. L'Autorità ritiene, inoltre, di estendere tale modello di disaggregazione ai servizi di accesso VULA FTTH e semi-GPON.

198. Relativamente invece al mercato 2B, l'Autorità ritiene che TIM debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi a capacità dedicata per il rilegamento di sedi d'utente forniti su tecnologie SDH, PDH ed *Ethernet*.

199. Per quanto concerne l'obbligo di trasparenza, l'Autorità ritiene che TIM/FiberCop debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di pubblicazione di un'Offerta di Riferimento per ciascuno dei servizi di accesso locale all'ingrosso, in rame e in fibra ottica, per i quali è previsto l'obbligo di accesso (mercato 1B) e, analogamente, per i servizi di capacità dedicata all'ingrosso (mercato 2B).

200. Per quanto concerne l'obbligo di non discriminazione, salvo quanto specificato nei paragrafi successivi, l'Autorità intende confermare, per il mercato 1B, l'applicazione del Nuovo Modello di *Equivalence* – NME, adottato con la delibera n. 652/16/CONS e poi confermato dalla delibera n. 348/19/CONS, seppur apportando alcune modifiche. In particolare, il Nuovo Modello di *Equivalence* attualmente vigente prevede che TIM applichi un modello di *full equivalence* per la fornitura dei servizi di accesso SLU, ULL, VULA FTTB/H (cosiddetti servizi base) e, per i restanti servizi di accesso *wholesale* regolamentati, un modello di *equivalence* potenziato (*Equivalence+*) rispetto a quello previgente, potendo beneficiare dell'unificazione dei processi di erogazione della componente di servizio base, processata in *full equivalence*.

201. In parziale modifica di tale disciplina, l'Autorità – alla luce anche di quanto previsto dalla stessa TIM nel progetto di separazione – ritiene di estendere il modello di *Full Equivalence* a tutti i servizi offerti al mercato da FiberCop, in quanto società separata attiva nel solo mercato all'ingrosso.

202. L'Autorità rileva altresì che – in seguito alla creazione di FiberCop, come società separata che detiene la rete secondaria (e che acquista da TIM *input* su rete primaria) – sussistano i presupposti per estendere il modello di *full equivalence* anche ai servizi di accesso alle infrastrutture civili in rete primaria di TIM. La fornitura di tali servizi in regime di *full equivalence* non comporterebbe costi incrementali sproporzionati per l'*incumbent* ed è in linea con il Codice. A tale riguardo, l'Autorità ritiene essenziale ricevere le osservazioni del mercato, al fine di adottare la scelta regolamentare più appropriata.

203. Inoltre, l'Autorità prende atto che il progetto di separazione legale prevede che, per quanto riguarda i processi per l'erogazione dei servizi *wholesale* agli OAO, TIM utilizzerà principalmente gli stessi processi, sistemi e banche dati già realizzati a seguito dell'implementazione del NME. Lo schema di processo conserva, quindi, i principi stabiliti nel NME e la piattaforma sistemistica è sostanzialmente quella della Nuova Catena di *Delivery* aggiornata secondo il nuovo perimetro di TIM per la fornitura di tutti i servizi a TIM *retail* ed agli OAO. Pertanto, TIM utilizzerà i sistemi oggi in uso in ambito *wholesale* per i servizi erogati agli Operatori. Per quanto riguarda invece la fornitura da parte di FiberCop dei servizi agli OAO ed a TIM *Wholesale*, il progetto di separazione prevede l'utilizzo della piattaforma precedentemente utilizzata da Flash Fiber. Pertanto, si ritiene opportuno adeguare le misure di non discriminazione attualmente vigenti

(delibera n. 652/16/CONS e 348/19/CONS), al fine di recepire le misure organizzative volontariamente implementate da TIM sotto forma di obblighi regolamentari da imporre in capo a quest'ultimo, in quanto operatore SMP.

204. Per quanto concerne invece il mercato 2B si conferma l'attuale modello di *Equivalence of Output* – EoO non reputandosi proporzionata né giustificata l'estensione al modello di *Equivalence of Input* – EoI in ragione delle condizioni competitive osservate in questa analisi di mercato, in costante miglioramento.

205. L'Autorità ritiene infine di confermare la previsione secondo cui le offerte *retail* di TIM siano sottoposte alla verifica di replicabilità, sia tecnica che economica, al fine di verificare le eventuali discriminazioni commesse dall'operatore SMP nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa. L'Autorità propone alcune modifiche rispetto alla disciplina vigente. In primo luogo, si propone la rimozione di tale obbligo, per un alleggerimento degli oneri regolamentari, relativamente ai servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa offerti in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore. Attesa la scarsità, negli anni di vigenza del controllo di cui all'art. 43 della delibera n. 348/19/CONS, di segnalazioni o inottemperanze in tale ambito in regime di integrazione verticale, l'Autorità ritiene infatti proporzionato rimuovere l'onere di comunicazione all'Autorità e di realizzazione del *data base* da parte di TIM, di cui alla delibera n. 348/19/CONS. Resta fermo che la verifica di tali contratti può essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo.

206. In secondo luogo, l'Autorità propone di includere le c.d. offerte *flagship* in quella categoria di offerte soggette ad un obbligo di comunicazione *ex ante* ai fini della suddetta verifica di replicabilità, in considerazione della crescente significatività in termini di consistenze delle offerte che potrebbero essere classificabili come *flagship* e del fatto che ad oggi l'Autorità effettua di fatto la valutazione *ex ante* di tutte le offerte in quanto, la famiglia di offerte classificabili come *flagship* prevede generalmente anche profili di accesso con velocità ridotta (secondo la logica *Best Technology Available* - BTA) o servizi aggiuntivi venduti in *bundle* che richiedono una valutazione *ex ante* con l'effetto di vincolare tutti i servizi e prodotti che compongono l'offerta *retail* (incluso il singolo profilo di accesso a banda ultralarga *flagship*) alla medesima valutazione *ex ante*.

207. L'Autorità ritiene, inoltre, di confermare l'obbligo per TIM/FiberCop di separazione contabile (per entrambi i mercati, 1B e 2B) seppur adeguandolo per tener conto del nuovo assetto societario di TIM. Dovranno essere, quindi, previste scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato) che rendano trasparenti i costi, i ricavi ed i relativi volumi, dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori e quelli relativi alla fornitura infragruppo (e, per TIM, anche alla divisione *retail*). È, altresì, confermato l'obbligo per TIM/FiberCop di contabilità dei costi attraverso la presentazione di una specifica Contabilità regolatoria.

208. Con specifico riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi, l'Autorità ritiene che nei Comuni contendibili (elencati in appendice del Documento III) - tenuto anche conto delle quote di mercato di TIM e del livello di copertura della rete dell'operatore

wholesale only e, dunque, dei maggiori vincoli competitivi esistenti al comportamento di TIM – sia giustificato e proporzionato un alleggerimento dell’obbligo di controllo di prezzo. In particolare, nei Comuni contendibili del mercato 1B si rimuove l’obbligo di orientamento al costo per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso locale in fibra di TIM (servizi VULA, semi-VULA, full-GPON, semi-GPON). Per tali servizi, TIM è tenuta ad applicare prezzi nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.

209. Analogamente, nei Comuni contendibili del mercato 2B si rimuove l’obbligo di orientamento al costo per la definizione dei prezzi dei servizi di capacità dedicata all’ingrosso (circuiti *terminating*) per i quali TIM è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli.

210. In ogni caso, per i servizi per i quali si rimuove l’orientamento al costo nei mercati 1B e 2B, si ritiene opportuno, in linea con quanto previsto dall’art. 78, comma 5, del Codice prevedere un adeguato periodo di preavviso per i richiedenti l’accesso stabilendo che fino al 31 dicembre 2024, i prezzi nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, dei predetti servizi, già attivati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, restino pari ai valori regolamentati per l’anno 2023.

211. Per tutti gli altri servizi di accesso locale all’ingrosso venduti da TIM/FiberCop nei Comuni contendibili (in rame ed in fibra ottica) e per tutti i servizi di accesso locale forniti nel Resto d’Italia, si conferma invece il principio dell’orientamento al costo per la definizione dei relativi prezzi.

212. Ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi *wholesale*, l’Autorità adotta un approccio in continuità rispetto a quello impiegato nella delibera n. 348/19/CONS, come aggiornato nella delibera n. 132/23/CONS con riferimento alle condizioni economiche per gli anni 2022-2023. Tale approccio, che prevede di fissare i prezzi orientati al costo secondo una metodologia di tipo *bottom-up long run incremental cost* (BU-LRIC), appare in linea con il *framework* regolamentare degli obblighi di controllo di prezzo attualmente in vigore, definito in particolare con la Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione del 2013.

213. Tanto premesso, nell’Annesso 1 al Documento VI di consultazione pubblica (di cui alla delibera n. 152/23/CONS) si riportano i dettagli relativi all’aggiornamento degli *input* ed alla modifica di alcune delle impostazioni del modello di costo BU-LRIC (ad esempio, l’allineamento della vita utile della secondaria in rame e fibra, come già messo in consultazione con la delibera n.337/22/CONS, e la riduzione del numero di centrali), rispetto alla versione adottata da ultimo con la delibera n. 132/23/CONS. I valori dei canoni proposti ad esito dell’applicazione del modello di costo sono i seguenti (confrontati con i prezzi 2023):


<i>Servizio</i>	<i>Prezzi 2023</i>	<i>Prezzi 2024</i>	<i>Prezzi 2025</i>	<i>Prezzi 2026</i>	<i>Prezzi 2027</i>	<i>Prezzi 2028</i>
<i>Infrastrutture civili fino a 2 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	6,96	6,95	6,94	6,93	6,92	6,91
<i>Infrastrutture civili fino a 3 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	5,67	5,65	5,63	5,61	5,60	5,58
<i>Infrastrutture civili fino a 4 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,78	4,76	4,74	4,72	4,70	4,68
<i>Infrastrutture civili fino a 5 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,13	4,11	4,09	4,07	4,05	4,02
<i>Infrastrutture civili in adduzione €</i>	377,19	360,06	343,02	325,97	308,93	291,88
<i>Infrastrutture aeree (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,16	4,14	4,13	4,11	4,09	4,07
<i>ULL €/mese</i>	9,91	10,26	10,44	10,65	10,87	11,16
<i>SLU €/mese</i>	5,89	7,24	7,37	7,52	7,69	7,90
<i>Fibra primaria (IRU 15 anni) €</i>	1.874,38	1.889,70	1.905,02	1.920,33	1.935,65	1.950,97
<i>Fibra secondaria (IRU 15 anni) €</i>	1.314,72	1.346,67	1.378,63	1.410,58	1.442,53	1.474,49
<i>VULA FTTH GPON €/mese</i>	14,26	14,24	14,23	14,21	14,19	14,18
<i>VULA FTTH XGS-PON €/mese</i>	16,75	16,6	16,46	16,31	16,17	16,02
<i>VULA FTTC €/mese</i>	13,07	13,07	13,18	13,40	13,74	14,18
<i>Segmento Terminazione fibra €/mese</i>	2,50	2,45	2,39	2,34	2,29	2,23
<i>Segmento Terminazione rame €/mese</i>	0,51	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
<i>Semi-VULA FTTH GPON €/mese</i>	3,99	3,84	3,70	3,55	3,41	3,26
<i>Semi-VULA FTTH XGS-PON €/mese</i>	6,48	6,21	5,93	5,66	5,38	5,11
<i>Semi GPON €/mese</i>	10,28	10,41	10,54	10,67	10,80	10,93
<i>FULL GPON €/mese</i>	11,34	11,50	11,65	11,81	11,96	12,12

214. Con riferimento ai canoni dei servizi VULA C ed H si possono fare le seguenti considerazioni:

a) L'applicazione del modello evidenzia che – a differenza del passato – **l'architettura in fibra misto rame non rappresenta più l'architettura più efficiente e presenta condizioni economiche più onerose rispetto ai corrispondenti servizi di accesso in fibra ottica completa** (il costo da modello al 2028 del servizio VULA C risulta di €15,95). Allo stesso tempo nel presente ciclo regolamentare i servizi VULA su rete fibra misto rame avranno ancora un ruolo rilevante per il mercato e svolgeranno una sorta di vincolo di prezzo rispetto ai corrispondenti servizi di accesso su fibra al dettaglio ed all'ingrosso.

b) Si ritiene pertanto ragionevole, coerentemente con l'obiettivo di offrire un segnale al mercato neutrale ed efficiente, **fissare i prezzi dei servizi di accesso VULA-C sulla base della migliore tecnologia disponibile, e quindi sulla base di un prodotto VULA su architettura FTTH**. Per determinare il costo del VULA C si impone l'indifferenza (stesso costo efficiente) tra i due prodotti al 2028 e si deriva il VULA C sottraendo anno per anno il *Risk premium* dal prodotto H (nella misura di applicazione massima per anno, nullo al 2028);

c) Si propone uno **specifico glide path per calmierare ulteriormente gli effetti**. Nella figura che segue si fornisce una proposta per determinare i prezzi dei servizi VULA-C sulla base di uno specifico *glide path* che possa limitare gli aggravii di costo sulla rete FTTC, ancora preponderante a livello nazionale, fornendo agli operatori maggior tempo per preparare la migrazione verso le infrastrutture FTTH anche in ragione della maggiore diffusione e disponibilità delle stesse, che si concretizzerà nel corso del presente ciclo regolamentare. Si ritiene che gli incrementi di costo possano essere distribuiti in modo non uniforme nel corso degli anni oggetto della presente analisi di mercato, concentrando gli aumenti più rilevanti a partire dal 2026, anno in cui gli operatori infrastrutturati hanno dichiarato di trapiantare sostanzialmente la realizzazione dei piani di investimento privati e pubblici. In tale scenario, si propone di mantenere stabili i prezzi per il 2024 ed avallare incrementi via via crescenti a partire dal 2025, con un'accelerazione concentrata in particolare nel corso degli anni 2027 e 2028 quando la disponibilità delle infrastrutture VHCN sarà presente sulla totalità del territorio nazionale, secondo i piani dichiarati dagli operatori, e gli interventi pubblici saranno in fase di completamento.



d) Per imporre il *pricing* relativo tra i due servizi, **si riconosce dunque al servizio VULA FTTC un ruolo di prodotto “ancora” nel presente ciclo regolamentare, in**

quanto il servizio FTTC risulta essere ampiamente sostituibile con i servizi FTTH, anche per le caratteristiche tecniche della rete in rame italiana, di lunghezza mediamente inferiore alla media europea ed in grado, pertanto, di offrire servizi con prestazioni elevate ad una consistente parte delle linee attive coperte con FTTC. Con riferimento ai **contributi *una tantum***, tenuto conto degli efficientamenti già stabiliti nel corso del precedente periodo regolamentare, si ritiene non vi siano margini per ulteriori efficientamenti, anche alla luce anche del contesto di instabilità del livello di inflazione che si sta registrando negli ultimi anni. Fanno eccezioni i contributi relativi dei servizi SLU, ULL e VULA e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, che sono valutati, per gli anni 2024-2028, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS, in linea con quanto stabilito nel precedente periodo regolamentare.

215. Per le stesse motivazioni, si ritiene di confermare il valore del **costo orario della manodopera** approvato per il 2023 anche per il periodo regolamentare oggetto della presente analisi di mercato.

216. Nello specifico, nell'ambito della consultazione di cui alla delibera n. 337/22/CONS è emerso che i tassi di inflazione prospettici dal 2024 sono stimabili in circa il 2% l'anno; il tasso composto di inflazione al 2028 dovrebbe comportare un incremento di circa il 10% per il recupero dell'inflazione su questa componente di costo operativo, che incide principalmente sui costi *una tantum* ed in modo marginale anche sui canoni dei servizi.

217. Pertanto, si ritiene che, lasciando inalterato il costo orario della manodopera come già approvato nel procedimento prezzi 2023, di fatto si stia garantendo un ampio margine di efficientamento in termini reali del costo orario della manodopera, anche considerato il fatto che, ad esempio, l'indice FOI legato alle rivalutazioni monetarie dei prezzi al consumo tra il 2022 ed il 2023 ha subito una variazione composta misurata ad aprile 2023 del +14% in due anni³⁹. Nel corso dell'istruttoria potranno essere ulteriormente approfonditi i costi della manodopera anche attraverso *benchmark* di dati acquisiti dalle imprese di rete, oltre che dai dati di bilancio di TIM, al fine di meglio comprendere l'andamento del costo della manodopera alla luce del fenomeno inflattivo intervenuto negli ultimi due anni, ed ancora in corso.

218. In coerenza a quanto sopra rilevato, si ritiene opportuno mantenere inalterati anche la componente relativa agli impianti dei costi di collocazione (alimentazione e condizionamento) dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione, che per gli anni 2024-2028 sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2023. Analogamente si propone la stessa misura anche per i costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed

³⁹ <https://www.istat.it/it/archivio/30440>.

i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2024-2028, che si propone di fissare pari ai valori approvati per l'anno 2023.

219. Si richiama che sul tema dei costi degli impianti, previsti nell'ambito dei servizi di co-locazione, nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 132/23/CONS, alcuni operatori hanno richiesto che venga effettuata una revisione, tenuto conto che non vengono ricalcolati da molto tempo; in particolare, il costo delle batterie, secondo questi operatori, si è abbassato notevolmente negli ultimi anni e pertanto appare opportuna una revisione di tali costi, anche al fine di garantire la non discriminazione, il principio di orientamento ai costi e mantenere gli incentivi al *make or buy*. Su tale punto, fermo restando quanto sopra detto, si ritiene di acquisire nel corso del presente procedimento ulteriori elementi al fine di pervenire ad un aggiornamento di tali voci di costo.

220. Per la componente relativa all'energia elettrica dei costi di colocazione, questa è determinata secondo la seguente metodologia, in continuità con la delibera n. 132/23/CONS:

- TIM, a partire dal 1° gennaio 2024 applica il costo unitario dell'energia elettrica approvato per l'anno 2023, per poi aggiornarlo (previa comunicazione all'Autorità per le verifiche di competenza) trimestralmente sulla base delle fatture di Telenergia via via disponibili e riferite all'anno corrente. A seguito di tali aggiornamenti, TIM procederà, per i servizi di alimentazione e condizionamento forniti agli OAO, ad applicare i relativi conguagli, in positivo o in negativo a seconda dell'andamento corrente del costo unitario dell'energia elettrica.

221. Con riferimento al valore del WACC per il periodo 2024-2028, calcolato secondo la metodologia descritta nell'Annesso 1 del Documento V di cui alla delibera n. 152/23/CONS e in coerenza con la delibera n. 132/23/CONS, questo è fissato pari a 7,49%. Per quanto riguarda il valore del *Risk Premium*, anche per esso si conferma quanto stabilito nel procedimento di cui alla delibera n. 337/22/CONS, ossia che si ritiene che al 2028 la copertura in FTTH sarà ragionevolmente completata ed il *risk premium* inteso a remunerare l'opzione di investimento *wait and see* risulterà di fatto risolta per tutto il territorio nazionale, rendendo l'applicazione del *risk premium* non giustificata.

222. In merito ai canoni mensili, ai contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA, per gli anni 2024-2028, dei servizi di accesso locale FWA, si ritiene di confermare che essi vadano fissati da TIM/FiberCop sulla base del criterio del *retail minus* con una percentuale di riduzione pari al 30%, coerentemente con quanto stabilito ai sensi della delibera n. 111/21/CIR.

223. Con specifico riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi da imporre all'operatore SMP nel mercato 2B, l'Autorità, in ottica di continuità con la delibera n. 333/20/CONS, ritiene opportuno confermare la metodologia adottata nel precedente ciclo di analisi di mercato, consistente in un meccanismo di programmazione pluriennale dei

prezzi di tipo *network cap* per la definizione dei prezzi dei servizi *terminating* PDH/SDH e dei flussi di interconnessione. Si ritiene inoltre opportuno mantenere la differenziazione dei panieri di cui al ciclo precedente, tenendo conto della rimozione del paniere relativo ai segmenti terminali in tecnologia PDH, SDH ed *Ethernet over SDH*, con capacità minore o uguale a 2 Mbps.

224. In merito al valore delle X per i differenti panieri, si ritiene che, in considerazione delle recenti dinamiche inflattive (forte aumento e relativa instabilità del tasso di inflazione nell'ultimo biennio), sia opportuno garantire la stabilità dei prezzi, stabilendo pertanto dei valori nulli per le variazioni percentuali annuali, come meglio rappresentato nel Documento VI di consultazione pubblica.

225. Per quanto riguarda i contributi *una tantum* relativi ai servizi *terminating* PDH/SDH e dei flussi di interconnessione, si ritiene che questi debbano essere mantenuti invariati rispetto ai valori approvati per il 2023 per tutto il periodo oggetto della presente analisi, fermo restando quanto stabilito in merito al costo orario della manodopera; non si ritiene infatti vi siano margini per ulteriori efficientamenti, alla luce anche del contesto di instabilità del livello di inflazione.

226. Per i servizi *terminating Ethernet* su fibra ottica, si ritiene che i prezzi (canoni e contributi *una tantum*) vadano invece fissati sulla base dell'orientamento al costo, sulla base di un modello *bottom up* (con approvazione dei prezzi nell'ambito della valutazione annuale della relativa Offerta di Riferimento), in analogia a quanto stabilito nella precedente analisi di mercato.

227. Infine, l'Autorità conferma la necessità di definire previsioni specifiche per la regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di TIM, previsto dal c.d. Piano di *decommissioning* di TIM, approvato nell'ambito della delibera n. 348/19/CONS. A tal riguardo, in applicazione delle previsioni del Codice, l'Autorità ritiene opportuno adottare misure a salvaguardia del mercato e dei consumatori, ma anche al fine di incentivare la migrazione dei clienti finali dalla rete *legacy* verso le nuove tecnologie. In particolare, si ritiene necessario prevedere misure regolamentari che contemplino non solo il caso previsto nel Piano di *decommissioning* di TIM – ossia la dismissione di centrali locali – ma anche il caso in cui pur mantenendo attiva la centrale locale, viene dismessa la sezione primaria ed eventualmente anche quella secondaria della rete di accesso in rame che si sviluppa da tale centrale. In questo senso, le misure regolamentari che si propongono, descritte in dettaglio nell'Annesso 4 del Documento VI di cui alla delibera n. 152/23/CONS, si applicano a tutti gli scenari possibili di *decommissioning*, rappresentati nello stesso Annesso

6.2. Revoca degli obblighi regolamentari nei mercati dei servizi di accesso locale e di capacità dedicata all'ingrosso (1A e 2A) e dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (3b)

228. Come illustrato nel Documento V, l'Autorità ha riscontrato condizioni di concorrenza effettiva nei mercati 1A e 2A. Pertanto, l'Autorità intende rimuovere gli obblighi regolamentari attualmente in capo a TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS in tali mercati. Sebbene la revoca degli obblighi entri in vigore a far data dalla pubblicazione del provvedimento finale (di approvazione della presente analisi di mercato), si ritiene opportuno fissare, in linea con quanto previsto dall'art. 78, comma 5, un adeguato periodo di preavviso per i richiedenti accesso, stabilendo che fino al 31 dicembre 2024, i prezzi nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, dei predetti servizi, già attivati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, restino pari ai valori regolamentati per l'anno 2023.

229. Come illustrato nel Documento IV, l'Autorità non ha riscontrato la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso nei mercati rilevanti dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (3bA e 3bB). Tali mercati non risultano, dunque, più suscettibili di regolamentazione *ex-ante*. Per queste ragioni, l'Autorità revoca gli obblighi regolamentari attualmente vigenti in capo a TIM ai sensi della delibera n. 348/19/CONS. Secondo quanto previsto dall'articolo 78, comma 5, del Codice, l'Autorità intende assicurare alle parti interessate dalla revoca di tali obblighi un termine di preavviso appropriato. Pertanto, in tal caso, si prevede l'obbligo per TIM di continuare, fino al 30 giugno 2025, la fornitura dei servizi *bitstream* che, a tale data, sono già attivi, sulla base delle condizioni economiche nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, approvate dall'Autorità per l'anno 2023.

D6. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta dell’Autorità di confermare nei mercati 1B e 2B in capo a TIM i seguenti obblighi regolamentari di cui alla delibera n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS, con le modifiche descritte nel Documento VI dello schema di provvedimento e nei relativi Annessi (Annessi 1-4):

D6.1. obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile;

D6.2. obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; in particolare, si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta di: i) rimozione dell’obbligo di fornitura dei servizi WLR e di accesso al DSLAM; ii) estensione ai servizi di accesso VULA FTTH e semi-GPON del modello di disaggregazione della fornitura dei servizi di *provisioning* ed *assurance* attualmente vigente per i servizi ULL, SLU e VULA FTTC; riguardo alla disciplina relativa a SLA e penali si rimanda anche a quanto illustrato nell’Annesso 2.

D6.3. obbligo di trasparenza;

D6.4. obbligo di non discriminazione; in particolare, si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta di estensione del regime di *full equivalence* ai servizi di accesso alle infrastrutture civili.

D6.5. obbligo di separazione contabile (al riguardo si rimanda anche a quanto illustrato nell’Annesso 3);

D6.6. obbligo di contabilità dei costi (al riguardo si rimanda anche a quanto illustrato nell’Annesso 3);

D6.7. obbligo di controllo dei prezzi; in particolare, si chiede di fornire valutazioni in relazione all’orientamento dell’Autorità di introdurre un alleggerimento dell’obbligo di controllo dei prezzi nei Comuni Contendibili, nelle modalità descritte nel Documento VI, per i servizi VULA, semi-VULA, full-GPON e semi-GPON (mercato 1B) ed i servizi di capacità dedicata all’ingrosso (mercato 2B).

D7. Inoltre, in relazione all’obbligo di controllo dei prezzi, si chiede di fornire valutazioni sulla metodologia adottata per lo sviluppo del modello di costo utilizzato per il calcolo dei prezzi dei servizi per il quinquennio 2024-2028 e per il calcolo del WACC e del Risk premium, descritta nell’Annesso 1 Documento VI dello schema di provvedimento. Si richiede altresì di fornire indicazioni in merito ai costi degli impianti, previsti nell’ambito dei servizi di co-locazione.

D8. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla nuova proposta dell'Autorità - riportata nell'Annesso 4 al Documento VI - di regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di TIM e della relativa migrazione della clientela sulle nuove reti in fibra ottica.

D9. Si chiede di fornire valutazioni in relazione alla proposta di revoca degli obblighi regolamentari nei mercati dei servizi di accesso locale e di capacità dedicata all'ingrosso (1A e 2A) e dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (3b), in particolare in relazione al periodo di transizione previsto.

Esiti della consultazione pubblica e valutazioni dell'Autorità

230. La sintesi delle osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità sono riportate nel **capitolo 7 dell'Allegato A** alla presente delibera.

231. Considerati gli esiti della consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità, si conferma sostanzialmente il *set* di obblighi regolamentari da imporre nei mercati 1B e 2B in capo all'operatore TIM/FiberCop in quanto detentore di SMP, come proposti in consultazione pubblica, seppur introducendo alcune modifiche sui seguenti temi per tener conto anche di alcune osservazioni dei partecipanti alla consultazione pubblica, ritenute accoglibili dall'Autorità.

- a) Declinazione dell'Obbligo di accesso alle infrastrutture: si prevede la possibilità di valorizzare uno specifico contributo *una tantum* per remunerare gli eventuali oneri di bonifica delle infrastrutture aeree, l'accesso alle tratte di adduzione aeree con prezzi orientati al costo nonché un obbligo di TIM/FiberCop a negoziare le condizioni per l'accesso massivo.
- b) Declinazione dell'obbligo di accesso (servizi di accesso locale): si prevede l'obbligo di fornitura dei servizi semi-GPON, Full-GPON, P2P in secondaria e *End to End* a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo specifici schemi contrattuali proposti da TIM e verificati dall'Autorità.

Si stabilisce che l'Autorità vigili sul rispetto degli obblighi e monitori costantemente le transazioni del mercato sull'accesso ai servizi full-GPON. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'Organo di Vigilanza di TIM con riferimento agli aspetti di non discriminazione. Si stabilisce altresì la creazione di un Tavolo Tecnico permanente per vigilare sul rispetto degli obblighi e delle condizioni imposte e monitorare costantemente le transazioni del mercato sull'accesso ai servizi passivi in fibra (semi-GPON, Full-GPON, P2P e End to End) e si prevede che ai lavori del Tavolo Tecnico possano essere chiamati a partecipare i rappresentanti dell'Organo di Vigilanza di TIM.

- c) Modello di disaggregazione delle attività di provisioning ed assurance dei servizi di accesso locale: si prevede l'estensione del modello di disaggregazione delle attività di *provisioning* ed *assurance* ai servizi VULA FTTH, compatibilmente con gli esiti dei lavori dell'Unità per il Monitoraggio prevista dall'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS, che sarà riavviata al fine di facilitare l'attuazione di tale misura. In tale ambito, sarà discussa la modalità tecnica per l'estensione della disaggregazione ai servizi VULA FTTH. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità intende avvalersi dell'ausilio dell'Organo di Vigilanza di TIM, con riferimento agli aspetti di non discriminazione. Nello stesso ambito saranno concluse le attività, già avviate, necessarie ad individuare gli SLA e le Penali relativamente ai servizi già oggi gestiti attraverso la modalità di disaggregazione.
- d) Declinazione dell'obbligo di trasparenza: si prevede che TIM/FiberCop comunichi all'Autorità e pubblici i prezzi (non soggetti all'orientamento al costo) dei servizi offerti nei Comuni contendibili non necessariamente nelle Offerte di Riferimento (OR) ma sul proprio sito (portale *wholesale*). La pubblicazione deve essere fatta entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento finale e, per le successive revisioni annuali dei Comuni contendibili, entro due mesi dal provvedimento che definirà la nuova lista di Comuni. Inoltre, si prevede che le condizioni applicate per l'anno 2024 – una volta approvate nell'OR – retroagiscano alla data di pubblicazione del provvedimento finale di analisi di mercato e non al primo gennaio 2024. Circa la procedura di modifica delle OR in caso di circostanze eccezionali, si introduce la possibilità che, in considerazione della specificità e dell'impatto effettivo che la variazione dell'Offerta ha sul mercato, l'Autorità valuti, su istanza motivata di parte, eventuali deroghe alle tempistiche individuate dalla procedura *standard* attuale. Infine, si prevede la condivisione da parte di TIM di un piano di dettaglio in cui si precisano i Comuni e il numero di UIT di cui è prevista la realizzazione nell'anno successivo, secondo specifiche modalità.
- e) Declinazione dell'obbligo di non discriminazione: si prevede che l'Organo di Vigilanza presenti all'Autorità una proposta di integrazione e modifica dei KPI-nd; si prevede altresì che l'Autorità nella propria attività di vigilanza sul rispetto dell'obbligo di non discriminazione possa avvalersi dell'ausilio dell'Organo di Vigilanza di TIM.
- f) Declinazione dell'obbligo di controllo dei prezzi: si prevede che i prezzi dei servizi Semi-GPON, Full-GPON e P2P in secondaria (ed anche del servizio *End to End*), non siano orientati al costo, ma devono essere comunque non discriminatori, equi e ragionevoli. Pertanto, nei Comuni non contendibili restano orientati al costo i servizi di accesso alle infrastrutture civili, alla tratta di adduzione, al segmento di terminazione, i servizi di accesso all'ingrosso in rame e i servizi VULA e *terminating*. Invece, nei Comuni contendibili restano orientati al costo i prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture civili, alla tratta di adduzione, al segmento di terminazione ed i servizi in rame. I prezzi non orientati ai costi definiti da TIM/FiberCop devono comunque essere verificati dall'Autorità e, in coerenza con

i valori di costo desumibili dal modello di costo BU-LRIC, pubblicati sul sito dell'operatore e vigilati dall'Autorità.

Viene altresì previsto che, nei Comuni contendibili, per il periodo transitorio di 12 mesi successivi al provvedimento finale (o di 6 mesi dall'aggiornamento della lista dei Comuni) TIM/FiberCop pratici per le linee già attivate prezzi al massimo uguali a quelli del 2023, avendo quindi la facoltà di ridurli. Successivamente (ossia scaduto il periodo transitorio) TIM/FiberCop è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli.

È altresì prevista un'attività di monitoraggio annuale sul livello di copertura raggiunto dalla rete FTTH di FiberCop, al fine di verificare il rispetto sostanziale dei piani di copertura;

Circa il modello di costo, viene prevista una riduzione dei costi relativi alla fornitura dei servizi di alimentazione con "Fornitura con impianti di Telecom Italia" per i servizi di co-locazione nonché un *Glide path* di crescita graduale dei prezzi dei servizi SLU ed ULL. Vengono infine definiti i prezzi dei servizi di accesso alla tratta di adduzione aerea di TIM.

- g) Decommissioning: Si prevede una migrazione sempre verso la tecnologia più performante ove disponibile (FTTH) e una percentuale massima di centrali ULL per ogni lotto in dismissione dell'8%. La Fase di annuncio si intende avviata solo alla data di pubblicazione relativa delibera di approvazione dell'Autorità e si stabilisce la possibilità per TIM di proporre una centrale per l'annuncio anche se essa non è in grado di offrire una copertura al 100% con propria rete, laddove può comunque dimostrare la possibilità di copertura attraverso reti terze. Si prevede che l'Autorità possa avvalersi dell'Organo di Vigilanza di TIM nelle attività che è tenuta a svolgere per la verifica dei parametri di copertura e migrazione ai fini del *decommissioning*. Si prevede una frequenza massima annuale per la notifica all'Autorità di un lotto di centrali da dismettere, nel corso del primo trimestre dell'anno solare e *l'end of sale* dei servizi sulla centrale in *decommissioning* a partire dalla pubblicazione dell'annuncio. Si stabilisce inoltre l'estensione dell'applicazione delle previsioni relative ai contributi *una tantum* di migrazione a carico di TIM anche a prima dell'avvio della fase di annuncio e l'annullamento contributo di cessazione per migrazione verso altre reti. Si stabilisce che nel caso di clientela *business* o della PA, TIM garantisce una soluzione di atterraggio basata su rete in fibra o mista rame-fibra, oppure mediante tecnologia FWA ma con caratteristiche tecniche migliorative. Infine si prevede l'avvio di un'attività di monitoraggio delle attività svolte dagli operatori per procedere con la migrazione dei servizi e relativo Tavolo Tecnico.
- h) Revoca degli obblighi: si prevede un'estensione della durata del periodo di transizione verso la rimozione della regolamentazione per i mercati 1A e 2A e l'alleggerimento dell'obbligo di controllo dei prezzi per i Comuni contendibili dei mercati 1B e 2B a dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento finale

(rispetto alla data del 31 dicembre 2024 proposto in consultazione pubblica) e un'estensione a diciotto mesi del periodo transitorio per la revoca degli obblighi del mercato 3b (rispetto alla data del 30 giugno 2025 proposto in consultazione pubblica). Inoltre, si stabilisce che nel periodo di transizione i prezzi di riferimento sia per i mercati 1A e 2A sia per il mercato 3b (quelli approvati per l'anno 2023), per le linee già attivate al momento della pubblicazione del presente provvedimento, sono da intendersi come prezzi massimi. Infine, si prevede che nel corso del periodo di validità della presente analisi di mercato ci saranno momenti di "verifica" da parte dell'Autorità sull'effettiva permanenza delle condizioni di mercato sottostanti il paradigma regolamentare adottato nella presente analisi. Qualora nel corso delle suddette verifiche, si riscontri un mutamento significativo dello scenario di mercato e/o in caso di modifica significativa degli assetti organizzativi e societari di TIM/FiberCop, l'Autorità adotterà le opportune misure a tutela del mercato, in attesa che sia svolta una nuova di mercato.

Si revoca altresì, a partire dall'anno 2024, l'obbligo per TIM/FiberCop di fornitura dei servizi a capacità dedicata basati su tecnologie PDH, SDH e *Ethernet over SDH*, per tutte le velocità trasmissive (del mercato 2B). Si prevede un periodo transitorio di dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento, nel quale TIM è tenuta comunque a fornire e a mantenere gli accessi a capacità dedicata basati sulle suddette tecnologie già attivati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, alle condizioni tecniche ed economiche approvate dall'Autorità per il 2023.

232. Per i dettagli delle modifiche apportate alla proposta regolamentare sottoposta a consultazione pubblica si rimanda all'Allegato A ed al Documento VI della presente delibera.

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in merito allo schema di provvedimento della presente analisi coordinata che recepisce gli esiti delle consultazioni pubbliche di cui alle delibere n. 637/20/CONS e n. 152/23/CONS (parere S4876) trasmesso all'Autorità in data 22 febbraio 2024 (prot. n. 56239);

CONSIDERATO che l'AGCM ha formulato osservazioni essenzialmente sulle tematiche dello schema di provvedimento che ritiene possano maggiormente comportare, in potenza, effetti concorrenziali;

CONSIDERATO, in particolare, che l'AGCM condivide l'impianto generale dello schema di provvedimento ritenendolo equilibrato, a fronte di uno scenario di mercato complesso che vede, da un lato, la crescente dinamica competitiva innescata da alcuni anni dall'ingresso sul mercato di un operatore infrastrutturato concorrente di TIM e, dall'altro, la prospettiva della vendita del ramo di azienda di TIM riguardante la rete fissa che porterà ad un nuovo assetto competitivo del settore;

CONSIDERATO, a tale riguardo, che l'AGCM rileva che, in una simile fase di trasformazione del settore, appare necessario definire un quadro regolamentare aggiornato al fine di assicurare un elemento di certezza al mercato; l'AGCM, da questo punto di vista, ritiene dunque importante che l'Autorità concluda il presente procedimento di analisi di mercato che non deve essere interrotto in attesa del perfezionamento della vendita della rete di TIM. D'altro canto, l'AGCM rileva che non è comunque possibile ignorare la prospettiva dell'operazione di vendita della rete fissa di TIM e esorta l'Autorità a disegnare uno schema di delibera che includa un forte grado di dinamicità, riservando all'Autorità la possibilità di ovviare con tempestività all'esigenza di revisione del quadro di obblighi regolamentari che deriverà dalla separazione verticale di TIM;

CONSIDERATO che, in linea generale, l'AGCM condivide l'analisi dei mercati svolta dall'Autorità, ritenendo giustificato, alla luce dell'evoluzione della posizione di TIM e dei concorrenti diretti, la suddivisione – sia per il mercato 1 sia per il mercato 2 – tra aree del territorio ormai pienamente concorrenziali e aree invece in cui TIM è in grado di esercitare ancora un significativo potere di mercato, nonché la definizione di un impianto di rimedi differenziati a livello geografico con un alleggerimento dell'obbligo di controllo dei prezzi nei Comuni contendibili;

CONSIDERATO che l'AGCM auspica la previsione di meccanismi di revisione agile e periodica delle condizioni competitive dei Comuni contendibili, così da rimuoverli dai mercati 1B e 2B anche prima della fine dell'attuale ciclo di analisi dei mercati;

CONSIDERATO che, relativamente al mercato 2, l'AGCM – nel condividere la limitazione della selezione dei Comuni interessati alla differenziazione geografica in tale mercato ai soli Comuni che presentano un numero di linee attive nel mercato superiori a cinquanta linee nonché la dismissione degli obblighi regolamentari per i servizi di *terminating* su circuito SDH – suggerisce di riallineare i criteri per l'individuazione dei Comuni concorrenziali, per i quali viene rimossa la regolamentazione (mercato 2A), e quelli adoperati per l'individuazione dei Comuni contendibili nel mercato 2B, per esempio valutando un criterio relativo alla quota di TIM anche per la selezione dei Comuni contendibili (per i quali si utilizza unicamente un criterio di copertura della rete di Open Fiber);

CONSIDERATO che, sempre in relazione al mercato 2, l'AGCM – rilevando che lo sviluppo dei servizi digitali e la crescita abnorme dei flussi di dati che transitano su rete mobile, non consentono di escludere che i ponti radio possano non essere più idonei a soddisfare le crescenti esigenze trasmissive delle stazioni radio base – suggerisce di valutare per il futuro, l'opportunità di svolgere un'analisi sul grado di significativo potere di mercato per quanto riguarda i servizi di rilegamento in fibra ottica delle stazioni radio base delle reti mobili;

CONSIDERATO che, relativamente al mercato 3b, l'AGCM ritiene apprezzabile la previsione di un adeguato lasso temporale nel quale rimarranno validi i prezzi e le condizioni di offerta dei servizi in questione approvati per il 2023 e – pur rilevando che le linee *bitstream* riguardano un servizio all'ingrosso che non è trainante per la crescita

delle connessioni a banda ultralarga – considera nondimeno opportuno che l’Autorità prosegua un’attività di vigilanza sul confronto commerciale che si svolge in questo mercato; in particolare, l’AGCM ritiene necessario verificare la dinamica di mercato e di prezzi che si svilupperà sia durante sia una volta trascorsa la fase transitoria garantita dallo schema di delibera, specialmente con riferimento all’effettiva presenza di una diffusa offerta di servizi *bitstream* alternativa a quella di TIM;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda la declinazione dell’obbligo di controllo dei prezzi, l’AGCM apprezza la scelta dell’Autorità di trattare in modo diverso situazioni distinte e dunque condivide la rimozione degli obblighi regolamentari nei Comuni dove la penetrazione competitiva di Open Fiber è ormai consolidata e l’alleggerimento degli obblighi di controllo dei prezzi dei servizi di accesso nei Comuni “contendibili”, dove cioè è piuttosto avanzato il processo di sviluppo della concorrenza infrastrutturale ma non in misura ancora sufficiente a considerare possibile la rimozione degli obblighi regolamentari;

CONSIDERATO che, a tal riguardo, l’AGCM ritiene importante che, nelle more di un consolidamento del confronto concorrenziale per l’offerta dei servizi per i quali decade l’orientamento al costo, sia svolto un monitoraggio costante delle proposte commerciali di TIM e che dunque la transizione verso il definitivo abbandono dell’orientamento al costo sia accompagnata mediante un’attività di verifica costante del rispetto dei criteri di non discriminazione, equità e ragionevolezza; ciò vale soprattutto per i servizi di accesso offerti nei Comuni non contendibili e per i quali si rimuove l’orientamento al costo e dove TIM risulta disporre ancora di un considerevole potere di mercato;

RITENUTO, in relazione al suggerimento dell’AGCM di prevedere dei meccanismi di revisione agile e periodica delle condizioni competitive dei Comuni contendibili, che il presente provvedimento già prevede una revisione annuale della lista di tali Comuni proprio al fine di verificare costantemente l’evoluzione delle condizioni di concorrenzialità delle diverse aree geografiche dei mercati 1B e 2B e, dunque, di adeguare tempestivamente la regolamentazione più appropriata. Al riguardo, si specifica tuttavia che – anche in linea con le indicazioni della Commissione nella Raccomandazione sui mercati rilevanti e nella Raccomandazione *Gigabit* – i risultati della revisione annuale del livello di competitività dei Comuni appartenenti ai mercati riscontrati non concorrenziali (1B e 2B) andranno unicamente a modificare la lista dei Comuni contendibili, ma non a trasferire Comuni dai mercati 1B e 2B a quelli 1A e 2A (che presentano condizioni competitive significativamente e stabilmente diverse dal resto del Paese per tutto il periodo di riferimento dell’analisi di mercato). Non sarebbe infatti proporzionato ed in linea con il *framework* normativo vigente modificare il perimetro geografico dei mercati rilevanti durante il periodo temporale di riferimento dell’analisi, in quanto i confini geografici di tali mercati si basano su differenze delle condizioni competitive significative, sufficientemente stabili e durevoli nel tempo;

RITENUTO necessario – in relazione al suggerimento dell’AGCM di riallineare i criteri per l’individuazione dei Comuni concorrenziali (del mercato 2A) e di quelli

contendibili (del mercato 2B) – chiarire ulteriormente la metodologia di analisi sottostante la verifica dell’omogeneità geografica delle condizioni competitive del mercato 2. Al riguardo, si specifica che l’individuazione dei confini geografici dei mercati rilevanti sub-nazionali (2A e 2B) – visto l’impatto regolamentare conseguente, ossia la rimozione della regolamentazione *ex ante* dal mercato subnazionale caratterizzato dalla presenza di un’effettiva concorrenza (2A) – si basa su un’analisi del livello di concorrenza sia attuale (analisi della quota di mercato *wholesale* di TIM, peraltro molto rigorosa) sia potenziale (analisi del livello di copertura della rete alternativa). Invece, per l’individuazione dei Comuni contendibili del mercato 2B – ossia delle aree in cui l’operatore SMP è tuttavia soggetto a maggiori vincoli al proprio comportamento competitivo rispetto alle restanti aree del mercato – si ritiene esplicitivo, in continuità anche con quanto stabilito nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 333/20/CONS, il solo parametro di concorrenza potenziale (livello di copertura della rete alternativa), sebbene rafforzato attraverso l’utilizzo di un valore soglia più alto (copertura >70% contro il 60% utilizzato per l’individuazione del mercato subnazionale). Infatti, in tale mercato, l’indicatore quota di mercato può risultare meno significativo per la valutazione delle condizioni concorrenziali, in ragione del numero di linee esiguo e anche di una possibile instabilità delle quote di anno in anno. Al contrario, una copertura significativa di un Comune da parte di una rete alternativa aperta alla fornitura di servizi all’ingrosso fornisce, come criterio singolarmente applicato, l’evidenza di sufficienti vincoli diretti a potenziali comportamenti anti-competitivi dell’operatore SMP, in particolare all’adozione di prezzi eccessivi all’ingrosso. La copertura diffusa sul territorio comunale di almeno una rete alternativa garantisce infatti che la domanda di servizi ad alta qualità – espressa da clienti attivi nel settore *business* - possa essere soddisfatta da quest’ultima nel caso in cui vi siano comportamenti da parte dell’operatore SMP volti all’aumento dei prezzi all’ingrosso ed al dettaglio;

RITENUTO, anche in considerazione di quanto suggerito dall’AGCM, di confermare l’intenzione dell’Autorità di monitorare le dinamiche competitive del mercato 2 per verificare la sussistenza di condizioni che possano giustificare l’imposizione di una ulteriore regolamentazione di tipo *ex-ante* dei servizi di rilegamento in fibra ottica delle stazioni radio base delle reti mobili ai sensi dell’articolo 78 del Codice;

RITENUTO di concordare con l’AGCM sulla opportunità di continuare a monitorare l’evoluzione dell’assetto competitivo e delle dinamiche dei prezzi sul mercato 3b – anche eventualmente dopo il periodo transitorio previsto dal presente provvedimento, qualora le condizioni di mercato lo richiedano – e, dunque, di confermare l’intenzione dell’Autorità di analizzare lo stato dei piani di investimento di TIM/FiberCop e di infrastrutturazione degli OAO, al fine di accertare il verificarsi delle condizioni poste alla base della deregolamentazione dei servizi *bitstream* e di adottare le opportune misure a tutela del mercato, qualora nel corso delle suddette verifiche si dovesse riscontrare l’assenza delle suddette condizioni;

RITENUTO altresì di concordare con l'AGCM sulla necessità di effettuare un monitoraggio attento degli schemi contrattuali proposti da TIM per i servizi i cui prezzi non saranno più orientati al costo, soprattutto nei Comuni non contendibili;

RITENUTO, in tal senso, di confermare lo svolgimento da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza, di cui agli articoli 28 e 29 del presente provvedimento, del rispetto degli obblighi imposti in capo a TIM/FiberCop in relazione alla fornitura dei servizi semi-GPON, Full GPON, P2P ed *end to end* – anche con l'ausilio dell'Organo di Vigilanza di TIM con riferimento agli aspetti di non discriminazione – nonché di avviare un Tavolo tecnico permanente per la discussione e la risoluzione dei problemi di accesso alla rete al fine di agevolare il mercato nella infrastrutturazione;

VISTA la lettera della Commissione C (2024) 2581 final del 15 aprile 2024 relativa allo schema di provvedimento concernente l'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 89 del Codice, notificato alla Commissione europea ed agli Stati membri in data 14 marzo 2024 (Caso IT/2024/2497);

CONSIDERATO che la Commissione, sulla base dei documenti notificati e delle informazioni aggiuntive fornite dall'Autorità in data 26 marzo 2024 in risposta alla propria richiesta di informazioni del 21 marzo 2024, ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento finale ed ha formulato specifiche osservazioni in merito: i) all'analisi del mercato geografico; ii) agli approcci coerenti agli obblighi di controllo dei prezzi; iii) al WACC e iv) alle misure temporanee;

CONSIDERATO che la Commissione osserva che i criteri presi in considerazione dall'Autorità per individuare le aree concorrenziali nel mercato 2 comprendono solo i) il tasso di copertura raggiunto dall'operatore *wholesale only* e ii) la quota *wholesale* di TIM nel mercato laddove, nella scelta dei criteri per individuare i "Comuni contendibili" nel mercato 2B, viene preso in considerazione un unico criterio relativo al tasso di copertura raggiunto dall'operatore concorrente di TIM. Al riguardo, la Commissione osserva che, benché nel mercato 2 la quota di mercato possa essere alquanto soggetta a fluttuazioni, l'Autorità avrebbe già introdotto una mitigazione di tale effetto escludendo i Comuni con meno di 50 linee. Pertanto, la Commissione sostiene che includere la quota di mercato dell'operatore storico come indicatore delle dinamiche di mercato garantirebbe una maggiore coerenza e completezza nei criteri selezionati per la valutazione dei Comuni più competitivi del mercato 2B;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione osserva in generale che i criteri utilizzati per l'analisi geografica dei mercati e per la valutazione delle condizioni di concorrenza delle diverse aree rimangono piuttosto stringenti e che l'aspetto dell'analisi prospettica non è pienamente rispecchiato. La Commissione invita pertanto l'Autorità, contestualmente alla revisione annuale delle condizioni di concorrenza delle diverse aree per garantire la proporzionalità dei rimedi, a prevedere un meccanismo, come una revisione intermedia della definizione geografica del mercato, per far sì che la regolamentazione sia revocata nei mercati geografici che diventano effettivamente

competitivi nel tempo, in particolare laddove sia probabile che l'installazione di nuove reti continui rapidamente;

RITENUTO che – in relazione al suggerimento della Commissione di riallineare i criteri per l'individuazione dei Comuni concorrenziali (del mercato 2A) e di quelli contendibili (del mercato 2B) – sia al momento opportuno confermare la metodologia di analisi sottostante la verifica dell'omogeneità geografica delle condizioni competitive del mercato 2 utilizzata per le motivazioni già espresse in risposta all'analogo commento svolto dall'AGCOM, a cui si rimanda (pag. 74 e 75);

RITENUTO, in ogni caso, di accogliere l'invito della Commissione a prendere in considerazione – contestualmente alla revisione annuale delle condizioni di concorrenza delle diverse aree per garantire la proporzionalità dei rimedi – l'opportunità di una revisione intermedia della definizione geografica del mercato sempreché, nel frattempo, non sia stata avviata la nuova analisi di mercato sulla base del nuovo Progetto di separazione proprietaria della rete di TIM;

CONSIDERATO che la Commissione sottolinea che le ANR – nel valutare l'imposizione di potenziali obblighi normativi agli operatori SMP – dovrebbero considerare attentamente gli accordi commerciali che sostengono lo sviluppo di reti VHC e agevolano una concorrenza sostenibile nei mercati a valle, i quali dovrebbero essere valutati caso per caso tenendo conto dei diversi fattori, compresi quelli che incidono sul rischio di investimento, indipendentemente dagli impegni di coinvestimento di cui all'articolo 76 del Codice;

CONSIDERATO che, al riguardo, la Commissione prende pertanto atto dell'approccio flessibile dell'Autorità sui contratti di accesso esistenti per i prodotti passivi, che consentono ai richiedenti l'accesso di condividere parte del rischio di investimento attraverso prezzi di accesso all'ingrosso differenziati in base al livello di impegno scelto. La Commissione sottolinea tuttavia che tale approccio dovrebbe tenere conto delle tempistiche e dei processi già intrapresi in relazione al regime di coinvestimento di TIM, da cui tali contratti derivano. La Commissione osserva inoltre che gli investimenti in accesso passivo da parte di operatori alternativi garantiscono un ambiente competitivo più stabile e diversificato e dovrebbero pertanto essere promossi. A tale riguardo la Commissione suggerisce all'Autorità di prendere in considerazione di verificare che, per garantire che tali richieste di accesso siano soddisfatte, siano attuate condizioni infrastrutturali adeguate. In tale contesto la Commissione invita l'Autorità a fissare un calendario chiaro per valutare che le condizioni dei contratti di accesso siano eque e ragionevoli al fine di garantire agli operatori del mercato maggiore certezza, prevedibilità e trasparenza;

RITENUTO opportuno – alla luce dei commenti della Commissione – definire tempistiche specifiche che assicurino maggiore certezza e trasparenza dell'offerta da parte di TIM/FiberCop dei servizi passivi su rete FTTH secondo gli schemi contrattuali prescelti. A tal fine si ritiene congruo stabilire che TIM/FiberCop, entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, debba comunicare all'Autorità e

pubblicare sul proprio sito lo/gli schema/i contrattuale/i, proposto/i al mercato, sottostanti ai contratti già conclusi (eventualmente rinegoziati) o da concludere. Successivamente, ogni tre mesi, TIM/FiberCop deve comunque comunicare e pubblicare ogni altro eventuale contratto che avrà stipulato o eventuali ulteriori schemi contrattuali che intende proporre al mercato;

CONSIDERATO che la Commissione ha fornito alcune osservazioni in merito all'obbligo di controllo dei prezzi, ed in particolare sui temi della flessibilità dei prezzi del VULA-H e delle garanzie di recupero dei costi, come di seguito indicato. Sulla proposta di utilizzare il VULA FTTC come prezzo àncora, la Commissione ritiene, in linea di principio, che si tratti di un approccio adeguato e che la flessibilità dei prezzi, se sviluppata in conformità alla pertinente metodologia, potrebbe in linea di principio essere imposta anche sui servizi FTTH indipendentemente dalla segmentazione geografica delle misure, in un approccio più armonizzato anche rispetto a quanto proposto per i servizi passivi. La Commissione osserva come il modello di costo aggiornato comporti un aumento dei prezzi dei servizi FTTC e una stabilità a lungo termine dei prezzi FTTH. Al fine di promuovere la transizione verso la migliore tecnologia disponibile, l'Autorità fissa i prezzi FTTC sulla base del VULA FTTH, e definisce uno specifico percorso di transizione per ridurre gli effetti dell'aumento del VULA-C, considerata la rilevanza che questo prodotto ha per gli operatori del mercato;

CONSIDERATO che la Commissione sottolinea che, in linea di principio, tale misura potrebbe essere incentivante quando, ad esempio, al prezzo orientato ai costi viene aggiunta una maggiorazione per agevolare la migrazione verso l'FTTH e che, laddove invece non sia prevista tale maggiorazione, questo meccanismo potrebbe non garantire l'adeguato recupero dei costi. Al riguardo, la Commissione riconosce che le ANR dovrebbero tenere conto del principio della trasparenza e della prevedibilità normativa e della necessità di garantire la stabilità senza fluttuazioni significative dei prezzi di accesso orientati ai costi, osservando tuttavia che tali principi dovrebbero essere equilibrati al fine di garantire un adeguato recupero dei costi dei servizi forniti;

CONSIDERATO che la Commissione invita pertanto l'Autorità a riconsiderare il suo approccio, anche in vista della valutazione relativa alla futura notifica della separazione di TIM, e a garantire che siano assicurati un adeguato recupero dei costi e il mantenimento degli incentivi alla migrazione verso i servizi FTTH. La Commissione osserva inoltre che, quando il prezzo àncora è fissato conformemente alla Raccomandazione, l'Autorità dovrebbe valutare l'adeguatezza e la proporzionalità degli obblighi e, alla luce delle misure complessive imposte, considerare di consentire una maggiore flessibilità dei prezzi sulle VHCN;

OSSERVATO che, in sintesi, la Commissione nella sua valutazione sostanzialmente svolge due principali commenti tra loro correlati: *i*) i prezzi per i servizi VULA-C sono stati determinati attraverso un *glide path* in luogo di uno stretto orientamento ai costi anno per anno come desumibile dall'applicazione del modello e tale circostanza potrebbe non garantire annualmente un pieno recupero dei costi; *ii*) la

possibilità di considerare il prezzo del servizio VULA-C come ancora per i servizi VHCN ed in tale prospettiva poter prevedere una maggiore flessibilità sui prezzi dei servizi di accesso;

OSSERVATO altresì che la Commissione prende in ogni caso atto che la proposta dell'Autorità, pur nella revisione in aumento dei costi sottostanti alla fornitura dei servizi in rame, ha lo scopo, con riferimento in particolare al primo punto, di ridurre gli impatti degli aumenti di prezzo previsti e distribuirli in modo non uniforme nel periodo regolamentare in modo da garantire che gli stessi siano funzionali ad un incentivo alla migrazione verso i servizi VHCN, proprio quando le coperture e gli investimenti sulle reti VHCN saranno in dirittura d'arrivo (ovvero negli anni 2026-2028, secondo i piani di copertura);

CONSIDERATO che l'approccio dell'Autorità segue una logica informata ai principi di trasparenza, prevedibilità e garanzia di stabilità senza fluttuazioni significative dei prezzi di accesso sottoposti al controllo dei costi, proprio come richiesto dalla Commissione, e che la ponderazione nell'applicazione di tali principi – alla luce sia dell'orientamento ai costi per il prodotto ancora, sia della possibilità di garantire flessibilità sui prezzi dei servizi VHCN – debba tener conto delle dinamiche concorrenziali in atto nonché degli effetti della potenziale separazione di TIM;

RITENUTO a tal riguardo di ribadire quanto già riportato nel documento notificato, in ragione della peculiarità del quadro concorrenziale nel mercato italiano che vede una concorrenza infrastrutturale emergente, esercitata da un operatore *wholesale only* che ha effettuato investimenti specifici in VHCN e non da parte di soggetti verticalmente integrati, come accade nella maggior parte dei paesi europei. L'Autorità ha dunque valutato nel provvedimento il fatto che il prodotto FTTC possa essere, nel presente ciclo regolamentare, un prodotto ancora ritenendo, tuttavia, che non vi siano le condizioni per stabilire la flessibilità dei prezzi del VULA FTTH, indipendentemente dalla segmentazione geografica, in quanto essa potrebbe disincentivare l'adozione dei servizi FTTH e ridurre gli incentivi agli ulteriori investimenti ancora da realizzare. In particolare, nelle aree dove Open Fiber sta concludendo gli investimenti – e che per tale ragione non sono ancora incluse nei Comuni contendibili – la flessibilità dei prezzi per il servizio VULA FTTH offerto da TIM/FiberCop porterebbe verosimilmente ad un abbassamento dei prezzi, comportando l'avvio di rinegoziazioni dei contratti in corso con operatori diversi da TIM da parte degli *access seekers*, alla luce delle mutate e migliorate condizioni di offerta. Ciò porrebbe a rischio gli investimenti dell'operatore *wholesale-only* e rallenterebbe il *take-up* dei servizi, alla luce delle aumentate tempistiche di contrattazione, con effetti sulle dinamiche concorrenziali. Nelle aree dove è invece presente solo TIM/FiberCop con la propria rete VHC, la flessibilità si potrebbe tradurre in un aumento dei prezzi all'ingrosso, che a loro volta disincentiverebbero il *take-up* dei servizi su rete FTTH, anche alla luce dell'assenza di una maggiore *willingness to pay* da parte dei consumatori verso i servizi a maggiore qualità;

RITENUTO pertanto che, per quanto detto, appare prematura l'attuazione di una maggiore flessibilità generalizzata sui prezzi FTTH (ulteriore alle aree maggiormente contendibili), la quale potrà essere comunque riesaminata dall'Autorità nei successivi provvedimenti che analizzeranno le eventuali condizioni mutate di mercato, anche in vista della valutazione relativa al nuovo Progetto di separazione di TIM, come sottolineato dalla Commissione stessa;

OSSERVATO inoltre che, in merito alle garanzie di recupero dei costi, l'applicazione puntuale dei costi sostenuti *ex novo* per una rete in rame porterebbe ad un valore di costo per il servizio VULA-C nel 2028 del 21% superiore al prezzo fissato per il 2023. Questo prezzo, se applicato, non consentirebbe un recupero dei costi efficienti (ai sensi della Raccomandazione), in quanto sarebbe superiore al prezzo di una rete di tipo FTTH, più efficiente, e fornirebbe un segnale non neutrale di *make or buy* al mercato. Diversamente, l'aver fissato il prezzo del VULA-C in maniera da farlo convergere in maniera graduale, al fine di limitare le variazioni di prezzo annuali, al valore di prezzo del VULA-H, consente di garantire, anche in ottica prospettica, il recupero degli investimenti da parte dell'operatore regolato, tenuto conto della progressiva migrazione dei servizi verso la nuova rete FTTH in corso di completamento. Allo stesso tempo lo spazio economico fissato tra i servizi FTTH ed FTTC anche attraverso l'uso di un *glide path* dei prezzi in luogo di un'applicazione anno per anno del modello, consente di garantire ancora un premio per il rischio aggiuntivo, in particolare per i primi anni di validità della presente analisi di mercato, al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture FTTH in linea con la necessità di completamento della copertura, come del resto previsto dal quadro regolamentare comunitario;

RITENUTO pertanto che nel presente provvedimento vi siano le opportune garanzie di recupero dei costi dei servizi offerti da TIM, considerate nell'intero periodo regolamentare, bilanciando la significatività attuale dei prodotti di accesso in rete mista rame-fibra con l'incentivo alla migrazione verso reti VHC;

CONSIDERATO che con riferimento al WACC la Commissione ha osservato che, in analogia a quanto indicato in casi precedenti, un rapido aumento dell'inflazione potrebbe giustificare un calcolo del WACC diverso rispetto alla metodologia indicata nella comunicazione della Commissione sul WACC, ma che tuttavia le attuali previsioni economiche non giustificano chiaramente tale scostamento. La Commissione rileva pertanto che in un contesto macroeconomico instabile la fissazione del WACC su base annuale potrebbe aiutare le ANR a reagire a rapidi cambiamenti che incidono sul suo valore. In linea con le osservazioni precedentemente rivolte all'Autorità su tale tema, la Commissione invita pertanto l'Autorità a rivedere il suo approccio, sottolineando che l'armonizzazione della metodologia WACC mira a incentivare gli investimenti e a creare condizioni convergenti per gli investimenti nelle reti di comunicazione elettronica in tutta l'UE, contribuendo in tal modo all'emergere di un mercato unico europeo;

RITENUTO opportuno a tale proposito, precisare quanto segue:


- L'Autorità ha individuato il WACC in continuità con il procedimento di cui alla delibera n. 132/23/CONS, e considera l'approccio adottato in grado di mediare le differenti posizioni del mercato espresse nell'ambito della consultazione pubblica, che vede i contrapposti interessi di chi realizza gli investimenti e dei richiedenti accesso. In particolare, l'Autorità ribadisce che la metodologia adottata è pienamente in linea con le indicazioni della *Notice* sul WACC, in quanto i calcoli per tutti i parametri sono coerenti con le stime effettuate dal Berec nell'ultimo report disponibile alla data della consultazione pubblica. L'Autorità ha altresì verificato che le stime effettuate siano efficienti nell'ambito del quadro teorico-argomentativo della *Notice* che riflette le aspettative di rendimento, nel settore delle comunicazioni elettroniche, di un investitore marginale di medio lungo periodo;
- La prospettiva dell'investitore marginale di medio lungo periodo è visibile dal fatto che le medie delle serie storiche sui parametri sono tutte tarate su un orizzonte temporale di 5 anni in combinazione con un calcolo del valore dell'*Equity Risk Premium* individuato sulla base di una media aritmetica dei dati storici di lungo periodo⁴⁰. L'utilizzo di medie dei parametri su un orizzonte temporale più corto avrebbe infatti offerto una rappresentazione del rischio atteso di un investitore maggiormente speculativo;
- Nella metodologia prevista dalla *Notice*, che offre la cornice di riferimento per le scelte tecniche di calcolo, la prospettiva dell'investitore marginale è ulteriormente rafforzata nelle indicazioni espresse rispetto al tema dell'inflazione. Infatti, un investitore marginale nelle sue scelte di investimento ha lo scopo di essere remunerato almeno per il livello di inflazione prospettico atteso⁴¹. In particolare, al punto 61 della *Notice* si cita espressamente il fatto che l'investitore massimizza "*inflation-adjusted or real returns*" ed in tale prospettiva l'Autorità ha adottato nella metodologia di costo un WACC nominale senza includere un aggiustamento per l'inflazione nella RAB. Al punto 63 della *Notice* la Commissione chiarisce che l'inflazione rilevante da includere

⁴⁰ La media aritmetica è lo stimatore più adeguato al fine di offrire una rappresentazione dell'ERP atteso da un investitore marginale che compie le sue scelte di investimento oggi, (E. Jacquier, A. Kane, A. Marcus "*Optimal Estimation of the Risk Premium for the Long Run and Asset Allocation: A Case of Compounded Estimation Risk*" Journal of Financial Econometrics 2005 vol. 3 No 1, 37-55).

⁴¹ Sul tema di quale livello di inflazione considerare, la Commissione ha seguito i suggerimenti espressi nel rapporto Brattle per la CE "*Review of approaches to estimate a reasonable rate of return for investments in telecoms networks in regulatory proceedings and options for EU harmonization*", ribaditi nell'ambito dello SWD della Comunicazione sul WACC.

nel WACC sia quella di tipo *forward-looking*⁴². Il Berc, nel suo report annuale, riporta l'ultimo valore rilevante pubblicato dalla BCE quale indice di inflazione adeguato di tipo *forward looking* per i paesi dell'Eurozona;

- L'Autorità ha quindi verificato che il tasso di inflazione rappresentato nei rendimenti nominali dei BTP decennali (*break even inflation rate*) sull'orizzonte temporale considerato dal Berc, nel report disponibile alla data della consultazione pubblica, fosse congruente con un tasso di inflazione prospettico di lungo periodo in linea con i valori spot, identificato nel 2%;
- Di seguito si riporta il *Break even Inflation rate* a 10 anni su dati settimanali per l'Italia sino al 17/04/2024⁴³. Si riporta per completezza la serie storica degli ultimi 10 anni al fine di comprendere come l'attuale contesto macroeconomico sia strutturalmente differente rispetto al passato. Si osserva che anche su dati 2024 più aggiornati rispetto a quelli considerati nell'ambito della consultazione pubblica, l'andamento dell'inflazione prospettica a 10 anni risulta sempre in linea con il valore considerato nel presente provvedimento intorno al 2%, in contro tendenza con quanto riscontrato negli anni pre-2021 quando l'inflazione prospettica risultava attestata a livelli particolarmente più bassi in generale sotto l'1%⁴⁴;



⁴² “The Commission considers it appropriate to use a Eurozone-wide inflation estimate for Eurozone Member States; for non-Eurozone Member States national inflation estimates may be justified. In both cases, forward-looking estimates are more appropriate and ideally cover a period equal to the 10-year maturity of government bonds used to estimate the RFR. In practice 10-year inflation forecasts are rarely available, thus shorter term forecasts may be used (e.g. inflation forecast 5 year ahead by ECB)”

⁴³ Indice GILGBE10.

⁴⁴ Si osserva che tutto il 2024 presenta valori di inflazione prospettica ancora in crescita, anche in ragione di tensioni internazionali sopraggiunte proprio nei primi mesi del 2024, legate a potenziali prospettive di incremento dei costi delle materie prime e tensioni legate alle guerre.

- Tanto premesso, l’Autorità conferma tutte le stime effettuate sulla base dei dati disponibili più recenti prodotti dal Berc come calcolati nel report Bor(23)90, in linea con il documento notificato alla CE in quanto, come ben visibile, gli aggiustamenti al RFR nominale calcolato dal Berc per tenere conto di un valore atteso dell’inflazione pari al 2%, riflettono le attuali condizioni macroeconomiche in ottica *forward looking*; con le attuali evidenze, un approccio differente non rispetterebbe un principio di efficienza del WACC stesso, andando a sottostimare il rendimento atteso, e mancherebbe l’obiettivo di garantire gli adeguati incentivi agli investimenti;
- Con riferimento infine alle osservazioni della Commissione circa il fatto che in un contesto macroeconomico instabile la fissazione del WACC su base annuale potrebbe aiutare le ANR a reagire a rapidi cambiamenti che incidono sul suo valore, l’Autorità ritiene che l’approccio adottato sia in linea con la prassi da sempre seguita dalla stessa Autorità nella stima del WACC nell’ambito di un ciclo regolamentare di analisi di mercato, e più in generale nelle circostanze in cui viene fissato il prezzo di diversi servizi di accesso per più anni. Infatti, il WACC, come noto, è un parametro molto rilevante ai fini della definizione delle condizioni economiche dei servizi orientati al costo (la variazione di un punto di WACC incide tra il 5% ed il 10% sui prezzi finali dei servizi di accesso). Il beneficio di disporre di un unico WACC su un orizzonte temporale di medio lungo periodo ha una chiara efficacia rispetto ai principi di predicibilità, stabilità e consistenza nell’orizzonte temporale dell’analisi di mercato. Al contrario, un aggiornamento annuale del WACC, pur consentendo di ponderare maggiormente il principio di “efficienza”, nella misura in cui il WACC verrebbe aggiornato con gli ultimi dati disponibili, esporrebbe i prezzi regolamentati a variazioni annuali note – sia all’operatore SMP che ai richiedenti accesso – solo nel corso dell’anno stesso di applicazione. In ogni caso, le attuali condizioni macroeconomiche non consentono di affermare che il WACC in futuro possa subire un significativo andamento in crescita o in decrescita, giustificando un aggiornamento annuale a discapito della trasparenza e della predicibilità;
- Peraltro, nello scenario competitivo italiano dove gli investimenti nelle reti VHCN sono ancora in corso e dove il *take-up* sulle stesse risulta ancora limitato, un quadro regolamentare predicibile offre adeguate garanzie sia ai soggetti investitori che ai richiedenti accesso al fine di pianificare in modo adeguato investimenti e scelte di acquisto, in un orizzonte temporale sufficientemente lungo. L’aggiornamento annuale del WACC, invece, potrebbe minare gli stessi incentivi previsti dalla metodologia di costo BU-LRIC, in virtù di aspettative indotte dall’andamento contingente di breve periodo;

- La coerente applicazione della metodologia prevista dalla *Notice*, come condotta nel presente provvedimento, ha peraltro il beneficio di garantire un andamento generalmente stabile del parametro del WACC⁴⁵;
- È opportuno inoltre considerare che il WACC attualmente stimato è alla base della determinazione dei costi non solo dei servizi completamente in rame ma anche dei servizi VHCN e di quelli fibra misto rame, che fungono da àncora per i servizi in fibra. In tale prospettiva, il rischio di una sottostima non efficiente del “*legacy WACC*” avrebbe un impatto più rilevante rispetto ad un contesto di flessibilità dei prezzi dei servizi FTTH con particolare riferimento agli incentivi agli investimenti e alla migrazione;

RITENUTO in ogni caso che, qualora si rivelasse necessario per tener conto delle condizioni macroeconomiche che dovessero modificarsi significativamente, l’Autorità rivaluterà il WACC nell’ambito dell’analisi del nuovo Progetto di separazione della rete di TIM;

CONSIDERATO da ultimo che la Commissione concorda con la necessità di istituire un quadro regolamentare rinnovato, al fine di fornire al settore una valutazione aggiornata delle condizioni di concorrenza, ma riconosce anche che la futura valutazione della separazione della rete porterà a una nuova struttura concorrenziale del mercato italiano delle telecomunicazioni che richiederà un adeguamento della regolamentazione vigente, compresa la designazione dell’operatore SMP. In tale contesto la Commissione osserva che la designazione dell’operatore SMP dovrebbe normalmente seguire la procedura di cui all’articolo 67 del Codice. La Commissione, con riferimento all’articolo 32, paragrafo 10, del Codice, che consente alle ANR di adottare misure temporanee in caso di circostanze eccezionali e qualora sussistano urgenti motivi di agire, sottolinea che, nel caso di specie le circostanze eccezionali e gli urgenti motivi di agire non si sono ancora concretizzati, in quanto vi sono ancora incertezze in merito alle circostanze oggettive e soggettive della separazione di rete di TIM. La Commissione riconosce che tali condizioni potrebbero verificarsi con la chiusura dell’acquisizione della rete di TIM e invita pertanto l’Autorità a seguire la procedura già stabilita dal Codice e a notificare eventuali misure temporanee una volta che le circostanze previste dal Codice diventeranno chiare e concrete, al fine di garantire che non vi sia alcuna lacuna normativa derivante dal trasferimento degli attivi della rete;

RITENUTO che, ai fini dell’individuazione dell’operatore SMP a seguito del nuovo progetto di separazione proprietaria della rete di TIM, l’Autorità intende procedere seguendo la procedura indicata dall’art. 67 del Codice e, in caso dovessero verificarsi i

⁴⁵ Ciò risulta anche dal fatto che il WACC stimato per il 2023 nel procedimento di cui delibera n. 132/23/CONS è risultato sostanzialmente in linea con quello considerato nel presente provvedimento, data la stessa metodologia applicata in coerenza con la *Notice* che rappresenta l’investitore marginale di medio lungo periodo.

presupposti, fare uso di misure temporanee di cui all'articolo 32, paragrafo 10, del Codice;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

TITOLO I – DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE E CENTRALE ALL'INGROSSO IN POSTAZIONE FISSA E DEI SERVIZI DI CAPACITÀ DEDICATA ALL'INGROSSO E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a. "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b. "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*";
- c. "operatore notificato": l'operatore identificato, ai sensi degli artt. 74 e 78 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
- d. "operatore alternativo": un'impresa, diversa dall'operatore notificato (*Other Authorised Operators* o OAOs), autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
- e. "clienti residenziali": le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto;
- f. "clienti non residenziali": le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;



- g. “servizi correlati”: i servizi associati alla funzione d’uso dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, ovvero quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche;
- h. “rete locale”: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell’abbonato) al permutatore o ad un impianto equivalente nella centrale locale della rete pubblica di comunicazioni elettroniche;
- i. “sottorete locale”: una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete (tipicamente nella sede dell’abbonato) ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete pubblica locale di comunicazioni elettroniche (tipicamente di giunzione tra rete primaria e secondaria);
- j. “centrale locale”: edificio o locale ove sono presenti gli apparati attivi (quali gli OLT) di moltiplicazione, commutazione, conversione ottico/elettrico e passivi (quali gli ODF) di connessione e permutazione delle linee in fibra ottica;
- k. “reti di accesso di nuova generazione (NGAN)”: reti di accesso che si basano in tutto o in parte su elementi ottici e in grado di fornire servizi d’accesso a banda ultra-larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore velocità trasmissiva di picco e una maggiore banda media garantita) rispetto alle reti di accesso a banda larga di base intese come quelle realizzate esclusivamente su portante in rame;
- l. “punto di concentrazione”: un punto della rete equipaggiato per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
- m. “servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame”: l’insieme dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso condiviso alla rete locale in rame e di accesso alla sottorete in rame, di servizio di accesso disaggregato virtuale, di servizio di *unbundling* dati, di servizio di *unbundling* virtuale;
- n. “servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale” (c.d. *full unbundling* o ULL): fornitura dell’accesso alla rete locale dell’operatore di accesso con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- o. “servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale” (c.d. *sub-loop unbundling* o SLU): il servizio consistente nella fornitura dell’accesso alla sottorete locale in rame dell’operatore di accesso con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- p. “servizio di accesso disaggregato virtuale (c.d. VULA)”: il servizio consistente nella fornitura dell’accesso virtuale alla rete locale che comprende la fornitura della capacità trasmissiva dalla sede dell’abbonato alla centrale locale della rete in fibra, per mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna *Ethernet*;

- q. “servizio di accesso condiviso (c.d. *shared access*)”: fornitura dell’accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla rete locale dell’operatore di accesso; la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura di servizi di fonia vocale;
- r. “servizio di *unbundling* dati”: fornitura dell’accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla rete locale dell’operatore di accesso. In questo caso la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi di fonia vocale;
- s. “servizio di co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi, presso le centrali dell’operatore notificato e presso i punti di concentrazione (include anche i correlati servizi di alimentazione e condizionamento);
- t. “servizio di prolungamento dell’accesso in fibra ottica”: il servizio che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell’operatore notificato di un cavo in fibra ottica tra una centrale locale dell’operatore di accesso ed un centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore oppure tra una centrale locale ed un’altra centrale locale verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell’accesso presso il centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore di pertinenza della prima centrale locale;
- u. “servizio di accesso alla fibra spenta”: il servizio di fornitura e manutenzione di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhauling*; il servizio include l’uso delle infrastrutture civili correlate per l’accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;
- v. “servizi accessori all’accesso disaggregato alla rete locale”: comprendono i servizi di co-locazione (con fornitura di energia e condizionamento), di prolungamento dell’accesso con portante in fibra;
- w. “servizio di manutenzione correttiva”: le attività di intervento per la risoluzione di problemi tecnici richieste attraverso una segnalazione di “guasto” da parte del cliente finale (attività di *assurance*);
- x. “stadio di linea aperto ai servizi di accesso disaggregato”: stadio di linea della rete di TIM per il quale almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna dello stadio di linea e sono attive almeno 50 linee in modalità *unbundling/shared access* ai clienti finali;
- y. “*Wholesale Line Rental*” (di seguito WLR): il servizio di vendita del canone all’ingrosso;
- z. “servizio *bitstream* (o di flusso numerico)”: il servizio consistente nella fornitura da parte dell’operatore di accesso alla rete di comunicazione elettronica pubblica

fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o *Internet Service Provider* (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga o ultra-larga all'utente finale;

- aa. “DSLAM”: l'apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla multiplazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;
- bb. “accesso al DSLAM”: accesso locale alla rete in rame tramite *kit* di consegna *Ethernet* presso la centrale di attestazione del cliente;
- cc. “infrastruttura di posa di *backhaul* (passivo)”: Minitubo all'interno dell'Infrastruttura di Posa di TIM il cui Tracciato si stende tra il pozzetto "uno" di una centrale locale (SL, Stadio di Linea) di TIM (compreso il caso in cui lo SL coincide con una centrale SGU) e il pozzetto "uno" della centrale a cui è direttamente interconnessa (centrale di livello gerarchico "superiore");
- dd. “fibre ottiche di *backhaul* (passivo)”: fibre ottiche che originano da una centrale locale (Stadio di Linea) di TIM (compreso il caso in cui lo SL coincide con una centrale SGU) e terminano presso un'altra centrale della rete di TIM a cui è direttamente interconnessa (centrale di livello gerarchico "superiore");
- ee. “*Optical Distribution Frame* (ODF)”: l'apparato passivo di attestazione e permutazione delle fibre ottiche (permutatore ottico), collocato nella centrale locale della rete di accesso NGA; allo stesso sono attestati, da un lato, le fibre ottiche collegate agli apparati attivi di centrale, *inter alia* gli OLT, e, dall'altro lato, le fibre ottiche, dedicate o condivise, su cui sono attestati gli utenti finali;
- ff. “*Optical Line Termination* (OLT)”: apparato attivo di terminazione della linea ottica, presente nella centrale locale, che si interfaccia con più apparati ONU o ONT della rete di accesso e che allo stesso sono attestati. Tale apparato implementa, in una rete NGA, tra le altre, le funzionalità di conversione ottico-elettrica (O/E) dei segnali, demodulazione, controllo, multiplazione dei flussi dati degli utenti finali allo stesso attestati, tenuto conto dei previsti *standard* internazionali (quali, ad esempio, G-PON, XG-PON, EPON, ed evoluzioni). A seconda che si tratti di una architettura punto-punto o punto-multipunto una porta dell'OLT controlla una ONT o più (ad oggi fino a 128 su distanze di decine di chilometri);
- gg. “*Optical Network Termination* (ONT)”: apparato attivo, installato presso la sede dell'utente finale, che svolge le funzionalità di terminazione di rete ottica in una rete di accesso FTTH. Tale elemento di rete si interfaccia con l'OLT e svolge le funzionalità di conversione elettro ottica dei segnali in ingresso e implementa gli *standard* trasmissivi di accesso al mezzo fisico (secondo gli *standard* previsti quali, ad esempio, G-PON, XG-PON, EPON e sue evoluzioni, per la tecnologia GPON, o Gigabit P2P *Ethernet*, nelle topologie P2P). Presenta specifiche interfacce verso l'utente finale (come la GE RJ-45). L'ONT e gli apparati lato cliente (*modem*, *router*, apparecchio telefonico, apparati TV) possono essere o meno integrati in un unico dispositivo;

- hh. “*Optical Network Unit (ONU)*”: l’apparato attivo, di interfaccia tra la rete in fibra ottica e la rete in rame, dislocato nelle vicinanze dell’utente finale e, specificatamente, nell’armadio stradale, nelle reti di accesso FTTN (FTTC), o alla base o in prossimità dell’edificio, nelle reti FTTB. Si interfaccia con le NT (la NT è la terminazione di rete quando l’utente finale è attestato alla rete in rame) degli utenti finali. La ONU è dislocata in centrale locale nel caso di utenti attestati su rete rigida;
- ii. “*PON Passive Optical Network*”: rete di accesso passiva (senza elementi attivi) di tipo punto-multipunto utilizzata per realizzare reti di accesso FTTH. Una rete PON è costituita da portanti in fibra ottica, una porta OLT, un certo numero di *splitter* (dispositivo ottico passivo reciproco che suddivide ed accoppia il segnale luminoso proveniente da una fibra su più fibre ottiche e viceversa) e un certo numero di ONU. Con una singola PON è possibile collegare alla *centrale locale* fino a 128 clienti finali (pertanto, fino a 128 ONT);
- jj. “topologia di rete punto-multipunto (P2MP)”: topologia di rete in cui le linee di accesso sono dedicate ai singoli utenti finali dal *punto terminale*, nell’abitazione, fino a un nodo intermedio (Punto di Distribuzione o nodo attivo) dove le linee sono aggregate in una linea condivisa. L’aggregazione può essere passiva (mediante *beam splitters* o ripartitori ottici passivi, nell’architettura PON) o attiva (ad esempio nelle reti FTTC tramite la ONU). L’architettura P2MP con rete ottica passiva PON è basata su una topologia di rete di distribuzione tipicamente ad albero, con più livelli di diramazione realizzati mediante l’uso di ripartitori ottici passivi (*splitters*). Le reti PON sono caratterizzate dall’assenza di apparati attivi al di fuori delle terminazioni di linea ottica (OLT) e delle terminazioni di rete ottica (ONT). Una parte della rete di accesso ottica è pertanto condivisa fra gli utenti finali, per cui sono necessarie specifiche tecniche di controllo per l’accesso al canale di comunicazione (MAC, *Medium Access Control*, definiti dagli *standard* internazionali quali GPON o EPON), come pure tecniche che garantiscano la sicurezza dei dati trasmessi (*data encryption*);
- kk. “topologia di rete punto-punto (P2P)”: topologia di rete in cui le linee di accesso dell’utente rimangono allo stesso dedicate dalla sua abitazione fino all’ODF (la tecnologia usata è indicata, ad esempio, come “*Active Ethernet*”);
- ll. “*standard (x)PON*”: APON (ATM PON) primo *standard* PON, cui è seguito lo *standard* BPON (*Broadband PON*). Ha fatto seguito lo *standard* EPON (*Ethernet PON* con *downstream line rate* di 2,25 Gbit/s, *upstream line rate* di 1,25 Gbit/s, con *splitting* 1:16, e sue evoluzioni sino a capacità di 10Gbit/s in *downstream* ed *upstream*), dell’organismo IEEE e il GPON (Gigabit PON, dell’ITU, *downstream line rate* 2,488 Gbit/s, *upstream line rate* 1,244 Gbit/s, con *splitting* fino a 1:128. Ad oggi disponibili *standard* XG-PON, fino a 10 Gbit/s in *downstream* e in *upstream* e TWDM-PON ove sono state introdotte tecniche di multiplazione di lunghezza d’onda per una capacità trasmissiva

complessiva di 80 Gbit/s in *downstream* ed *upstream*). Le distanze gestite sono di 20 km di norma sino a 60 km in funzione dello *split ratio* impiegato e delle tecnologie ottiche di trasmissione e ricezione installate presso gli OLT e ONT/ONU;

- mm. “punto terminale di rete”: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
- nn. “*Customer premises equipment (CPE)*”: generico insieme di apparati di comunicazione attivi, localizzati presso la sede dell'utente finale residenziale o affari, che permettono a quest'ultimo di utilizzare i servizi di connettività dati e/o fonia (come, ad esempio, *modems* o *router*, *set-top boxes*, PABX);
- oo. “Punto di Distribuzione”: nodo intermedio in una rete di accesso NGA dove uno o più linee in fibra ottica provenienti dall'ODF sono “divise (diramate)” e distribuite per connettere le abitazioni degli utenti finali (attraverso il segmento terminale di rete). Un Punto di Distribuzione in genere serve diversi edifici o abitazioni. Può essere collocato o alla base di un edificio o nella strada. Un Punto di Distribuzione contiene, in genere, un permutatore di attestazione delle linee del cliente finale e, in funzione del tipo di architettura, uno *splitter* ottico passivo;
- pp. “tratta terminale di rete”: segmento di rete che collega il *punto terminale di rete* all'interno dell'abitazione dell'utente finale al primo *Punto di Distribuzione* della rete di accesso; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all'interno dell'edificio e, eventualmente, il cablaggio orizzontale fino al *Punto di Distribuzione*;
- qq. “rete rigida”: rete che collega rigidamente il cliente alla centrale locale, senza che vi sia un punto di flessibilità costituito dall'armadio di ripartizione;
- rr. “rete elastica”: rete con cliente collegato alla centrale locale tramite armadio di ripartizione;
- ss. “servizio di trasporto o *backhauling*”: il servizio di trasporto dati costituito dalla fornitura dei collegamenti tra gli apparati di multiplazione (DSLAM/OLT) ubicati nella centrale locale ed il nodo cui sono direttamente attestati;
- tt. “infrastrutture di posa”: le infrastrutture civili per la posa di portanti fisici per la realizzazione di reti di *backhauling* o di accesso in rame o fibra ottica, quali cavidotti (cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc.;



- uu. “condotto”: la conduttura o il tubo sotterraneo utilizzato per alloggiare fibre ottiche, cavi in rame di reti di *backhauling* o di accesso;
- vv. “pozzetti”: le aperture, generalmente dotate di una copertura, attraverso le quali è possibile accedere ad uno spazio sotterraneo utilizzato come punto di accesso per effettuare collegamenti incrociati o lavori di manutenzione su cavi sotterranei di comunicazione elettronica;
- ww. “segmento di terminazione”: il segmento di rete che collega la borchia localizzata all’interno dell’abitazione dell’utente finale al primo punto di distribuzione; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all’interno dell’edificio e, eventualmente, il cablaggio orizzontale fino a un punto di terminazione o divisore ubicato nel seminterrato dell’edificio o in un pozzetto in prossimità dello stesso, posizionato all’interno o all’esterno della proprietà privata;
- xx. “rete ottica primaria”: la porzione di rete che si estende dalla centrale locale di accesso, esclusa la tratta di accesso alla centrale, fino al primo punto di giunzione (punto di giunzione intermedio);
- yy. “rete ottica secondaria”: la porzione di rete che collega, a partire dal punto di giunzione intermedio, la rete ottica primaria alla tratta di adduzione;
- zz. “tratta di adduzione sotterranea”: la porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove comincia il cablaggio verticale del palazzo.
- aaa. “tratta di adduzione aerea”: la porzione di infrastruttura di posa (costituita da palificazione e funi di ancoraggio comprese le infrastrutture di posa su facciata di edificio) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione secondaria e il punto dove comincia il cablaggio dedicato alla sede d’utente.
- bbb. “punto di terminazione di edificio” (PTE): il punto di distribuzione generalmente posto alla base dell’edificio, o appena al di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento di terminazione;
- ccc. “cameretta”: un pozzetto atto al raccordo di tratte di cavi in tubazione;
- ddd. “cameretta zero”: la prima cameretta posta all’uscita della centrale locale che raccorda tutti i cavi che fuoriescono dalla centrale;
- eee. “tratta di accesso alla centrale”: la porzione di infrastruttura di posa che si estende dalla centrale locale alla rete ottica primaria che include la cameretta zero situata alla base delle centrali, i pozzetti che si incontrano immediatamente dopo la cameretta zero ed i cunicoli tra queste due infrastrutture;
- fff. “rete ad altissima capacità” o “VHCN-Very High Capacity Network”: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per *downlink/uplink*, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le

prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete. I criteri che una rete deve rispettare per essere definita VHCN sono quelli stabiliti nel documento “*BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks*” (BoR (20) 165);

- ggg. “rete FTTH (*Fiber To The Home*)”: una rete di accesso in fibra ottica fino all'abitazione dell'utente, cioè una rete di accesso composta da portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l'estensione della tratta che va dall'*Optical Distribution Frame* (ODF) (a cui si connette l'OLT), installato in una centrale locale, al *punto terminale di rete* a cui si connette la ONT;
- hhh. “rete FTTB (*Fiber To The Building*)”: una rete in fibra ottica che, a partire dall'ODF, si estende fino la base dell'edificio dell'utente finale, mentre all'interno dell'edificio sono utilizzati portanti trasmissivi in rame. La *tratta terminale di rete*, a valle dell'elemento di terminazione del collegamento in fibra ottica (ONU), è realizzata attraverso l'impiego di portanti trasmissivi in rame; la fibra ottica, dalla centrale locale, è terminata presso un *armadietto*, alla base di un edificio, contenente gli apparati attivi (ONU) necessari a svolgere previste funzionalità trasmissive e di conversione ottico/elettrica;
- iii. “rete FTTN (*Fiber To The Node*)”: una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF sino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame per rilegare tale nodo e l'utente finale; il nodo intermedio di distribuzione può coincidere con l'armadio ripartilinea della rete di accesso in rame (in tal caso si parla di rete di accesso FTTC – *Fiber To The Cabinet*);
- jjj. “rete FTTE (*Fiber To The Exchange*)”: una rete di accesso che impiega esclusivamente portanti trasmissivi in rame a partire dal permutatore della centrale locale sino all'abitazione dell'utente finale;
- kkk. “rete FWA (*Fixed Wireless Access*)”: l'architettura di accesso in cui la fibra ottica e/o altro mezzo di *backhauling* raggiunge una stazione radio base a cui sono collegati i terminali d'utente mediante l'utilizzo di un determinato intervallo di frequenze radio;
- lll. “attivazioni di linee”: tutte le lavorazioni atte al *delivery* del servizio di attivazione di un nuovo cliente (NIP – Nuovo impianto) ossia un cliente che prima dell'attività dell'operatore non aveva alcun servizio;
- mmm. “migrazioni di linee”: tutte le lavorazioni atte sia al cambio di Operatore (migrazioni da OAO a TIM Retail e viceversa, oltre a migrazioni tra OAO) e al cambio di servizio utilizzato dal cliente col medesimo Operatore (OAO o TIM Retail);
- nnn. “Comuni contendibili”: relativamente al mercato 1B, si tratta dei Comuni in cui si registrano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) una quota *retail* di

- TIM < 38%; ii) una quota *wholesale* di TIM nel mercato 1 < 70 %; iii) una copertura della rete dell'operatore *wholesale only* > del 70% delle UI; iv) *take-up* dei servizi FTTH >30%; relativamente al mercato 2B si tratta dei Comuni in cui si registra una copertura della rete dell'operatore *wholesale only* >70% UI;
- ooo. “*kit di consegna*”: l’insieme degli apparati e dei collegamenti necessari alla consegna dei servizi intermedi acquistati dagli operatori presso il nodo di interconnessione della rete di TIM; tale *kit di consegna* rappresenta un servizio accessorio per la fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso;
- ppp. “*vectoring*”: la tecnica di elaborazione dei segnali applicabile nell’ambito delle reti di nuova generazione in architettura FTTC alle tecnologie VDSL e VDSL2 volta a ridurre le interferenze che si determinano con la trasmissione di segnali elettrici attraverso cavi in rame;
- qqq. “CRO - *Cabinet Ripartilinea Ottico*”: armadio ottico nel quale sono posizionati gli *splitter* ottici passivi; generalmente, il CRO è installato a fianco di un armadio stradale in rame e rappresenta il punto di demarcazione tra la rete in fibra ottica primaria e quella secondaria;
- rrr. “CNO – *Centro Nodale Ottico*”: punto di demarcazione tra la rete in fibra ottica primaria e quella secondaria posizionato generalmente in prossimità dell’armadio ripartilinea rame, installato in pozzetto o in apposito colonnino esterno;
- sss. “servizio semi-GPON”: il servizio consistente nella fornitura , dell’accesso al collegamento passivo FTTH tra il CRO (o il CNO) ed il cliente finale mediante una rete locale di accesso in fibra ottica composta da strutture con topologia ad albero (con *splitter*, primario e secondario, centralizzati presso il CRO o distribuiti, rispettivamente, all’interno del CNO e del ROE);
- ttt. “servizio di accesso *Point to Point (P2P)* in rete secondaria”: il servizio consistente nella fornitura dell’accesso al collegamento ad una fibra punto-punto in rete secondaria tra la sede del cliente finale e un punto di concentrazione (in prossimità o coincidente con il CRO/CNO) presso il quale avviene la consegna del collegamento per il rilegamento alla rete dell’operatore;
- uuu. “servizio full-GPON”: il servizio consistente nella fornitura del collegamento passivo FTTH semi-GPON rilegato ad una fibra ottica primaria fornita, ad esempio, in modalità IRU;
- vvv. “servizio *pay per use* full-GPON”: il servizio consistente nella fornitura del collegamento passivo FTTH semi-GPON rilegato ad una fibra ottica primaria fornita in modalità “*pay per use*”;
- www. “servizio di accesso *End to End*”: il servizio consistente nella fornitura di un collegamento *point-to-point* in fibra realizzato tra il telaio di permutazione sito nella centrale locale e la sede del cliente, qualunque sia l’architettura e la topologia di rete utilizzata da Telecom Italia. Il servizio *End to End* consiste nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a

garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale;

- xxx. “servizio semi-VULA”: il servizio consistente nella fornitura, in *pay per use*, dell'utilizzo dell'OLT di TIM in centrale, della primaria in fibra ottica fino al *cabinet* ottico e dell'ONT in casa cliente. Tale servizio consente, a partire dal tratto di rete secondaria di proprietà dell'operatore o che lo stesso ha acquistato da un altro operatore (es. accesso semi-GPON), di realizzare un accesso VULA FTTH su un albero in cui il tratto di rete primaria (ossia il tratto che va dall'OLT in centrale al *cabinet* ottico) è condiviso tra gli accessi *retail* e *wholesale* di TIM/FiberCop;
- yyy. “segmenti terminali di linee affittate” (o “circuiti *terminating*”): i circuiti di capacità dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio;
- zzz. “servizi accessori ai circuiti *terminating*”: i servizi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale ed alla rete trasmissiva locale;
- aaaa. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: i circuiti di capacità dedicata tra un punto di presenza (di seguito anche *Point of Presence* – PoP) dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale dell'operatore che offre il servizio. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- bbbb. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: i circuiti di capacità dedicata tra un PoP dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale dell'operatore che offre il servizio. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- cccc. “raccordo interno di centrale”: il servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di TIM, co-locati presso la stessa centrale;
- dddd. “Ripartitore Elettronico Digitale” (di seguito anche RED): l'apparato di instradamento per flussi ad alta capacità impiegato per commutare linee affittate;
- eeee. “servizi aggiuntivi ai circuiti *terminating*”: servizi opzionali per la fornitura dei circuiti *terminating*, tra cui collegamenti multipunto e le prestazioni di protezione;
- ffff. “servizi aggiuntivi ai flussi di interconnessione”: servizi opzionali per la fornitura di servizi di flussi di interconnessione tra cui i servizi di multiplazione e di protezione;
- gggg. “OdV”: Organo di vigilanza di TIM di cui alla delibera n. 401/22/CONS.

Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.

Art. 2

Definizione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i seguenti tre mercati rilevanti del prodotto:
 - a) mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (Mercato n. 1);
 - b) mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio ed una sede d'utente (Mercato n. 2);
 - c) mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (Mercato n. 3b).
2. Il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, di cui al precedente comma 1, *lett. a)*, è definito come la domanda e l'offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete di distribuzione, realizzata con portanti fisici, in rame e/o in fibra ottica o FWA; l'operatore acquisisce il servizio di accesso alla rete di distribuzione direttamente a livello di portante fisico (coppia in rame o fibra ottica) o, nel caso di accesso dalla centrale locale, mediante un apparato attivo (sia del tipo DSLAM sia OLT) in modalità VULA.
3. Il mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso, di cui al precedente comma 1, *lett. b)*, è definito come la domanda e offerta dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso da rete fissa tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio e una sede d'utente (anche "segmenti terminali di linee affittate" o "circuiti *terminating*") offerti in tecnologia PDH, SDH ed *Ethernet*.
4. Il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo, di cui al precedente comma 1, *lett. c)*, è definito come la domanda e l'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso centrale alla rete di distribuzione, realizzata con portanti fisici in rame e/o in fibra ottica o FWA, forniti mediante il servizio di trasporto del traffico dati dalla centrale locale agli apparati di commutazione (*feeder switch*), di consegna del traffico dati, situati nei nodi centrali.
5. Per ciascuno dei mercati rilevanti del prodotto di cui al comma 1, *lett. a, b, c)*, sono individuati due mercati rilevanti di dimensione geografica sub-nazionale, come indicato nei commi seguenti del presente articolo.
6. Per il Mercato 1 di cui al precedente comma 1, *lett. a)*, sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:
 - a) Mercato 1A, che comprende 14 Comuni (Milano, Cagliari, Sesto San Giovanni, Quartu Sant'Elena, Bresso, Vimodrone, Quartucciu, Bibbiano, Accettura, Postua, Guardabosone, Pietraferrazzana, Santo Stefano di Sessanio e Carapelle Calvisio);

- b) Mercato 1B: che comprende i Comuni del Resto d'Italia.
7. Per il Mercato 2 di cui al precedente comma 1, *lett. b)*, sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:
- a) Mercato 2A, che comprende 4 Comuni (Milano, Torino, Cornaredo e Basiglio);
 - b) Mercato 2B: che comprende i Comuni del Resto d'Italia.
8. Per il Mercato 3b di cui al precedente comma 1, *lett. c)*, sono individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:
- a) Mercato 3bA, che comprende i 66 Comuni elencati nel Documento III della presente delibera.
 - b) Mercato 3bB: che comprende i Comuni del Resto d'Italia.

Art. 3

Suscettibilità dei mercati dei servizi di accesso centrale alla regolamentazione *ex ante*

1. Ai sensi dell'art. 78, comma 2, del Codice, i Mercati 3bA e 3bB di servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa di cui al precedente art. 2, comma 8, non sono suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

Art. 4

Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nei mercati 1A e 2A di cui, rispettivamente, al precedente art. 2, comma 6, lett. a), e comma 7, lett. a), sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
2. Nei mercati 1B e 2B di cui, rispettivamente, al precedente art. 2, comma 6, lett. b), e comma 7, lett. b), non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
3. La società TIM/FiberCop è identificata quale operatore detentore di significativo potere di mercato (SMP) nei mercati 1B e 2B di cui, rispettivamente, al precedente art. 2, comma 6, lett. b), e comma 7, lett. b).

TITOLO II – REVOCA DEGLI OBBLIGHI NEI MERCATI 1A, 2A E 3B

Art. 5

Revoca degli obblighi regolamentari nei mercati 1A, 2A e 3b

1. Nei mercati 1A e 2A – relativi, rispettivamente, ai servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa di cui al precedente art. 2, comma 6, lett. a), ed ai

servizi di capacità dedicata all'ingrosso di cui al precedente art. 2, comma 7, lett. a) – sono revocati gli obblighi in capo a TIM imposti dalle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS, sussistendo in tali mercati condizioni di concorrenza effettiva.

2. La revoca degli obblighi di cui al precedente comma entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento. Tuttavia, ai sensi dell'art. 78, comma 5, del Codice, ad eccezione del Comune di Milano ove gli obblighi regolamentari sono stati già rimossi dalla delibera n. 348/19/CONS, TIM è tenuta, fino a dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi che sono già attivati alla data della pubblicazione del presente provvedimento, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle approvate dall'Autorità per l'anno 2023, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, attualmente vigenti. Successivamente (ossia scaduti i suddetti dodici mesi) TIM/FiberCop, anche per le linee già attivate a tale data di pubblicazione, potrà fornire i servizi inclusi nei mercati 1A e 2A a condizioni commerciali.
3. Nei Mercati 3b (3bA e 3bB) – relativi ai servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa di cui al precedente art. 2, comma 8 – sono revocati gli obblighi in capo a TIM imposti dalla delibera n. 348/19/CONS, essendo tali mercati non più suscettibili di regolamentazione *ex ante*.
4. La revoca degli obblighi di cui al precedente comma entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento. Tuttavia, ai sensi dell'art. 78, comma 5, del Codice, ad eccezione del Comune di Milano ove gli obblighi regolamentari sono stati già rimossi dalla delibera n. 348/19/CONS, TIM è tenuta, fino a diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi che sono già attivati alla data della pubblicazione del presente provvedimento, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle approvate dall'Autorità per l'anno 2023, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, attualmente vigenti. Successivamente (ossia scaduti i suddetti diciotto mesi) TIM/FiberCop, anche per le linee già attivate a tale data di pubblicazione, potrà fornire i servizi inclusi nei mercati 3bA e 3bB a condizioni commerciali.

**TITOLO III – OBBLIGHI IN CAPO ALL’OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP
NEL MERCATO DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE ALL’INGROSSO ALLA RETE FISSA
RELATIVO AL RESTO D’ITALIA (MERCATO 1B)**

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

Obblighi in carico all’operatore notificato quale avente Significativo Potere di Mercato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a TIM/FiberCop, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante di cui all’art. 2, comma 6, lett. *b*), della presente delibera, relativo al Resto d’Italia, gli obblighi di cui al presente Titolo.

Art. 7

Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili

1. Ai sensi dell’art. 83 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile, come specificato nell’art. 25 del presente provvedimento.
2. Riguardo ai cavidotti, TIM/FiberCop deve fornire i seguenti servizi:
 - a) accesso ai cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale;
 - b) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di rete primaria;
 - c) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di rete secondaria;
 - d) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;
 - e) accesso ai cavidotti nel segmento di *backhaul* passivo.

Art. 8

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell’art. 84 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all’obbligo di fornire accesso e di garantire l’uso delle risorse della propria rete di accesso locale in rame, in fibra ottica e FWA, ivi inclusi i servizi accessori, come specificato nei commi successivi.
2. TIM/FiberCop è soggetta all’obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in rame: *i*) servizio di accesso

completamente disaggregato alla rete locale (ULL); *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU); *iii*) servizio di accesso al segmento di terminazione in rame.

3. TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in fibra ottica: *i*) accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria (e *backhaul* passivo); *ii*) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica; *iii*) accesso semi-GPON; *iv*) accesso full-GPON; *v*) accesso *Point to Point* (P2P) in rete secondaria; *vi*) accesso *End to End*.
4. TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui TIM/FiberCop non abbia installato né una rete FTTH né una rete FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame o in fibra ottica il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.
5. L'accesso locale alla rete in fibra ottica include i seguenti servizi:
 - a. accesso alla fibra spenta situata nella tratta di accesso alla centrale;
 - b. accesso alla fibra spenta situata nelle tratte di rete primaria e secondaria;
 - c. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
 - d. accesso al segmento di terminazione;
 - e. accesso alla fibra ottica spenta nel segmento di *backhaul* passivo.
6. TIM/FiberCop fornisce un servizio di accesso in tecnologia *Ethernet* su rete in fibra ottica e rete mista rame-fibra di tipo GEA (*Generic Ethernet Access*) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato di tipo VULA ed i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete di distribuzione mista rame-fibra e/o in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo (OLT) con interfaccia di consegna *Ethernet*. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: *i*) l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*; *ii*) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; *iii*) il flusso trasmissivo *Ethernet* è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); *iv*) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.

7. TIM fornisce il servizio di accesso semi-VULA consistente nella fornitura all'operatore alternativo, in *pay per use*, dell'utilizzo dell'OLT di TIM in centrale, della primaria in fibra ottica fino al *cabinet* ottico e dell'ONT in casa cliente.
8. Nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame TIM è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso, in tecnologia FWA, per i clienti migrati su tale tecnologia alla chiusura della centrale, ai sensi di quanto previsto ai successivi artt. 43 e 44.
9. TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di fornitura, sia per i servizi di accesso alla rete in rame sia per quelli in fibra ottica, dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso gli armadi stradali o, comunque, presso i punti di concentrazione.
10. TIM/FiberCop fornisce i servizi di accesso locale all'ingrosso su rete in rame ed in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente, con riferimento sia alle attivazioni che alle migrazioni delle linee.
11. TIM/FiberCop fornisce i servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) delle linee di accesso fornite in ULL, SLU, VULA FTTC, e VULA FTTH compatibilmente con gli esiti dei lavori dell'Unità di Monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS che anche a tal fine viene riavviata, anche tramite il ricorso ad imprese terze, conformemente alle disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'Organo di Vigilanza di Telecom Italia, con riferimento agli aspetti di non discriminazione.
12. TIM/FiberCop implementa le procedure come definite nelle pertinenti delibere, per quanto di propria competenza, necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, incluso TIM/FiberCop stessa, su rete in rame, in fibra ottica e FWA.

Art. 9

Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 80 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta di ciascun servizio che è tenuta a fornire secondo quanto disposto ai precedenti artt. 7 e 8 del presente provvedimento.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, TIM/FiberCop ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento (OR) con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: *i*) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); *ii*) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*) e al segmento di terminazione in rame; *iii*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, TIM/FiberCop ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i seguenti servizi di

accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica: *i*) accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (a prescindere se queste siano utilizzate per la rete in rame o per la rete in fibra), con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*; *ii*) accesso alla fibra spenta, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*; *iii*) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica; *iv*) VULA e semi-VULA; *vii*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.

4. Limitatamente alle aree in *decommissioning*, ai sensi dei successivi artt. 43 e 44, TIM/FiberCop ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i servizi di accesso all'ingrosso su rete FWA.
5. TIM/FiberCop pubblica sul proprio sito *web* su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, TIM/FiberCop pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità (è fatta eccezione per le condizioni economiche già definite nell'ambito del presente provvedimento relativamente alle quali TIM/FiberCop, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, pratica i prezzi previsti nella presente delibera per l'anno di pertinenza).
6. Per l'anno 2024, TIM/FiberCop pubblica le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, conformi alle previsioni della presente analisi di mercato, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Le condizioni economiche per l'anno 2024, come approvate dall'Autorità agli esiti dei relativi procedimenti di approvazione, decorrono retroattivamente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di analisi di mercato.
7. Ciascuna Offerta di Riferimento, predisposta ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, contiene una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino dei servizi oggetto dell'Offerta di Riferimento, sufficientemente dettagliate e disaggregate.
8. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura e di riparazione dei guasti e dei degradi, per ciascuno dei servizi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, TIM/FiberCop predispone idonei *Service Level Agreement (SLA)*, differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

9. In caso di circostanze eccezionali, non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, TIM/FiberCop ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo e dei relativi servizi accessori, incluso nuovi servizi (la cui fornitura necessita di elementi di rete rientranti nel perimetro merceologico del mercato rilevante n.1) o nuovi profili di accesso. In tale caso, TIM/FiberCop è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta, unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dell'OR. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità. L'Autorità approva le nuove condizioni tecniche e/o economiche agli esiti di uno specifico procedimento istruttorio o, qualora ne ravvisi l'opportunità, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento in corso o che è in procinto di essere avviato. La modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da TIM/FiberCop sul proprio sito *web*, dopo l'approvazione dell'Autorità, almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. L'offerta deve essere tecnicamente disponibile almeno un mese prima dalla data di entrata in vigore. In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, TIM potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web* che TIM/FiberCop effettuerà dopo l'approvazione da parte dell'Autorità. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche, laddove approvate dall'Autorità secondo l'*iter* procedimentale innanzi descritto, sono pubblicate sul sito *web* di TIM/FiberCop almeno trenta giorni prima della loro applicazione. Su istanza motivata di parte, l'Autorità potrà valutare eventuali deroghe alle tempistiche individuate dalla procedura di cui al presente comma, in considerazione della specificità e dell'impatto effettivo che la variazione di offerta ha sul mercato.
10. In corrispondenza ad ogni nuova offerta di riferimento TIM/FiberCop allega un documento di sintesi riportante, in forma tabellare, le principali modifiche e integrazioni apportate rispetto all'offerta di riferimento dell'anno precedente.
11. TIM/FiberCop fornisce un'adeguata informazione circa i siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso locale all'ingrosso, nonché circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetture della rete stessa.
12. TIM/FiberCop, con riferimento alle nuove realizzazioni della propria rete di accesso in fibra ottica, fornisce:
- un piano semestrale, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di avvio della sua applicazione, che indicherà i Comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT che saranno

coperte dalla nuova rete in ciascun Comune e per ciascuna area di centrale nel medesimo periodo;

- con cadenza mensile la lista di tutti i CRO (inclusi gli indirizzi dei civici serviti) e delle rispettive aree di centrale, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di commercializzazione dei civici afferenti a ciascun CRO.

Art. 10

Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 81 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla rete in rame e in fibra ottica di cui agli artt. 7 e 8 del presente provvedimento.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, TIM/FiberCop applica condizioni economiche e tecniche equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre deve fornire a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri *partner* commerciali.

Modello di equivalence

3. Per la fornitura dei servizi di accesso offerti da FiberCop al mercato (ad esempio infrastrutture civili, fibra spenta, semi-GPON, full-GPON, segmento di terminazione, ecc.), la società applica – in virtù della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di cui all'Allegato B alla presente delibera – agli operatori alternativi richiedenti ed alle altre società del gruppo TIM le medesime condizioni economiche di fornitura, gli stessi termini e condizioni tecniche di fornitura e riparazione, usando gli stessi sistemi e processi (*modello di Equivalence of Input – EoI*).
4. Per la fornitura di tutti i servizi offerti al mercato da TIM, la società applica agli operatori richiedenti ed alle proprie divisioni interne il modello di *equivalence* approvato con la delibera n. 652/16/CONS (Nuovo Modello di *Equivalence – NME*), ad eccezione dei servizi di accesso alle infrastrutture civili su rete primaria e di accesso alla fibra spenta per la fornitura dei quali – in deroga al NME – applica il modello di EoI.
5. Con riferimento alle condizioni economiche dei predetti servizi, TIM applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.
6. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, TIM fornisce i *servizi base* di accesso all'ingrosso (ULL, SLU, VULA FTTH) agli operatori terzi richiedenti ed alla propria divisione interna, mediante la stessa unità organizzativa e gli stessi

processi, sistemi e banche dati e, dunque, mediante l'implementazione del modello di *Full equivalence* come disciplinato dalla delibera n. 652/16/CONS. In aggiunta, TIM applica tale modello di *Full equivalence* anche ai servizi di accesso alle infrastrutture civili su rete primaria. TIM fornisce i restanti servizi di accesso *wholesale* regolamentati, secondo un modello di *equivalence* potenziato (*Equivalence+*) come disciplinato dalla delibera n. 652/16/CONS.

7. Per la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso TIM utilizza i processi, i sistemi e le banche dati di cui alla delibera n. 652/16/CONS (in particolare, la Nuova Catena di *Delivery* e *Netmap*). FiberCop utilizza invece prevalentemente la piattaforma Flash Fiber.

KPI di non discriminazione

8. A TIM/FiberCop si applicano i KPI di non discriminazione ("KPI-nd") approvati con delibera n. 395/18/CONS, con i necessari adeguamenti per tener conto del nuovo assetto organizzativo di TIM, discendente dalla separazione legale della rete di accesso fissa. L'Organo di Vigilanza presenta agli Uffici dell'Autorità una proposta di integrazione e modifica dei KPI-nd approvati con la delibera n. 395/18/CONS al fine di tener conto del nuovo assetto organizzativo della società, nonché degli impatti della disaggregazione dei servizi accessori sui volumi dei servizi, ed al fine di misurare le prestazioni di *delivery* ed *assurance* di FiberCop e di TIM (rispetto anche ai nuovi servizi offerti). A valle delle necessarie attività istruttorie svolte in contraddittorio con gli operatori, l'Autorità potrà adottare un nuovo aggiornato *set* di KPI-nd.

Test di replicabilità

9. Tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio (inclusi i *bundle*) devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. Le modalità di verifica della replicabilità economica e tecnica delle offerte di TIM, nonché le modalità di comunicazione delle relative condizioni di offerta, sono disciplinate ai successivi artt. 37 e 38.

Art. 11

Obblighi di separazione contabile

1. Ai sensi dell'art. 82 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di separazione contabile per il mercato 1B, per tutti i servizi ad esso appartenenti e le relative prestazioni accessorie, nonché per i servizi di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile.
2. Per ciascuno dei servizi appartenenti al mercato 1B – forniti su rete in rame (FTTE), in fibra ottica (FTTH) e su rete mista (FTTC/FTTB) – e dei servizi di accesso alle infrastrutture civili, TIM e FiberCop predispongono scritture contabili separate

(Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i costi, i ricavi ed i relativi volumi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori e quelli relativi alla fornitura infragruppo (e, per TIM, anche alla divisione *retail*) dei medesimi servizi.

3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato dei servizi di accesso locale all'ingrosso (mercato 1B) e relativi servizi accessori nonché dei servizi di infrastrutture civili riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi di accesso ad altri operatori;
 - b. i ricavi generati dalla fornitura interna - verso i servizi di altri mercati regolamentati, verso le società infragruppo e verso la divisione *retail* - di ciascuno dei servizi di accesso;
 - c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi di accesso, inclusi i costi sostenuti per l'approvvigionamento da operatori terzi degli *input* necessari per la produzione degli stessi;
 - d. i costi sostenuti per l'acquisizione infragruppo (o da divisioni interne) di ciascun *input* necessario per la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso e delle relative prestazioni accessorie;
 - e. il capitale impiegato per la produzione dei servizi di accesso.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi sono costituiti dalla somma dei Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato 1B, elencati al comma 4 dell'art. 13.
5. Le informazioni contabili relative ai servizi trasferiti tra le due società, FiberCop e TIM, e tra le divisioni *retail* e *wholesale* di TIM, presentano lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti da TIM/FiberCop ad altri operatori e riportati in Offerta di Riferimento (o negli schemi contrattuali laddove applicabili). I prezzi dei servizi trasferiti tra le due società, FiberCop e TIM, e tra le divisioni *retail* e *wholesale* di TIM, sono specificati negli appositi contratti stipulati tra le parti e corrispondono ai prezzi dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento, salvo il caso di prezzi diversi autorizzati dall'Autorità ai sensi del successivo art. 42 o ai sensi dell'art. 87 del Codice.

Art. 12

Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 85 del Codice, fatto salvo quanto disposto all'art. 15 e dal seguente comma 2, lettera j, TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato n. 1B sulla base del criterio dell'orientamento al costo come disposto nel comma seguente.
2. L'obbligo di controllo dei prezzi di cui al comma precedente è declinato come segue:

- a. i canoni mensili, per gli anni 2024-2028, dei servizi di accesso locale alla rete in rame ed in fibra ottica sono orientati al costo e fissati sulla base della metodologia *Long Run Incremental Cost* di tipo *bottom up* (BU-LRIC), di cui all'Annesso 1 del Documento VI del presente provvedimento;
- b. i canoni mensili, per gli anni 2024-2028, dei servizi di accesso locale FWA sono fissati, solo nelle aree oggetto di *switch off*, ai sensi dell'art. 44 del presente provvedimento;
- c. i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU, ULL e VULA FTTC e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, sono valutati, per gli anni 2024-2028, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS;
- d. *tutti i contributi una tantum*, incluso il costo di gestione dell'ordine, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma precedente, relativi ai servizi di accesso locale alla rete in rame ed in fibra ottica, sono fissati pari ai valori approvati per il 2023 per tutto il periodo oggetto della presente analisi;
- e. il costo della manodopera per gli 2024-2028 è pari al valore stabilito per l'anno 2023; il valore del costo orario della manodopera potrà essere riesaminato con un procedimento *ad hoc*, appositamente avviato dall'Autorità in presenza di una modifica sostanziale delle condizioni specifiche rilevate;
- f. la componente relativa agli impianti dei costi di collocazione (alimentazione e condizionamento) dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2024-2028 sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2023, fatto salvo quanto previsto al comma successivo;
- g. in deroga alla previsione di cui al comma precedente, con riferimento alla componente del canone annuo dei costi degli impianti specifici OAO nell'ambito del servizio di alimentazione in c.c. "forfetaria" per modulo standard N3, per la voce "Fornitura con impianti di Telecom Italia", TIM applica una riduzione annua dei prezzi pari al 7% per il periodo 2024-2025, a partire dal prezzo approvato per il 2023. La stessa voce di costo, per gli anni 2026-2027-2028, è approvata dall'Autorità nel corso della valutazione della relativa Offerta di Riferimento, sulla base dei costi sottostanti;
- h. i costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2024-2028 sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2023;
- i. la componente relativa all'energia elettrica dei costi di collocazione è determinata secondo la seguente metodologia:
 - TIM, a partire dal 1° gennaio 2024 applica il costo unitario dell'energia elettrica approvato per l'anno 2023, per poi aggiornarlo (previa

comunicazione all'Autorità per le verifiche di competenza) trimestralmente sulla base delle fatture di Telenergia via via disponibili e riferite all'anno corrente. A seguito di tali aggiornamenti, TIM procederà, per i servizi di alimentazione e condizionamento forniti agli OAO, ad applicare i relativi conguagli, in positivo o in negativo a seconda dell'andamento corrente del costo unitario dell'energia elettrica;

- j. le condizioni economiche dei servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, P2P su rete secondaria ed *end-to-end*, sono approvate dall'Autorità sulla base dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, come meglio specificato agli artt. 28 e 29;
- k. il valore del WACC per il periodo 2024-2028, calcolato secondo la metodologia descritta nell'Annesso 1 del Documento V del presente provvedimento, è pari a 7,49%;
- l. il valore del *Risk premium* per investimenti in reti FTTH si annulla nell'anno 2028.

Art. 13

Obbligo di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 85 del Codice, TIM/FiberCop è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso locale alla rete in rame ed alla rete in fibra ottica, e relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso locale all'ingrosso è costituito dagli elementi passivi della rete locale di accesso, compreso il segmento di terminazione in rame ed in fibra ottica, utilizzati per la vendita esterna e per la fornitura interna, incluso gli elementi pertinenti al primo apparato di moltiplicazione (DSLAM, OLT, ADM, WDM); in particolare, rientrano nel perimetro impiantistico, ai fini del presente articolo, le infrastrutture civili (cavidotti) della rete in rame e in fibra ottica, i permutatori, gli armadi di attestazione dei cavi, i relativi apparati di moltiplicazione e trasmissivi funzionali alla predisposizione di accessi VULA, i distributori della rete in rame, i ROE, i PTE, gli *splitter* ottici, le muffole, i cavi in rame e in fibra ottica, le infrastrutture di manovra (pozzetti e camerette) e la palificazione, presenti:
i) nella tratta di accesso alla centrale; *ii)* nella tratta di rete primaria e secondaria; *iii)* nella tratta di adduzione.
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA – *Historical Cost Accounting*) e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*).
4. TIM/FiberCop predispose Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato che riportano le voci di cui al precedente art. 11, comma 3, distinti per ciascuno dei

seguenti servizi, e per i relativi servizi accessori, forniti su rete in rame ed in fibra ottica:

- i. servizio di *full unbundling* della rete in rame;
- ii. servizio di *sub-loop unbundling* della rete in rame;
- iii. servizio semi-GPON;
- iv. servizio full-GPON;
- v. servizio di accesso *Point to Point* in rete secondaria;
- vi. servizio di accesso *End to End*;
- vii. servizio VULA e semi-VULA;
- viii. servizio di accesso ai cavidotti;
- ix. servizio di accesso alla fibra spenta;
- x. servizio di accesso al segmento di terminazione in rame ed in fibra ottica;
- xi. servizio di co-locazione;
- xii. altri servizi accessori.

Art. 14

Presentazione e verifica della Contabilità Regolatoria

1. TIM/FiberCop predispone, e invia tramite PEC, i Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato di cui al precedente artt. 13, nonché i relativi prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, ossia la Contabilità Regolatoria, entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, secondo i formati contabili annessi al presente provvedimento.
2. TIM/FiberCop predispone la Contabilità Regolatoria secondo i formati e criteri di cui alla presente delibera, riportati nell'Annesso 3 del Documento VI, a partire dall'esercizio contabile 2024 (per gli anni 2022 e 2023 TIM predispone la Contabilità Regolatoria secondo i formati e criteri di cui alla delibera n. 348/19/CONS).
3. La conformità della Contabilità Regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
4. La Contabilità Regolatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico, fornendo evidenza separata circa la riconciliazione dei Ricavi, dei Costi e del Capitale Impiegato.

Capo II – Modifiche regolamentari nei Comuni contendibili

Art. 15

Differenziazione geografica degli obblighi di controllo dei prezzi nei mercati 1B

1. L'Autorità introduce nei *Comuni contendibili* del mercato 1B le modifiche regolamentari, di cui al presente articolo, relative all'obbligo di controllo dei prezzi imposto a TIM/FiberCop.
2. La lista dei *Comuni contendibili* di cui al comma precedente è riportata nell'appendice del Documento III. L'Autorità aggiorna periodicamente, con cadenza annuale, la lista dei Comuni contendibili.
3. Nei *Comuni contendibili*, TIM/FiberCop non è soggetta all'obbligo del rispetto del criterio dell'orientamento al costo per la fissazione dei canoni e dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso VULA (sia FTTC sia FTTH) e semi-VULA FTTH. I prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei predetti servizi sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.
4. L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione degli operatori, può verificare l'equità e la ragionevolezza delle offerte *wholesale* dell'operatore SMP concernenti i servizi per i quali è rimosso l'orientamento al costo (nei Comuni contendibili).
5. Fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i prezzi dei servizi di cui al comma 3, già attivati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, restano al massimo uguali ai valori regolamentati per l'anno 2023. Successivamente (ossia scaduti tali dodici mesi), anche per tali linee, per i suddetti servizi offerti nei Comuni contendibili del mercato 1B, TIM/FiberCop è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli.
6. A partire dalla prima revisione, successiva all'adozione del presente provvedimento, della lista dei Comuni contendibili di cui al precedente comma 2, il periodo di transizione di cui al comma 5 è pari a sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della lista dei Comuni contendibili. Analogamente a quanto previsto per il primo anno di applicazione, di cui al comma 5, durante tali sei mesi, TIM/FiberCop è tenuta a praticare, per i servizi di cui al comma 3 che risultano già attivati, prezzi al massimo uguali a quelli vigenti alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento della lista dei Comuni contendibili.
7. I canoni degli altri servizi del mercato 1B sono fissati invece sulla base del modello BULRIC di cui all'Annesso 1 al Documento VI.

Capo III – Revoca degli Obblighi previgenti in capo all’operatore notificato quale avente SMP nel mercato 1B

Art. 16

Revoca degli obblighi relativi alla fornitura dei servizi del mercato 1B

1. È revocato l’obbligo per TIM/FiberCop di fornire i seguenti servizi di accesso locale all’ingrosso alla rete fissa:
 - i. servizio di accesso al DSLAM;
 - ii. servizi WLR.
2. TIM è tenuta, fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi di cui al comma 1 che sono già attivati alla data della pubblicazione del presente provvedimento applicando le condizioni economiche (come prezzi massimi), nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, approvate dall’Autorità per l’anno 2023. Successivamente (ossia scaduti i suddetti 12 mesi) TIM/FiberCop, anche per le linee già attivate a tale data di pubblicazione, potrà fornire tali servizi a condizioni commerciali.

TITOLO IV - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL’OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEL MERCATO DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE ALL’INGROSSO ALLA RETE FISSA RELATIVO AL RESTO D’ITALIA (MERCATO 1B)

Capo I - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL MERCATO DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE ALL’INGROSSO

Sezione I

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO LOCALE ALL’INGROSSO

Art. 17

Servizi di accesso disaggregato alla rete e sottorete locale in rame

1. Il servizio di accesso completamente disaggregato (*full unbundling*) alla rete in rame consiste nella fornitura dell’accesso alla rete locale di TIM/FiberCop che autorizza l’uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; il servizio consente l’uso esclusivo della coppia elicoidale metallica per la trasmissione di segnali mediante gli apparati numerici previsti.

2. Il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop unbundling*) consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale di TIM/FiberCop che autorizza l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica.
3. Ai fini della fornitura del servizio di accesso alla sottorete locale, TIM/FiberCop mette a disposizione del soggetto richiedente, secondo modalità ragionevoli, le risorse necessarie per connettere le proprie apparecchiature attive e passive alla sottorete locale in rame. Le modalità di accesso e co-locazione presso gli armadi di strada rispettano le previsioni tecniche e procedurali come approvate dall'Autorità.
4. TIM/FiberCop verifica, sulla base di criteri dalla stessa resi noti, la continuità elettrica e la qualità delle linee al momento della loro richiesta da parte di un operatore alternativo.
5. TIM/FiberCop è responsabile del rispetto dei livelli di qualità garantiti per i parametri fisici della linea, inclusa la continuità elettrica, tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di confine.
6. TIM/FiberCop fornisce i servizi di accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti dall'operatore alternativo. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonché delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete, i servizi di accesso disaggregato possono essere utilizzati anche per la produzione di segmenti terminali di linee affittate.
7. Nel caso in cui i servizi di accesso disaggregato sono impiegati da un generico operatore A per la fornitura di servizi intermedi rivolti ad un operatore terzo B, l'operatore B potrà avvalersi sia delle posizioni al permutatore a lui riservate dall'operatore A (ossia su blocchetti già predisposti per l'operatore A), sia di blocchetti propri, acquistati direttamente da TIM/FiberCop e configurati per raggiungere, ove necessario, gli apparati dell'operatore A. L'acquisto di spazi e risorse al permutatore comune è pertanto consentito agli operatori che hanno stipulato accordi di acquisto di servizi intermedi con operatori co-locati.
8. L'eventuale rifiuto da parte di TIM/FiberCop di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato, previa presentazione all'operatore richiedente di adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto, esclusivamente nei casi in cui:
 - a. non vi sia disponibilità di risorse di rete per la fornitura del servizio;
 - b. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.
9. TIM/FiberCop garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.

Art. 18

Tecnologie trasmissive per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

1. Le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento ammissibili sono almeno le seguenti: POTS, ISDN, xDSL simmetriche ed asimmetriche, rispondenti agli *standard* internazionali ammessi.
2. Ferme restando le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale attualmente ammesse e previste nell'Offerta di Riferimento di TIM/FiberCop in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 3, non vi sono, in linea di principio, limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che gli operatori possono installare sulle coppie richieste, purché questi siano certificati e rispondano agli *standard* internazionali ammessi.
3. Nel caso sia richiesta l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive e TIM/FiberCop ravvisi criticità spettrali, la questione è sottoposta da TIM/FiberCop all'Autorità e potrà essere discussa e risolta nell'ambito di un tavolo tecnico, coadiuvato dall'Autorità, con la partecipazione degli operatori interessati.

Art. 19

Disposizioni inerenti al *vectoring* per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

1. Nel caso in cui TIM/FiberCop, o un OAO, intenda introdurre la tecnologia *vectoring* in una determinata area di centrale è tenuta a proporre, agli operatori collocati al *cabinet*, una soluzione MOV, anche *mono vendor*, che consenta l'accesso fino a un massimo di tre operatori inclusa TIM/FiberCop, nel caso vi fossero effettive richieste da parte di altri due operatori in tal senso, o di due operatori negli altri casi.
2. In caso di mancato accordo o di mancata manifestazione di interesse da parte dell'altro o degli altri due operatori, decorsi 2 mesi dalla proposta di TIM/FiberCop o di un OAO, ciascun operatore potrà valutare autonomamente di attivare il *vectoring* in modalità non MOV. Nel caso in cui nuove aree venissero, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, aperte allo SLU, anche a queste si applica la procedura di cui commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 20

Gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

1. La gestione degli ordini di lavoro per i servizi di accesso disaggregato, incluso la portabilità del numero laddove richiesta contestualmente all'accesso disaggregato, è effettuata sulla base delle procedure vigenti come approvate dall'Autorità nelle pertinenti delibere di approvazione delle offerte di riferimento, o nelle delibere

inerenti alle procedure di passaggio tra operatori o nell'ambito degli impegni di TIM/FiberCop.

2. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, TIM/FiberCop gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità di attivazione dei servizi. L'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *recipient*.

Art. 21

Misure sulla disaggregazione dei servizi connessi alle attività di *provisioning* e *assurance* di cui alla delibera n. 321/17/CONS

1. Nella fornitura in modalità disaggregata dei servizi di *provisioning* ed *assurance* delle linee ULL, SLU, VULA FTTC, TIM/FiberCop si attiene alle disposizioni della delibera n. 321/17/CONS ed alle risultanze dell'Unità per il Monitoraggio svoltesi ai sensi dell'art.17 della delibera n. 321/17/CONS, nonché agli aspetti procedurali definiti nell'art. 25 della delibera n. 348/19/CONS riportati nei paragrafi seguenti. Il modello di disaggregazione delle attività di *provisioning* ed *assurance* è esteso anche ai servizi VULA FTTH compatibilmente con gli esiti dei lavori dell'Unita di Monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS che a tal fine viene riavviata.
2. Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera n. 321/17/CONS, ai fini della definizione dei contratti con l'Impresa *System* di cui all'Art. 7, comma 2, *lett. c)*, della delibera n. 623/15/CONS, il processo è modificato prevedendo che, prima della contrattualizzazione di cui all'Art. 7, comma 2, *lett. c)*, della delibera n. 321/17/CONS, TIM comunichi all'Autorità ed agli OAO i relativi documenti tecnici (capitolato tecnico, linee guida per l'esecuzione dei lavori, allegati relativi a SLA e penali), nella versione accessibile a terzi.
3. Gli OAO potranno formulare osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. L'Autorità valuta se richiedere a TIM il recepimento delle eventuali osservazioni formulate dagli OAO. Conclusa tale fase e sottoposti i capitolati alle Imprese *System*, TIM è tenuta a comunicare all'Autorità e agli OAO le offerte tecnico-economiche dalle stesse formulate ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 321/17/CONS. Gli OAO possono inviare, entro 15 giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni all'Autorità ai fini di una eventuale rinegoziazione. In tal caso TIM, su richiesta dell'Autorità, richiede alle Imprese *System* una seconda offerta economica.
4. Ad integrazione di quanto previsto dalla delibera n. 321/17/CONS, si dispone che gli OAO possono selezionare più di un'azienda *System* per Area di Cantiere nella fase precedente all'acquisizione delle offerte; a valle della presentazione delle offerte, gli

OAo potranno confermare la propria scelta definitiva, per ciascuna Area di Cantiere, tra le aziende individuate inizialmente.

Art. 22

Capacità di evasione giornaliera minima degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato

1. La capacità di evasione minima degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato (rame e fibra) e VULA è pari, complessivamente, ad almeno 10.000 unità per giorno lavorativo. Tale capacità minima è da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di *Number Portability* associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.

Art. 23

Qualificazione xDSL: vincoli sulla velocità

1. Il servizio di qualificazione (completa/ridotta) per coppia singola per uso xDSL per servizi ULL, SLU consiste nella certificazione della velocità xDSL per la coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato e nella contestuale indicazione, su richiesta, della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore.
2. Gli operatori che effettuano autonomamente la qualificazione della linea comunicano, in fase di attivazione, a TIM/FiberCop la tecnologia xDSL attivata ai fini dell'aggiornamento dei *database*.
3. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella (eventualmente) certificata in fase di attivazione da TIM/FiberCop, è tenuto a comunicare, all'operatore notificato, la velocità effettivamente impiegata solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di *assurance* sulla linea.
4. I sistemi di gestione degli ordini dei servizi di *unbundling* prevedono che, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, sia possibile richiedere la massima velocità garantita dalla coppia. I costi relativi alla gestione dei *database* ed alla verifica dei *mix* di riferimento (qualificazione ridotta) sono inclusi nei canoni mensili delle coppie in rame sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno. Diversamente, il calcolo della velocità massima supportata, in quanto attività operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, è ripagato da un contributo *una tantum* orientato al costo e pubblicato in Offerta di Riferimento.
5. Il *database* della rete di accesso, *NetMap*, consente agli operatori alternativi di effettuare autonomamente la qualificazione relativa alla verifica della velocità supportata dalla coppia.

Art. 24

Virtual Unbundling

1. Si confermano le previsioni di cui all'art. 27 della delibera n. 623/15/CONS riportate nei paragrafi successivi.
2. In caso di richiesta di predisposizione di un nuovo sito di co-locazione o di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di *unbundling* dati e full *unbundling*, TIM garantisce all'operatore richiedente, per tutto il periodo intercorrente tra la richiesta e l'effettiva consegna degli spazi, la possibilità di acquisire immediatamente la gestione commerciale dei clienti finali attestati allo stadio di linea corrispondente tramite il servizio di *virtual unbundling* – VULL. Dall'acquisizione del cliente in VULL fino alla presa di consegna del sito, TIM garantisce, per quanto possibile, la continuità dei servizi all'utente finale.
3. TIM garantisce all'operatore alternativo l'attivazione di non più di 2000 linee in VULL per modulo, fino al momento in cui le risorse richieste non saranno state rese disponibili. Fino alla consegna degli spazi, i prezzi dei servizi di accesso VULL sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato.
4. TIM accetta le richieste di VULL fino al trentesimo giorno successivo alla data di prima convocazione per la consegna del sito.
5. Le modalità di attivazione ed *assurance* per il VULL garantiscono la gestione congiunta delle componenti voce e dati del servizio.
6. L'offerta del servizio di VULL termina dopo 90 giorni dal momento in cui tutte le risorse di co-locazione necessarie al passaggio all'*unbundling* fisico richieste dall'operatore alternativo sono rese disponibili.
7. Decorso il termine di cui al comma precedente, TIM continua a garantire il servizio di VULL, ma può applicare ragioni penali progressive in capo all'operatore alternativo che non sia passato all'*unbundling* fisico. Le penali per il ritardo di migrazione da VULL ad *unbundling* non possono essere differenziate per tipologia di cliente finale (residenziale o non residenziale) ed essere superiori al 75% del canone mensile del servizio di VULL per ogni mese di ritardo.

Art. 25

Servizi di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile

1. TIM/FiberCop offre il servizio di condivisione delle proprie infrastrutture per la posa di cavi e per l'installazione di apparati per radiocomunicazioni ad opera di altro operatore autorizzato. La fornitura di tali servizi avviene limitando, ove possibile, la duplicazione inefficiente delle opere di scavo e di realizzazione di infrastrutture di manovra. Nel caso in cui si riscontri la necessità di duplicare tali

infrastrutture, TIM/FiberCop si rende disponibile a realizzarle, su richiesta dell'operatore, a condizioni economiche orientate al costo.

2. In particolare, TIM/FiberCop offre, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*, l'accesso ai seguenti elementi di rete:
 - a. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, palificazioni, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di *backhaul* su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. A tal fine, TIM/FiberCop consente agli OAO di poter collocare, nei pozzetti e/o camerette di TIM/FiberCop, gli apparati passivi - quali muffole, *splitter*, etc. - compatibilmente con gli spazi disponibili e con la necessità di salvaguardare l'integrità e sicurezza degli apparati ivi già installati;
 - b. pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di *backhaul* su portanti radio e reti di accesso *wireless*.
3. TIM/FiberCop adotta ogni misura possibile al fine di "decongestionare" i cavidotti attualmente in uso per garantire l'accesso efficiente agli altri operatori, nel rispetto del principio di non discriminazione.
4. TIM/FiberCop offre il servizio di accesso ai cavidotti anche attraverso la cessione di minitubi di differenti dimensioni a partire da 10/12 mm in tutte le tratte di accesso (primaria, secondaria, adduzione e accesso alla centrale, *backhaul*).
5. TIM/FiberCop prevede processi acquisitivi massivi di servizi di accesso alle infrastrutture passive. A tal fine le Parti (TIM-OAO), nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, negoziano le relative condizioni tecniche e gestionali. In caso di persistente diversità di vedute, trascorsi ragionevolmente quattro mesi dall'avvio delle negoziazioni, le Parti potranno chiedere all'Autorità l'avvio di un Tavolo di confronto al fine di poter agevolare un accordo tra gli stessi.

Art. 26

Servizi di accesso alla fibra spenta

1. TIM/FiberCop offre il servizio di accesso alla fibra spenta, consistente nella fornitura e manutenzione di tratte continue in fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhaul*. Tale servizio include l'uso delle infrastrutture civili funzionali all'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta. TIM fornisce il servizio di accesso alla fibra spenta indipendentemente dall'utilizzo per cui è richiesto e dalla possibilità di fornire l'accesso alle infrastrutture di posa.
2. TIM/FiberCop offre il servizio di accesso alla fibra spenta in rete di accesso, fornendo segmenti di fibra spenta continua che originano da o terminano presso: i)

la centrale locale; *ii*) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; *iii*) il punto di terminazione di edificio. Modalità differenti di fornitura possono essere considerate, previo studio di fattibilità, così come disciplinato al successivo art. 34.

3. TIM/FiberCop offre, su richiesta dell'operatore, fibre spente preconnettorizzate direttamente utilizzabili per il cablaggio. La fibra spenta deve poter essere giunta presso una muffola di terminazione contenente un giunto di terminazione dedicato all'operatore che ne faccia richiesta, dimensionato opportunamente rispetto al numero di fibre richiesto ed in base alla disponibilità di fibra spenta.
4. Nel caso in cui l'operatore acquirente richieda tratte contigue di fibra spenta in rete primaria e secondaria, TIM fornisce il servizio di giunzione tra le due tratte di fibra spenta per mezzo di un cavetto preconnettorizzato, i cui costi sono a carico dell'operatore richiedente, posto all'interno del punto di raccolta stradale che ospita sia il giunto di terminazione della tratta primaria, sia il giunto di consegna per l'accesso alla tratta secondaria assegnati all'operatore.
5. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, TIM/FiberCop si impegna comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, in cui sono specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura, così come disciplinato al successivo art. 34.

Art. 27

Servizi di accesso al segmento di terminazione

1. Ai fini della fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione, TIM/FiberCop, nel realizzare una rete di tipo FTTH o di tipo FTTB, installa un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE), remunerato sulla base dei costi sostenuti.
2. TIM/FiberCop, nel caso realizzi una rete di tipo FTTB, rende disponibili, su richiesta impegnativa dell'operatore, gli spazi opportuni alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze per ospitare gli apparati trasmissivi di operatori terzi.
3. TIM/FiberCop, nel caso in cui non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo, su richiesta impegnativa dell'operatore che intende realizzare una rete di tipo FTTB, garantisce, ove tecnicamente possibile, l'accesso al segmento di terminazione in rame installando un idoneo ripartitore nel PTE.
4. Ove ricorra la fattispecie di cui al comma 3, i costi di installazione del permutatore, il costo del permutatore e le relative spese di manutenzione sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di accesso al segmento di terminazione.

Art. 28

Servizi di accesso semi-GPON e *Point to Point* in rete secondaria

1. Il servizio di accesso semi-GPON consiste nella fornitura e manutenzione dell'accesso (tramite *splitter*) al collegamento passivo FTTH tra il *cabinet* ottico (o CNO) e il cliente finale (è incluso anche l'utilizzo della tratta di adduzione, del PTE/ROE e del segmento di terminazione ottica).
2. La consegna degli accessi semi-GPON avviene attraverso gli *splitter* primari (e secondari) dedicati agli operatori che accedono al *cabinet* ottico (o al CNO), tenuto conto della disponibilità degli spazi all'interno dell'armadio stesso (o del CNO).
3. Il servizio di accesso *Point to Point* (P2P) in rete secondaria consiste nella fornitura dell'accesso al collegamento ad una fibra punto-punto in rete secondaria tra la sede del cliente finale e un punto di concentrazione (in prossimità o coincidente con il CRO/CNO) presso il quale avviene la consegna del collegamento per il rilegamento alla rete dell'operatore.
4. TIM/FiberCop fornisce i servizi di accesso semi-GPON e P2P in rete secondaria indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti dall'operatore alternativo. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonché delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete, tali servizi possono essere utilizzati anche per la produzione di servizi attivi (quali, a titolo di esempio, i servizi VULA FTTH e *terminating*).
5. TIM/FiberCop fornisce i servizi di accesso semi-GPON e P2P in rete secondaria (indipendentemente dall'architettura di rete sottostante) a condizioni tecniche ed economiche, eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.
6. Nelle aree in cui la rete FTTH è stata sviluppata secondo il modello basato su doppio livello di *splitting* centralizzato al *cabinet* ottico, o "aree FiberCop", TIM/FiberCop si rende disponibile a negoziare e garantire un pieno accesso da parte di tutti gli OAO alla propria rete secondaria in fibra ottica. In particolare, TIM/FiberCop fornisce l'accesso alla propria rete secondaria in fibra ottica (nelle aree FiberCop) nel rispetto delle seguenti condizioni.
 - a) TIM/FiberCop è tenuta a contrattualizzare con gli operatori richiedenti le condizioni di accesso al servizio passivo semi-GPON e di fornitura del collegamento *Point to point* in secondaria (P2P).
 - b) TIM/FiberCop deve garantire l'accesso al servizio passivo semi-GPON e la fornitura del collegamento P2P a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tutto il mercato.
 - c) L'accesso al servizio passivo semi-GPON deve essere offerto da TIM/FiberCop nelle seguenti modalità (alternative o in combinazione):

1. affitto del CRO (splitter primario e secondari dedicati) e fornitura di singole linee;
 2. volumi minimi garantiti a lungo termine;
 3. altra modalità presentata da TIM/FiberCop e valutata dall'Autorità.
- d) Le condizioni di offerta devono essere non discriminatorie con riferimento a prezzi, qualità del servizio, *provisioning*, *assurance* e informazioni fornite.
- e) Le specifiche condizioni economiche per l'accesso alla semi-GPON e per i collegamenti P2P devono essere eque e ragionevoli e sono valutate dell'Autorità in coerenza con i valori di costo desumibili dal modello di costo BU-LRIC adottato per la definizione dei prezzi degli altri servizi sottoposti ad una regolamentazione di prezzo basata sul principio dell'orientamento al costo, e tenendo conto del livello di condivisione del rischio di investimento tra i soggetti coinvolti (anche attraverso formule di condivisione del rischio per il tramite di contratti di durata e/o a volumi garantiti di acquisto), nonché della specificità (tecnologica e di mercato) delle aree geografiche in cui tali servizi sono forniti.
- f) TIM/FiberCop, entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, deve comunicare all'Autorità e pubblicare sul proprio sito lo/gli schema/i contrattuale/i (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso), proposto/i al mercato (sottostanti ai contratti conclusi – eventualmente rinegoziati – o da concludere). Entro il medesimo termine TIM/FiberCop deve comunicare all'Autorità i contratti conclusi per la vendita dei servizi Semi-GPON e collegamenti P2P. Successivamente, ogni tre mesi, TIM/FiberCop deve comunicare all'Autorità ogni altro eventuale contratto che avrà stipulato (indicando lo schema contrattuale sottostante) nonché eventuali ulteriori schemi contrattuali che intende proporre al mercato che dovranno essere pubblicati sul sito dell'operatore. Tali schemi contrattuali includono altresì le modalità tecniche di accesso e interconnessione presso gli armadi ottici. Le eventuali formule tariffarie devono prevedere comunque il pagamento di un contributo a copertura dei costi variabili (linee che vengono attivate) e di un contributo a copertura dei costi fissi (ad es. predisposizione *cabinet*, *splitter* e interconnessione al *cabinet*), che può essere superato attraverso contratti di acquisto pluriennali o a volumi garantiti. Dovranno essere fornite altresì periodicamente informazioni sulla capacità residua disponibile della rete.
- g) L'Autorità verifica gli schemi contrattuali – nonché i singoli contratti - presentati al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. Eventuali modifiche disposte dall'Autorità retroagiscono alla data di stipula dei contratti.
- h) L'Autorità vigila sul rispetto degli obblighi e monitora costantemente le transazioni del mercato sull'accesso ai servizi semi-GPON e P2P. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'Organo di

Vigilanza di TIM con riferimento agli aspetti di non discriminazione. Inoltre, l'Autorità avvia un Tavolo tecnico permanente per la discussione e la risoluzione dei problemi di accesso alla rete per agevolare il mercato nella infrastrutturazione. Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell'Organo di Vigilanza di TIM. Se, entro due anni dall'approvazione del presente provvedimento, l'Autorità identifica problemi rilevanti nella negoziazione dell'accesso, nella conclusione dei contratti e/o nella fornitura del servizio, valuterà l'imposizione di una regolamentazione più severa.

7. Nelle aree *ex Flash Fiber*, dove la rete FTTH è stata sviluppata secondo il modello basato su doppio livello di *splitting* decentralizzato, TIM/FiberCop si rende disponibile ad installare la fibra ottica e gli apparati necessari alla fornitura di una rete Semi-GPON, ove richiesta da un operatore, a condizioni tecniche ed economiche, eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. Anche per l'offerta degli accessi semi-GPON nelle 29 città si applica, in linea generale, la disciplina degli schemi contrattuali prevista nelle restanti città di cui al precedente comma 6, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 8.
8. Nelle aree *ex Flash Fiber* l'accesso alla semi-GPON avviene attraverso la modalità di accesso diretto con infrastrutturazione al CNO, descritta nell'ambito del procedimento conclusosi con la delibera n. 45/23/CIR. La modalità di accesso mediante "funzionalità abilitanti", descritta nella delibera n. 45/23/CIR, può essere prevista da TIM/FiberCop unicamente come misura "transitoria" di incentivo all'infrastrutturazione, nel caso in cui un OAO, che intenda infrastrutturarsi al CNO per accedere ad una semi-GPON ad esso dedicata, abbia stipulato un apposito contratto di acquisto con TIM/FiberCop, impegnandosi a sostenere i relativi costi di adeguamento delle infrastrutture, e nelle more del completamento dei lavori.

Art. 29

Servizi di accesso full-GPON e *End to End*

1. Il servizio di accesso full-GPON consiste nella fornitura e manutenzione dell'accesso al collegamento passivo FTTH semi-GPON rilegato ad una fibra ottica primaria.
2. Il servizio Full-GPON è reso disponibile a tutto il mercato a condizioni tecniche ed economiche eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.
3. Le condizioni di prezzo del servizio full-GPON sono valutate dell'Autorità in coerenza con i valori di costo desumibili dal modello di costo BU-LRIC adottato per la definizione dei prezzi degli altri servizi sottoposti ad una regolamentazione di prezzo basata sul principio dell'orientamento al costo, e tenendo conto del livello di condivisione del rischio di investimento tra i soggetti coinvolti (anche attraverso formule di condivisione del rischio per il tramite di contratti di durata e/o a volumi

garantiti di acquisto) e in coerenza con gli Impegni *antitrust* assunti da TIM e approvati dall'AGCM (caso I850) e le relative disposizioni della delibera n. 45/23/CIR, nonché della specificità (tecnologica e di mercato) delle aree geografiche in cui tali servizi sono forniti.

4. TIM/FiberCop, entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, deve comunicare all'Autorità e pubblicare sul proprio sito lo/gli schema/i contrattuale/i (es. combinazione di volumi e formule tariffarie di accesso), proposto/i al mercato (sottostanti ai contratti conclusi – eventualmente rinegoziati – o da concludere). Entro il medesimo termine TIM/FiberCop deve comunicare all'Autorità i contratti conclusi per la vendita dei servizi Full-GPON. Successivamente, ogni tre mesi, TIM/FiberCop deve comunicare all'Autorità ogni altro eventuale contratto che avrà stipulato (indicando lo schema contrattuale sottostante) nonché eventuali ulteriori schemi contrattuali che intende proporre al mercato che dovranno essere pubblicati sul sito dell'operatore. Tali schemi contrattuali includono altresì le modalità tecniche di accesso e interconnessione presso le centrali. Le eventuali formule tariffarie devono prevedere comunque il pagamento di un contributo a copertura dei costi variabili (linee che vengono attivate) e di un contributo a copertura dei costi fissi (ad es. interconnessione alla centrale, predisposizione *cabinet*, *splitter* e interconnessione al *cabinet*), anche attraverso contratti di acquisto pluriennali o a volumi garantiti.
5. L'Autorità verifica gli schemi contrattuali – nonché i singoli contratti - presentati al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, equità e ragionevolezza e a garanzia del buon andamento del mercato. Eventuali modifiche disposte dall'Autorità retroagiscono alla data di stipula dei contratti.
6. L'Autorità vigila sul rispetto degli obblighi e monitora costantemente le transazioni del mercato sull'accesso ai servizi full-GPON. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'Organo di Vigilanza di TIM con riferimento agli aspetti di non discriminazione. Inoltre, l'Autorità avvia un Tavolo tecnico permanente per la discussione e la risoluzione dei problemi di accesso alla rete in fibra, per agevolare il mercato nella infrastrutturazione. Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell'Organo di Vigilanza di TIM. Se, entro due anni dall'approvazione del presente provvedimento, l'Autorità identifica problemi rilevanti nella negoziazione dell'accesso, nella conclusione dei contratti e/o nella fornitura del servizio, valuterà l'imposizione di una regolamentazione più severa.
7. Il servizio di accesso *End to End* consiste nella fornitura di un collegamento *point-to-point* in fibra realizzato tra il telaio di permutazione sito nella centrale locale e la sede del cliente, qualunque sia l'architettura e la topologia di rete utilizzata da Telecom Italia. Il servizio *End to End* consiste, pertanto, nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale.

8. Analogamente a quanto previsto per i servizi semi-GPON, full-GPON e accessi P2P in secondaria, TIM/FiberCop deve rendere disponibile il servizio di accesso *end to end* a tutto il mercato a condizioni tecniche ed economiche eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. Anche per tale servizio, si applica la disciplina degli schemi contrattuali previsti per i servizi semi-GPON, full-GPON e accessi P2P in secondaria.

Art. 30

Contratti di fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso

1. Il contenuto dei contratti di fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso è negoziato tra le parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice.
2. TIM/FiberCop, in fase di negoziazione del contratto per la fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso, fornisce con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria alla valutazione, da parte dell'operatore alternativo, delle condizioni tecniche per l'utilizzo di tale servizio.
3. Durante la vigenza del contratto, TIM/FiberCop fornisce tempestivamente agli operatori alternativi che ne facciano richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
4. Il contratto tra TIM/FiberCop e l'operatore alternativo richiedente conferisce a quest'ultimo un diritto di uso dell'infrastruttura di TIM/FiberCop, nei limiti di quanto in esso stabilito dalle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e del Codice.
5. La durata del contratto di fornitura stipulato tra TIM/FiberCop e l'operatore alternativo del servizio di accesso disaggregato di una singola linea (in rame e/o fibra) e del servizio di accesso al segmento di terminazione (in rame e/o in fibra) è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l'operatore alternativo ed il cliente che utilizza tale linea. La durata del contratto di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta stipulato tra TIM/FiberCop e l'operatore alternativo è specificata in termini di cessione in IRU (*Indefeasible Rights of Use*) pluriennale. A tale ultimo riguardo, sono possibili anche formulazioni che consentano una maggiore flessibilità rispetto alla cessione in IRU.
6. Qualora la linea di accesso disaggregato (in rame e/o fibra) sia impiegata per la fornitura di servizi sul mercato intermedio, la durata del contratto di fornitura della linea è determinata sulla base delle date di inoltro degli ordini di attivazione e cessazione da parte dell'operatore richiedente.
7. Le parti adottano procedure idonee alla salvaguardia dei dati personali del cliente.

Art. 31

Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione e per il servizio di qualificazione VDSL

1. La gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta ed al segmento di terminazione e per il servizio di qualificazione VDSL è effettuata sulla base delle procedure vigenti come approvate dall'Autorità.
2. Relativamente alla fornitura del servizio di qualificazione VDSL, nel caso di rete FTTH valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nel precedente art. 23 come successivamente modificate ed integrate dalle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento.

Art. 32

Servizio di co-locazione

1. TIM/FiberCop prevede soluzioni di co-locazione fisica e soluzioni di co-locazione virtuale, per i servizi del mercato 1B su rete in rame (ULL e SLU) e fibra ottica (servizi di accesso alla fibra spenta e alle infrastrutture di posa e servizi semi-GPON/full-GPON/P2P in rete secondaria ed *end to end*), oggetto di questo provvedimento, secondo quanto previsto dalla regolamentazione previgente (cfr. delibere n. 623/15/CONS e n. 348/19/CONS) come modificata e integrata dalle delibere di approvazione delle pertinenti offerte di riferimento.

Art. 33

Condizioni di fornitura del servizio di co-locazione

1. TIM/FiberCop prevede condizioni di fornitura del servizio di colocazione, incluso i subentri in spazi di colocazione, secondo quanto previsto dalla regolamentazione previgente (cfr. delibere n. 623/15/CONS e n. 348/19/CONS) tenuto conto delle integrazioni e modifiche come approvate dall'Autorità nelle pertinenti offerte di riferimento.

Art. 34

Studi di fattibilità

1. TIM/FiberCop adotta i processi previsti dalla regolamentazione previgente (cfr. delibere n. 623/15/CONS e n. 348/19/CONS) tenuto conto delle modifiche ed integrazioni come approvate dall'Autorità nelle pertinenti offerte di riferimento.

Sezione II

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Art. 35

Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza per i servizi di accesso locale all'ingrosso

1. Sono confermate le disposizioni contenute nella delibera n. 348/19/CONS, tenuto conto di eventuali modifiche esplicitamente disposte in questo provvedimento.
2. Sono confermati gli SLA e le Penali di cui alla delibera n. 348/19/CONS fatte salve le modifiche di cui all'Annesso 2 del Documento VI, allegato alla presente delibera.

Sezione III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE

Art. 36

Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione

1. Ai fini della fornitura alle proprie divisioni interne ed alle società del gruppo TIM di servizi di accesso equivalenti ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame e in fibra ottica di cui agli artt. 7 e 8 del presente provvedimento, TIM/FiberCop garantisce che:
 - a. la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture civili e di accesso locale alle società interne al Gruppo TIM avvenga attraverso la stipula di contratti che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche, incluso gli SLA e le penali, come approvati dall'Autorità nel presente provvedimento o nell'ambito delle pertinenti Offerte di Riferimento. Tali contratti sono comunicati all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
 - b. la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture civili e di accesso locale alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di contratti di servizio che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali contratti hanno validità annuale e contengono almeno gli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA riportano, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti di servizio sono quelli riportati nell'Offerta di Riferimento. Tali contratti sono comunicati all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente a

- qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
- c. la fornitura di servizi di accesso alle infrastrutture civili e accesso locale avvenga assicurando, sul territorio, il medesimo livello di servizio e assistenza agli operatori alternativi, alle proprie società interne al Gruppo TIM e alle proprie divisioni interne;
 - d. la gestione di dati e di informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
 - e. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di accesso sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;
 - f. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali, incluso i *call center* a TIM collegati.
2. TIM garantisce che il personale della funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti di altri operatori.
 3. TIM, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi della funzione di TIM cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento e quelli delle funzioni commerciali che forniscono servizi agli utenti finali. Tale relazione indica, inoltre, quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato che forniscono servizi agli utenti finali e dalle società esterne (*call center*) incaricate del contatto dei clienti.

Data base di rete

4. Le società TIM e FiberCop, titolari della rete di accesso, utilizzano banche dati separate per l'erogazione dei servizi di accesso agli OAO ed alle Società interne al Gruppo. TIM utilizza l'unica banca dati *Netmap* per l'erogazione dei servizi di accesso agli OAO ed a TIM *Retail*, ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 652/16/CONS, contenente le informazioni di copertura tecnica e toponomastica necessarie per compilare gli ordinativi dei servizi *wholesale* di accesso e pubblicata sul portale *wholesale* di TIM. FiberCop, invece, secondo quanto previsto dal progetto di separazione, si serve della piattaforma precedentemente utilizzata da Flash Fiber che dovrà contenere la medesima tipologia di informazioni.

5. Le società TIM e FiberCop, titolari della rete di accesso, forniscono agli operatori alternativi e alle imprese terze di cui all'art. 8, comma 11, del presente provvedimento - qualificate ai sensi della delibera n. 321/17/CONS per la fornitura dei servizi accessori di attivazione e manutenzione correttiva dei servizi di accesso all'ingrosso - informazioni sulla rete di accesso e toponomastiche, necessarie per l'effettuazione degli ordini di attivazione, con lo stesso livello di aggiornamento e completezza fornito internamente al Gruppo TIM.
6. Ai fini di cui al comma precedente TIM/FiberCop garantisce adeguati *standard* di qualità delle basi dati messe a disposizione degli operatori alternativi a supporto dei processi di *delivery* e *assurance*.

Nuove release software

7. I rilasci informatici a supporto dei processi di *delivery* e *assurance* sono preceduti da adeguate attività di *test* con il coinvolgimento degli operatori alternativi interessati.

Key performance indicators

8. L'Autorità monitora, anche tramite il supporto dell'Organo di vigilanza (OdV) di TIM, sul rispetto degli obblighi di non discriminazione tramite la reportistica e l'insieme di *Key Performance Indicators* di non discriminazione (KPI-nd) approvati con la delibera n. 395/18/CONS, come eventualmente integrati ai sensi dell'art. 10, comma 8, per tener conto della separazione societaria di TIM.
9. I KPI-nd di cui al comma precedente consentono di misurare le prestazioni e la parità di trattamento sui servizi forniti agli operatori alternativi, sia per il rame che per la fibra che per i servizi di accesso *wireless* fisso (FWA).
10. L'Autorità monitora sul rispetto degli *standard* minimi di qualità di *provisioning* e *assurance* dei servizi di cui al mercato 1B per il tramite dei parametri di qualità (nel seguito KPI-QoS) di cui alla delibera n. 309/14/CONS come successivamente modificata e integrata. A tal fine si conferma l'obbligo di fornitura, in capo a TIM e si estende tale obbligo a FiberCop, di un *report* ogni due settimane. Entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, TIM/FiberCop presenta una proposta, ove necessario, di integrazione dei KPI-QoS approvati con la delibera n. 309/14/CONS al fine di tener conto del nuovo assetto organizzativo della società. L'Autorità, con il supporto dell'OdV e sentiti gli operatori alternativi, approva – eventualmente con modifiche – la proposta di TIM.

Processi di erogazione dei servizi all'ingrosso e OdV

11. La società di TIM titolare della rete di accesso utilizza - per l'erogazione dei servizi di accesso *wholesale* agli OAO ed alle società interne al Gruppo nonché alle proprie divisioni commerciali - i processi, sistemi e banche dati attualmente vigenti ai sensi della delibera n. 652/16/CONS, aggiornate secondo il nuovo perimetro di TIM

Wholesale e dei flussi di fornitura dei servizi all'ingrosso alle divisioni commerciali ed agli OAO.

12. Le misure che regolano l'accesso ai sistemi informativi saranno estese ai sistemi di FiberCop. A tal fine, entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento, TIM/FiberCop presenta una proposta al riguardo e l'Autorità, con il supporto dell'OdV e sentiti gli operatori alternativi, approva – eventualmente con modifiche – la proposta di TIM.
13. L'Autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, può avvalersi del supporto tecnico dell'OdV. In aggiunta, l'OdV procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni e comunica le stesse all'Autorità.

Art. 37

Replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa

1. In attuazione dell'obbligo di non discriminazione di cui al precedente art. 10 nonché dell'obbligo di controllo dei prezzi di cui all'art. 12, tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio – sia per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati sia per accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga e ultralarga – offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi – incluse le promozioni – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.
2. Il *test* di replicabilità delle offerte *retail* dell'operatore notificato mira a verificare se le condizioni di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP o da operatori alternativi.
3. Il *test* mira a verificare la replicabilità sia tecnica sia economica delle offerte al dettaglio di TIM.
4. L'Autorità effettua la verifica della replicabilità economica e tecnica delle offerte di cui al comma precedente mediante i *test* definiti ai sensi della delibera n. 348/19/CONS e della delibera n. 584/16/CONS e successive integrazioni e modifiche, incluse quelle stabilite in questo articolo e, in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore, nell'articolo seguente.
5. Il calcolo del corrispondente costo è svolto considerando l'impiego di un *mix* di servizi all'ingrosso (c.d. *mix* produttivo) che si assume siano utilizzati da operatori concorrenti efficienti. L'adozione del criterio del *mix* produttivo, infatti, consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla

propria rete, soggetti al requisito di *equivalence of Input*, o a servizi intermedi alternativi, incluso l'autoproduzione.

6. Il mix produttivo include i servizi all'ingrosso offerti dall'operatore SMP o da operatori alternativi, inclusa l'autoproduzione, prevalentemente utilizzati per la fornitura dei servizi inclusi nell'offerta *retail*. L'elenco dei servizi all'ingrosso inclusi nel mix produttivo, inizialmente definito dalla delibera n. 584/16/CONS ed esteso con la delibera n. 348/19/CONS, può essere modificato nell'ambito dei procedimenti di aggiornamento dei pesi del mix produttivo al fine di riflettere la reale disponibilità ed utilizzo dei diversi *input wholesale* da parte degli operatori.
7. Le verifiche di replicabilità (relative sia ad offerte *narrowband* e *broadband* su rete in rame che ad offerte *ultrabroadband* su rete in fibra ottica) sono svolte mediante un unico *test*, di tipo *Discounted Cash Flow* (DCF).
8. La verifica DCF è svolta assumendo a riferimento un periodo di durata della sottoscrizione del servizio pari a 36 mesi per la clientela residenziale e non residenziale.
9. Il modello di verifica DCF è alimentato mediante dati storici consolidati, senza fare ricorso ai piani previsionali di acquisizione elaborati dall'operatore notificato.
10. La verifica è applicata separatamente a ciascuna promozione/opzione di offerta, collegata ad una determinata offerta base, ed è volta ad accertare la replicabilità della singola promozione/opzione, tenuto conto dei parametri della specifica offerta base, sulla base del periodo di permanenza media della clientela. Ai fini del calcolo dei costi si tiene conto dei prezzi e dei contributi regolamentati applicati nell'anno di pertinenza della durata di sottoscrizione del servizio di cui sopra, incluso le riduzioni di prezzo approvate rispetto al valore medio nazionale di cui all'art. 42, tenuto conto di quanto stabilito in relazione agli obblighi di controllo di prezzo in questo provvedimento. Parimenti tutti i costi relativi alle componenti non regolamentate sono determinati in ottica prospettica nei tre anni di permanenza del cliente.
11. Fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 16 e 17 del presente articolo, al fine di consentire lo svolgimento dei *test* di prezzo di cui ai commi precedenti, TIM comunica all'Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di cui all'articolo seguente.
12. Contestualmente alla comunicazione preventiva delle condizioni di offerta, che riporta tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, TIM trasmette all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta, tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento.

13. L'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al *test* di prezzo nel termine di 20 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatta salva eventuale proroga o sospensione di tale termine. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità da parte dell'Ufficio competente dell'Autorità, ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche sulla base del principio del silenzio assenso.
14. Successivamente alla commercializzazione dell'offerta, ai fini delle attività di vigilanza di competenza, l'Autorità può richiedere a TIM di trasmettere i dati di consuntivo relativi, tra l'altro, ai volumi di traffico e ai ricavi associati all'offerta.
15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione anticipata di cui al comma 8 le seguenti offerte di TIM: i) rinnovo di offerte già in commercio alle medesime condizioni già approvate dall'Autorità; ii) le modifiche di offerte già in commercio che non determinano una riduzione dei margini dell'offerta stessa e che non comportano una variazione dell'esito del *test* già effettuato; iii) le "abbinare commerciali opzionali" così come definite con la delibera n. 614/18/CONS, dal momento che non è sottoposta al test di prezzo la componente di servizi non regolati associata opzionalmente a un'offerta già approvata.
16. Per le tipologie di offerta i-iii) del precedente comma 16, TIM effettua una comunicazione contestuale al lancio commerciale, in modo da consentire all'Autorità di svolgere le ordinarie attività di vigilanza.

Art. 38

Replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa offerti in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore

1. Al fine di consentire all'Autorità la verifica della replicabilità delle offerte dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa che sono forniti in ambito di gare per pubblici appalti o in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, TIM comunica l'avvenuta aggiudicazione dei contratti entro il termine di 30 giorni dalla stipula.
2. La verifica di tali contratti può essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo.

Sezione IV

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ DEI COSTI E SEPARAZIONE CONTABILE

Art. 39

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile

1. TIM/FiberCop predispone i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascun servizio di accesso locale all'ingrosso di cui all'art. 13, comma 4, del presente provvedimento rispettando i formati contabili riportati nell'Annesso 3 del Documento VI del presente provvedimento.

Sezione V

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI

Art. 40

Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi - servizi di accesso locale all'ingrosso in rame

1. Per gli anni 2024-2028, TIM/FiberCop applica i seguenti valori dei canoni dei servizi di accesso locale alla rete in rame, come calcolati sulla base del modello di costo di cui all'Annesso 1 del Documento VI del presente provvedimento:

<i>Servizio</i>	<i>Prezzi 2024</i>	<i>Prezzi 2025</i>	<i>Prezzi 2026</i>	<i>Prezzi 2027</i>	<i>Prezzi 2028</i>
<i>ULL €/mese</i>	9,91	10,03	10,28	10,66	11,16
<i>SLU €/mese</i>	5,89	6,09	6,49	7,10	7,90
<i>Segmento Terminazione rame €/mese</i>	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

2. Ai canoni di seguito elencati si applicano, per gli anni 2024-2028, le seguenti previsioni:
 - a. il canone mensile per singola coppia per servizio ULL virtuale è pari al canone del servizio ULL per i medesimi anni;
 - b. il canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL è pari al doppio del canone del servizio ULL (singola coppia) per i medesimi anni;
 - c. il canone mensile per due coppie al livello di sottorete locale è pari al doppio del canone del servizio SLU (singola coppia) per i medesimi anni.
3. TIM/FiberCop comunica all'Autorità i piani di copertura della propria rete FTTH entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e fornisce i dati

effettivi di copertura al 30 giugno 2026. In fase di approvazione dell'OR di TIM per gli anni 2027-2028, l'Autorità terrà conto dei dati consuntivi di copertura al 2026 comunicati da TIM/FiberCop per l'approvazione dei valori in aumento dei canoni dei servizi ULL e SLU.

Art. 41

Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi - servizi di accesso locale all'ingrosso in fibra ottica

1. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 15, relative ai Comuni contendibili, per gli anni 2024-2028, TIM/FiberCop applica i seguenti valori dei canoni dei servizi di accesso locale alla rete in fibra, come calcolati sulla base del modello di costo di cui all'Annesso 1 del Documento VI del presente provvedimento:

<i>Servizio</i>	<i>Prezzi 2024</i>	<i>Prezzi 2025</i>	<i>Prezzi 2026</i>	<i>Prezzi 2027</i>	<i>Prezzi 2028</i>
<i>Infrastrutture civili fino a 2 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	6,95	6,94	6,93	6,92	6,91
<i>Infrastrutture civili fino a 3 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	5,65	5,63	5,61	5,60	5,58
<i>Infrastrutture civili fino a 4 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,76	4,74	4,72	4,70	4,68
<i>Infrastrutture civili fino a 5 minitubi (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,11	4,09	4,07	4,05	4,02
<i>Infrastrutture civili in adduzione (IRU 15 anni) €</i>	360,06	343,02	325,97	308,93	291,88
<i>Infrastrutture aeree in primaria e secondaria (IRU 15 anni) €/metro</i>	4,14	4,13	4,11	4,09	4,07
<i>Infrastruttura aerea in adduzione (IRU 15 anni) €</i>	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90
<i>Fibra primaria (IRU 5 anni) €</i>	865,83	872,85	879,87	886,89	893,90
<i>Fibra primaria (IRU 10 anni) €</i>	1.469,21	1.481,12	1.493,03	1.504,94	1.516,85
<i>Fibra primaria (IRU 15 anni) €</i>	1.889,70	1.905,02	1.920,33	1.935,65	1.950,97
<i>Fibra primaria (IRU 20 anni) €</i>	2.182,73	2.200,42	2.218,12	2.235,81	2.253,50
<i>Fibra secondaria (IRU 5 anni) €</i>	617,02	631,67	646,31	660,95	675,59
<i>Fibra secondaria (IRU 10 anni) €</i>	1.047,02	1.071,86	1.096,71	1.121,55	1.146,39
<i>Fibra secondaria (IRU 15 anni) €</i>	1.346,67	1.378,63	1.410,58	1.442,53	1.474,49
<i>Fibra secondaria (IRU 20 anni) €</i>	1.555,50	1.592,41	1.629,32	1.666,22	1.703,13

<i>Servizio</i>	<i>Prezzi 2024</i>	<i>Prezzi 2025</i>	<i>Prezzi 2026</i>	<i>Prezzi 2027</i>	<i>Prezzi 2028</i>
<i>VULA FTTH GPON €/mese</i>	14,24	14,23	14,21	14,19	14,18
<i>VULA FTTH XGS-PON €/mese</i>	16,60	16,46	16,31	16,17	16,02
<i>VULA FTTC €/mese</i>	13,07	13,18	13,40	13,74	14,18
<i>Segmento Terminazione fibra €/mese</i>	2,45	2,39	2,34	2,29	2,23
<i>Semi-VULA FTTH GPON €/mese</i>	3,84	3,70	3,55	3,41	3,26
<i>Semi-VULA FTTH XGS-PON €/mese</i>	6,21	5,93	5,66	5,38	5,11

2. TIM/FiberCop comunica all’Autorità i piani di copertura della propria rete FTTH entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e fornisce i dati effettivi di copertura al 30 giugno 2026. In fase di approvazione dell’OR di TIM per gli anni 2027-2028, l’Autorità terrà conto dei dati consuntivi di copertura al 2026 comunicati da TIM/FiberCop per l’approvazione dei valori in aumento dei canoni del servizio VULA FTTC.
3. In presenza di interventi di bonifica straordinaria delle infrastrutture aeree, che si rendono necessari, TIM può richiedere, agli operatori richiedenti l’accesso all’infrastruttura, il pagamento di un contributo *una tantum* a copertura dei relativi costi. TIM fornisce all’Autorità evidenze circa le specifiche attività che si rendono necessarie e i relativi costi sottostanti.

Art. 42

Approvazione di offerte con riduzione di prezzo *wholesale*, sconti a volume/contratti di periodo

1. Fatte salve le previsioni di cui all’art. 15, relative ai Comuni contendibili, l’eventuale proposizione da parte di TIM/FiberCop di offerte promozionali, con una validità temporale circoscritta, caratterizzate da prezzi *wholesale* nazionali inferiori a quelli previsti dal presente provvedimento è soggetta all’approvazione da parte dell’Autorità.
2. TIM/FiberCop è tenuta a comunicare all’Autorità, ai fini delle valutazioni di competenza, l’eventuale proposizione di offerte caratterizzate da sconti a volume o contratti di periodo finalizzate ad incentivare gli investimenti in reti VHC. Le suddette offerte, accessibili a tutti gli operatori interessati, possono essere limitate ad alcune aree del territorio nazionale e possono essere caratterizzate da costi unitari di accesso inferiori a quelli definiti nel presente provvedimento, al fine di riflettere unicamente la riduzione del rischio di investimento per la realizzazione di reti VHC, con il risultato di incrementare, per gli operatori (sia TIM/FiberCop che gli OAO),

gli incentivi al *roll-out* della fibra ottica, oltre che per favorire il processo di migrazione dai servizi *legacy* in rame ai servizi a banda ultra-larga senza deprimere gli incentivi alla concorrenza e gli investimenti da parte di operatori concorrenti.

Capo II – *DECOMMISSIONING*

Art. 43

Migrazione dai servizi di accesso offerti da TIM sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, TIM comunica all’Autorità e pubblica sul proprio portale *wholesale* la versione aggiornata del Piano di *decommissioning* (“il Piano”) approvato con delibera n. 348/19/CONS, indicando, in particolare, le nuove tempistiche previste per lo spegnimento.
2. TIM comunica all’Autorità, su base volontaria e con frequenza massima annuale, nel corso del primo trimestre dell’anno solare, la volontà di procedere alla dismissione (o alla riconversione per altri fini) di centrali, e/o delle relative sezioni di rete primaria e secondaria in rame ad esse associate, con riferimento ad un sottoinsieme specifico di centrali di accesso locale comprese nel Piano (*c.d.* “annuncio”).
3. Con riferimento alle centrali locali oggetto di annuncio per il *decommissioning*, TIM comunica all’Autorità le disponibilità, presso la specifica centrale accorpante, dei servizi di accesso alternativo forniti su rete NGA di tipo FTTC, FTTH o, in modo residuale e limitatamente ad aree periferiche, di tipo FWA, con riferimento alle linee attive connesse alla centrale oggetto di *decommissioning*, unitamente al numero di linee già migrate.
4. TIM annuncia, ai sensi del precedente comma 2, l’intenzione di procedere alla dismissione o alla riconversione per altri fini di una centrale solo previo raggiungimento del 100% della copertura, con reti NGA, delle linee attive presso la centrale oggetto di dismissione. La soluzione preferenziale resa disponibile da TIM per la migrazione delle linee è quella fornita su rete FTTH, ove tale rete è disponibile. A tal fine, TIM specifica, per ogni centrale proposta, la percentuale di linee coperte con rete FTTH sia al momento della presentazione della lista di centrali da dismettere, sia, in via previsionale e sulla base dei propri piani di investimento, al momento della data prevista per l’avvio della migrazione tecnica, mantenendo costantemente aggiornato il relativo *database* di disponibilità dei servizi *wholesale* (NetMap).
5. Nel caso in cui la copertura di cui al comma precedente tenga conto di reti di terzi operatori o di società controllate o collegate, TIM è tenuta a comunicare preventivamente all’Autorità il contratto e le condizioni di avvalimento, a garanzia del raggiungimento del 100% dichiarato di copertura.

6. TIM, ai fini dell'annuncio di cui al comma 2, stabilisce un ordine che tiene conto delle centrali già maggiormente migrate verso servizi NGA in modo volontario. In ogni caso l'annuncio di cui al comma 2 può avvenire solo se la centrale sia stata già oggetto di migrazione per almeno il 60% della clientela *retail* di TIM e degli OAO.
7. Il verificarsi delle condizioni per l'annuncio (copertura ed adozione dei servizi NGA) è reso noto attraverso una specifica delibera di approvazione, per ciascuna centrale locale, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità, dopo che la stessa ha completato le necessarie verifiche. A tal fine l'Autorità verifica che i parametri di copertura e migrazione soddisfino le condizioni per il *decommissioning*, se necessario anche mediante richiesta di dati agli operatori di rete che hanno realizzato infrastrutture NGA nelle centrali oggetto di annuncio e agli operatori *retail* in relazione alla loro base dei clienti attestati alle stesse. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'Organo di Vigilanza di TIM.
8. A partire dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 7, di approvazione dell'annuncio, TIM non attiva nuove linee (*end of sale*) per i servizi al dettaglio e all'ingrosso regolamentati che non potranno essere più forniti a valle del *decommissioning* della rete in rame.
9. Il processo tecnico di *switch off* (migrazione tecnica) non può iniziare prima di:
 - a) 6 mesi per le centrali presso le quali sono forniti i servizi *bitstream* e/o WLR,
 - b) 12 mesi per le centrali presso le quali sono forniti servizi ULL,dalla pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 7.
10. La durata del processo di migrazione tecnica è pari a 12 mesi decorrenti dalla scadenza del preavviso di cui al comma 9. Laddove allo scadere del termine suddetto residuassero ancora linee non migrate, TIM e gli operatori titolari dei contratti con i clienti collaborano per l'avvio della migrazione forzata, in applicazione del comma 3 dell'art. 52 del Codice, attraverso l'adeguamento tecnologico della rete di accesso, senza che ciò comporti la modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere. Tale fase di migrazione forzata dovrà, comunque, essere completata, previa informazione di cessazione del contratto (*end of service*) ai clienti coinvolti che non intendessero migrare, entro 3 mesi dal suo avvio.
11. Con un congruo preavviso di 6 mesi dalla data di *end of service*, tutti gli operatori al dettaglio adottano le misure necessarie di trasparenza per comunicare ai propri clienti finali l'attuazione dell'*end of service*. L'Autorità avvia un'attività di monitoraggio delle attività svolte dagli operatori per procedere con la migrazione dei servizi all'ingrosso e al dettaglio, al fine di individuare problematiche ostative al completamento del Piano che potrebbero presentarsi, ed eventualmente intervenire *ad hoc* al fine di garantire il buon andamento dello stesso, anche in merito alla tematica della tutela del consumatore. I risultati di tale attività saranno condivisi con

il mercato nell'ambito di un apposito Tavolo Tecnico di confronto con i soggetti interessati, incluse le associazioni di consumatori.

12. TIM, nell'ambito delle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra, fornisce dettagli circa i processi e le procedure operative per la migrazione dei clienti, dando evidenza delle misure finalizzate a limitare disservizi o impatti negativi sugli utilizzatori, in coerenza con quanto stabilito a riguardo con la delibera n. 111/21/CIR.
13. Nel caso di *decommissioning* della rete in rame, TIM è tenuta ad offrire almeno i servizi all'ingrosso di accesso alla nuova rete, in sostituzione dei servizi offerti sulla propria rete *legacy* ai sensi degli obblighi di accesso imposti con la presente analisi di mercato, secondo la seguente matrice di sostituzione:

Servizi di origine	Servizi di destinazione
ULL	VULA, Co-locazione presso sede OLT
<i>Shared Access</i>	
Co-locazione	Co-locazione
SLU	SLU
Co-locazione da armadio	Co-locazione da armadio
<i>Bitstream</i> ADSL ATM condiviso POTS/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL ATM condiviso ISDN/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL ATM <i>naked</i>	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL Ethernet condiviso POTS/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL Ethernet condiviso ISDN/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL Ethernet <i>naked</i>	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> simmetrico ATM	<i>Bitstream</i> NGA con <i>upstream</i> equivalente*
<i>Bitstream</i> simmetrico Ethernet	
CS/CPS su POTS	Non previsto
CS/CPS su ISDN	Non previsto
WLR POTS	No obbligo perché deregolamentato

Servizi di origine	Servizi di destinazione
WLR ISDN BRA	No obbligo perché deregolamentato
WLR ISDN PRA	No obbligo perché deregolamentato
<i>Terminating</i> /Circuito analogico o < 2 Mbit/s	<i>Terminating</i> Ethernet su fibra ottica
<i>Terminating</i> /Circuito = 2 Mbit/s	<i>Terminating</i> Ethernet su fibra ottica
<i>Terminating</i> /Circuito > 2 Mbit/s	<i>Terminating</i> Ethernet su fibra ottica

* fino alla scadenza dei diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

14. I servizi di accesso alla nuova rete sono commercializzati da TIM e resi disponibili al mercato presso la centrale di riferimento non più tardi della pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 7.
15. TIM, nel caso di clientela *business* o della PA, garantisce una soluzione di atterraggio basata su rete in fibra o mista rame-fibra, oppure su rete FWA con caratteristiche tecniche migliorative rispetto alla versione *standard* di cui all'articolo successivo, in assenza di un'offerta di tale tipologia su rete terzi, atta a garantire le prestazioni necessarie a gestire la migrazione, anche mediante l'individuazione di configurazioni *ad hoc*.
16. TIM si impegna a dare corso al processo di *switch off* secondo il piano e le condizioni di cui ai punti precedenti. Salvi casi eccezionali opportunamente documentati e verificati, l'Autorità si riserva di porre, in capo a TIM, congrue penali a favore degli operatori o dei consumatori interessati e secondo un principio di proporzionalità in caso di variazione o ritardi ingiustificati.
17. A far data dalla pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, per le linee di accesso afferenti alle centrali incluse nel Piano di *decommissioning* pubblicato da TIM ai sensi del comma 1, non sono previsti contributi di disattivazione dei servizi *wholesale* su rete *legacy*, nel momento in cui il servizio *wholesale* viene migrato da un servizio *legacy* a un servizio offerto su rete NGA di TIM o su reti di operatori terzi, né contributi di attivazione su rete NGA, quando il servizio *wholesale* viene migrato a un servizio offerto su rete NGA di TIM.
18. TIM si fa carico dei costi di dismissione dei siti con collocazione e di predisposizione di nuovi spazi nelle centrali accorpanti oltre che di ampliamento dei *kit* necessari a gestire i clienti migrati.
19. TIM, dalla data dell'annuncio fino alla data di completamento dello *switch off*, ossia di *end of service* dei servizi su rete in rame, applica alle linee di accesso afferenti alle centrali incluse nel Piano di *decommissioning*, migrate successivamente alla

pubblicazione della presente delibera, il canone minore tra quello precedentemente attivo sulla linea e quello nuovo attivato al momento della migrazione.

20. L'Autorità vigila sui processi di cui al presente articolo e, in particolare, sulla migrazione dei servizi *wholesale* da rete *legacy* a rete NGA, sulle condizioni di non discriminazione interna-esterna e sulla qualità dei servizi *wholesale* su rete FWA offerti da TIM ai sensi del successivo articolo, anche al fine di garantire il rispetto delle previsioni dell'art. 92 del Codice (art. 81 CCEE).
21. Ai fini dell'attuazione del meccanismo di annuncio di cui al comma 2 e successivi, TIM, ogni qualvolta identifica un gruppo di centrali di cui intende dichiarare la dismissione, garantisce che la percentuale di centrali ULL non è superiore all'8% del totale del gruppo.
22. TIM pubblica su base semestrale la lista delle centrali incluse nel Piano di *decommissioning* che ancora non sono state pubblicate attraverso un annuncio, indicando il sottoinsieme di tali centrali che potranno essere verosimilmente oggetto di annuncio di *decommissioning* nel corso del successivo semestre, sulla base dell'andamento dei parametri di copertura e di adozione dei servizi NGA.
23. Per tutte le centrali da dismettere per causa forza maggiore, che non siano incluse nel Piano di *decommissioning* di cui al comma 1 del presente articolo, TIM pubblica la relativa comunicazione sul proprio portale dei servizi *wholesale* almeno 12 mesi prima della data prevista per la dismissione, specificando la ragione specifica per la quale è necessario dismettere la centrale. TIM è altresì tenuta a rispettare la scadenza pubblicata per la dismissione, comunicando al mercato eventuali ritardi nella dismissione che dovessero occorrere in via d'eccezione, con adeguata trasparenza ed anticipo.

Art. 44

Servizi di accesso alla rete FWA nelle aree in *decommissioning*

1. Nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame TIM è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso FWA funzionale a garantire la possibilità di migrare il 100% dei consumatori su reti NGA. TIM potrà utilizzare in misura limitata la tecnologia FWA, ai sensi di quanto stabilito all'art. 43.
2. Limitatamente alle suddette aree di *decommissioning* TIM è soggetta altresì ai restanti obblighi previsti per gli altri servizi inclusi nel mercato rilevante (trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi, contabilità dei costi).
3. Nella fornitura del servizio FWA nelle aree oggetto di *decommissioning* TIM rispetta le caratteristiche tecniche approvate con delibera n. 111/21/CIR, nonché la normativa relativa alle procedure di migrazione dei clienti.

4. I canoni e contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA sono fissati sulla base del criterio del *retail minus* con una percentuale di riduzione pari al 30%, ai sensi della delibera n. 111/21/CIR.
5. Ai fini dell'accesso in modalità FWA, TIM consente la raccolta del traffico mediante un servizio di collocazione presso nodi di livello centrale.

**TITOLO V - OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP
NEL MERCATO DEI SERVIZI DI CAPACITÀ DEDICATA ALL'INGROSSO RELATIVO AL
RESTO D'ITALIA (MERCATO 2B)**

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 45

Obblighi in carico all'operatore notificato quale avente Significativo Potere di Mercato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a TIM/FiberCop, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante di cui all'art. 2, comma 1, *lett. c)* della presente delibera, relativo al Resto d'Italia, gli obblighi di cui al presente Titolo.

Art. 46

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 84 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete attraverso la fornitura dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso in fibra ottica su tecnologia *Ethernet* tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di consegna di TIM/FiberCop ed una sede cliente ("segmenti terminali di linee affittate" o "circuiti *terminating*" *Ethernet* su fibra ottica).
2. A partire dall'anno 2024, è revocato l'obbligo di fornitura dei servizi a capacità dedicata basati su tecnologie PDH, SDH e *Ethernet over SDH*, per tutte le velocità trasmissive. TIM/FiberCop è tenuta comunque a fornire e a mantenere gli accessi a capacità dedicata basati sulle suddette tecnologie già attivati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fino alla scadenza di dodici mesi da tale data, applicando a tali accessi i prezzi (intesi come prezzi massimi) nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, approvati dall'Autorità per il 2023. A partire da tale data, tutti i servizi a capacità dedicata basati su tecnologie PDH, SDH e *Ethernet over SDH* potranno essere offerti da TIM/FiberCop a condizioni commerciali.

3. TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire i servizi accessori e complementari ai segmenti terminali di linee affittate di cui al comma 1 e costituiti dai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché dai raccordi interni di centrale e dai relativi servizi aggiuntivi.
4. I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale, nonché i raccordi interni di centrale, sono impiegati per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di TIM/FiberCop.

Art. 47

Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 80 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta di ciascun servizio che è tenuta a fornire secondo quanto disposto ai precedenti artt. 45 e 46.
2. TIM/FiberCop ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento (OR) con validità annuale per i seguenti servizi: i) circuiti *terminating* in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica; ii) flussi di interconnessione regionali e locali.
3. TIM/FiberCop pubblica sul proprio sito *web* su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento per i servizi di cui al comma 2 del presente articolo relativa all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, TIM/FiberCop pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità (è fatta eccezione per le condizioni economiche già definite nell'ambito del presente provvedimento relativamente alle quali TIM/FiberCop, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, pratica i prezzi previsti nella presente delibera per l'anno di pertinenza).
4. Per l'anno 2024, TIM/FiberCop pubblica l'Offerta di Riferimento per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, conformi alle previsioni della presente analisi di mercato, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
5. L'Offerta di Riferimento, predisposta ai sensi del comma 2 del presente articolo, contiene una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino dei servizi oggetto dell'Offerta di Riferimento, sufficientemente dettagliate e disaggregate.
6. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura e di riparazione dei guasti e dei degradi, per ciascuno dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, TIM/FiberCop predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in

SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi, dei tempi di *provisioning* ed *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

7. In caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione dell'Offerta di Riferimento, TIM/FiberCop ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo e dei relativi servizi accessori, incluso nuovi servizi (la cui fornitura necessita di elementi di rete rientranti nel perimetro merceologico del mercato rilevante n. 2) o nuovi profili dei servizi. In tal caso, TIM/FiberCop è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché alle giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dell'OR. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità. L'Autorità approva le nuove condizioni tecniche e/o economiche agli esiti di uno specifico procedimento istruttorio o, qualora ne ravvisi l'opportunità, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento in corso o che è in procinto di essere avviato. La modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da TIM/FiberCop sul proprio sito *web*, dopo l'approvazione dell'Autorità, almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. In caso di nuovi servizi, TIM potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web* che TIM/FiberCop effettuerà dopo l'approvazione da parte dell'Autorità. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche, laddove approvate dall'Autorità secondo l'*iter* procedimentale innanzi descritto, sono pubblicate sul sito *web* di TIM/FiberCop almeno trenta giorni prima della loro applicazione.
8. In corrispondenza ad ogni nuova Offerta di Riferimento TIM/FiberCop allega un documento di sintesi riportante, in forma tabellare, le principali modifiche e integrazioni apportate rispetto all'offerta di riferimento dell'anno precedente.

Art. 48

Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 81 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso a capacità dedicata all'ingrosso di cui ai precedenti artt. 45 e 46.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente TIM/FiberCop applica condizioni tecniche ed economiche equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre deve fornire a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli

che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri *partner* commerciali.

3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, TIM/FiberCop applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, TIM/FiberCop fornisce i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
5. TIM/FiberCop, nella fornitura dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* ed *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio, applicando un modello di *Equivalence of Output* (EoO).

Art. 49

Obblighi di separazione contabile

1. Ai sensi dell'art. 82 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di separazione contabile per il mercato 2B relativo al Resto d'Italia, per tutti i servizi ad esso appartenenti e le relative prestazioni accessorie.
2. Per ciascuno dei servizi appartenenti al mercato 2B – forniti su rete in rame o in fibra ottica – TIM e FiberCop predispongono scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato) che rendano trasparenti i costi, i ricavi ed i relativi volumi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori e quelli relativi alla fornitura infragruppo (e, per TIM, anche alla divisione *retail*) dei medesimi servizi TIM/FiberCop.
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato dei servizi appartenenti al mercato indicato al comma 1 del presente articolo, e relativi servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei circuiti *terminating* ad altri operatori;
 - b. i ricavi generati dalla fornitura interna, verso i servizi di altri mercati regolamentati, verso le società infragruppo e verso la divisione *retail*, di ciascuno dei circuiti *terminating*;
 - c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei circuiti *terminating*, inclusi i costi sostenuti per l'approvvigionamento da operatori terzi degli *input* necessari per la produzione degli stessi;

- d. i costi sostenuti per l'acquisizione infragruppo (o dalla divisione *wholesale*) di ciascun *input* necessario per la fornitura dei circuiti *terminating*, e delle relative prestazioni accessorie;
 - e. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi sono costituiti dalla somma dei Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato 2B, elencati al comma precedente.
 5. Le informazioni contabili relative ai servizi trasferiti tra le due società, FiberCop e TIM, e tra le divisioni *retail* e *wholesale* di TIM, presentano lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti da TIM/FiberCop ad altri operatori e riportati in Offerta di Riferimento. I prezzi dei servizi trasferiti tra le due società, FiberCop e TIM, e tra le divisioni *retail* e *wholesale* di TIM, sono specificati negli appositi contratti stipulati tra le parti e corrispondono ai prezzi dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento, salvo il caso di prezzi diversi autorizzati dall'Autorità ai sensi dell'art. 87 del Codice.

Art. 50

Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 85 del Codice, TIM/FiberCop è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi appartenenti al mercato 2B, sulla base del criterio dell'orientamento al costo come disposto nei commi seguenti.
2. Per gli anni 2024 - 2028, per i canoni dei flussi di interconnessione TIM è sottoposta ad un meccanismo di programmazione dei prezzi (*network cap*), che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti nell'articolo relativo alle condizioni attuative di tale obbligo.
3. Per ciascun paniere il vincolo è definito tenuto conto del tasso di recupero di efficienza realizzato da TIM, nel periodo di durata del *network cap*, nella produzione dei servizi inclusi nei panieri.
4. Per gli anni 2024 - 2028 i prezzi, canoni e contributi, dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica, nonché dei relativi servizi accessori, sono orientati ai costi e sono valutati nei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento annuale.
5. TIM autocertifica i dati comunicati, nelle modalità previste dal DPR 445/2000, e ne risponde ai sensi dell'art. 30 del Codice.
6. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.

7. Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento di ciascun anno, la variazione del valore economico di ciascun paniere si calcola come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti nell'Offerta.
8. Le quantità di riferimento sono pari alle consistenze medie dei servizi e delle prestazioni (in unità vendute) inclusi nei panieri nell'arco dei dodici mesi che costituiscono il periodo di riferimento.
9. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

Art. 51

Obbligo di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 85 del Codice, TIM/FiberCop è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi appartenenti al mercato 2B e relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo è costituito dagli elementi di rete destinati a collegare un punto terminale di rete con un punto di attestazione presso un nodo di TIM/FiberCop, come previsti in Offerta di Riferimento.
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (*Historical Cost Accounting – HCA*) e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (*Fully Distributed Costs – FDC*).
4. TIM/FiberCop predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, di dettaglio, che riportano le voci di cui al precedente art. 49, comma 3, per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi cliente e per i relativi servizi accessori, forniti su rete in rame ed in fibra ottica.

Art. 52

Presentazione e verifica della Contabilità Regolatoria

1. TIM/FiberCop predispone, e invia tramite PEC, i Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato di cui ai precedenti artt. 49 e 51, nonché i relativi prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, ossia la Contabilità Regolatoria, entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, secondo i formati contabili annessi al presente provvedimento.

2. TIM/FiberCop predispone la Contabilità Regulatoria secondo i formati e criteri di cui alla presente delibera, riportati nell'Annesso 3 del Documento VI, a partire dall'esercizio contabile 2024 (per gli anni 2022 e 2023 TIM predispone la Contabilità Regulatoria secondo i formati e criteri di cui alla delibera n. 348/19/CONS).
3. La conformità della Contabilità Regulatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
4. La Contabilità Regulatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico, fornendo evidenza separata circa la riconciliazione dei Ricavi, dei Costi e del Capitale Impiegato.

Capo II – Modifiche regolamentari nei Comuni contendibili

Art. 53

Differenziazione geografica degli obblighi di controllo dei prezzi nel mercato 2B

1. L'Autorità introduce nei Comuni contendibili le modifiche regolamentari, di cui al presente articolo, relative all'obbligo di controllo dei prezzi imposto a TIM/FiberCop.
2. La lista dei *Comuni contendibili* di cui al comma precedente relativa al primo anno di validità del provvedimento è riportata in appendice del Documento III. L'Autorità aggiorna periodicamente, con cadenza annuale, la lista dei Comuni contendibili.
3. Nei Comuni contendibili, TIM/FiberCop non è soggetta all'obbligo del rispetto del criterio dell'orientamento al costo per la fissazione dei canoni e dei contributi *una tantum* dei circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica.
4. I prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei circuiti *terminating Ethernet* su fibra ottica sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.
5. L'Autorità, di propria iniziativa o su segnalazione degli operatori, può verificare l'equità e la ragionevolezza delle offerte *wholesale* dell'operatore SMP concernenti i servizi per i quali è rimosso l'obbligo di orientamento al costo (nei Comuni contendibili).
6. Per dodici mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, i prezzi dei circuiti *terminating* già attivati a tale data restano pari ai valori regolamentati per l'anno 2023.

**TITOLO VI - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO
ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEL MERCATO DEI SERVIZI DI
CAPACITÀ DEDICATA ALL'INGROSSO RELATIVO AL RESTO D'ITALIA (MERCATO 2B)**

Art. 54

**Condizioni attuative degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate
risorse di rete**

1. TIM/FiberCop fornisce accesso ai circuiti *terminating*, in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica per il rilegamento di sedi d'utente presso un qualsiasi nodo di primo e secondo livello interno alla regione o al bacino trasmissivo regionale di pertinenza, ovvero presso le centrali di livello locale idonee alla consegna dei circuiti.
2. Nella fornitura dei circuiti *terminating* di cui al comma precedente, TIM/FiberCop garantisce l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete e a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete e, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi ai clienti finali.
3. TIM/FiberCop riporta in Offerta di Riferimento il servizio di flusso di interconnessione alla rete trasmissiva regionale, costituito da un circuito di capacità dedicata tra il punto di presenza dell'operatore, eventualmente collocato presso una centrale di TIM/FiberCop, ed un punto di consegna, per la raccolta di servizi all'ingrosso regolamentati, appartenente alla rete trasmissiva regionale (livello 1 e 2) di TIM/FiberCop. Tale servizio consente agli operatori l'accesso ai nodi appartenenti al primo ed al secondo livello della rete di TIM/FiberCop. Le distanze relative alla componente chilometrica del canone si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito regionali interessate.
4. TIM/FiberCop riporta in Offerta di Riferimento il servizio di flusso di interconnessione alla rete trasmissiva locale, costituito da un circuito di capacità dedicata tra il punto di presenza dell'operatore, eventualmente collocato presso una centrale di TIM/FiberCop, ed un punto di consegna, per la raccolta di servizi all'ingrosso regolamentati, appartenente alla rete trasmissiva locale (livello 0) di TIM/FiberCop. Tale servizio consente agli operatori di interconnettersi ai nodi di rete locale presso cui sono accessibili i servizi all'ingrosso offerti da TIM/FiberCop. Le distanze relative alla componente chilometrica del canone si calcolano in linea d'aria tra le centrali locali interessate.
5. TIM/FiberCop assicura che i servizi di flussi di interconnessione alle reti trasmissive regionale e locale possano essere richiesti congiuntamente; in tal caso le distanze chilometriche sono quelle relative alle singole tratte con le loro lunghezze.
6. TIM/FiberCop assicura che i servizi di flussi di interconnessione alle reti trasmissive regionale e locale si usino nel caso in cui il punto di presenza dell'operatore appartiene, rispettivamente, alla medesima regione o al medesimo bacino trasmissivo

del punto di consegna dei servizi raccolti. Il punto di presenza può essere co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale o locale; in tal caso i servizi all'ingrosso sono raccolti con i raccordi interni di centrale.

7. TIM/FiberCop assicura che la fatturazione dei servizi di flussi di interconnessione inizi dal momento del loro effettivo utilizzo, cioè dall'attivazione dei servizi voce, dati o linee affittate trasportati.
8. TIM/FiberCop assicura che i raccordi interni di centrale siano impiegati per rilegare gli apparati di TIM/FiberCop con quelli dell'operatore richiedente ubicati presso la centrale di consegna del servizio.
9. TIM/FiberCop assicura che l'impiego di flussi di interconnessione e di raccordi interni di centrale sia consentito anche nel caso in cui gli apparati dell'operatore richiedente siano posizionati presso spazi di co-locazione di operatori terzi.

Art. 55

Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza

1. L'Offerta di Riferimento per i segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di:
 - a. circuiti *terminating* in tecnologia *Ethernet su fibra ottica* per le capacità trasmissive: da 10 Mbps a 100 Mbps a passi di 10 Mbps e da 100 Mbps a 1 Gbps a passi di 100 Mbps;
 - b. flussi di interconnessione regionali e locali in tecnologia PDH/SDH per le capacità trasmissive pari a 2 Mbps, 34 Mbps, 155 Mbps, 622 Mbps, 2,5 Gbps;
 - c. flussi di interconnessione regionali e locali in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica ove tecnicamente fattibile e ove necessario.
2. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente gli aspetti tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali relativi a:
 - a. i confini territoriali delle regioni e dei bacini trasmissivi regionali relativi a ciascuna coppia di nodi RED interconnessi a livello nazionale;
 - b. l'elenco completo e la relativa ubicazione dei nodi ai quali è tecnicamente possibile l'attestazione in raccolta dei circuiti *terminating*, con le indicazioni di livello gerarchico e topologico necessarie all'uso dei servizi di flussi di interconnessione;
 - c. la descrizione delle modalità di gestione degli ordini di fornitura, ampliamento e dismissione, e delle richieste di intervento in caso di disservizio e di calcolo delle penali;
 - d. le condizioni di SLA e penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*;

- e. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per la fornitura ed il ripristino dei servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, che consentano, sulla base della singola richiesta, la consegna o la riparazione di tali servizi in tempi migliorativi rispetto allo SLA base;
- f. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, tali da garantire tempi di disponibilità annua migliorativi rispetto allo SLA base ed in linea con le disponibilità richieste dalle diverse tipologie di applicazioni;
- g. le modalità di offerta per la gestione centralizzata (*provisioning*, *assurance* e penali) nel caso di clienti multi-sede e multi-tecnologia, con particolare riferimento al caso di fornitura dei segmenti *terminating*;
- h. la fornitura, con riferimento a tutti i raccordi interni di centrale, del codice identificativo del circuito (TD).

Art. 56

Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione

1. Ai fini della fornitura dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente alle proprie divisioni interne equivalenti ai servizi di segmenti terminali di cui all'art. 46 del presente provvedimento, TIM garantisce che:
 - a. la fornitura dei servizi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di contratti di servizio che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali contratti hanno validità annuale e contengono almeno gli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA riportano, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti di servizio sono quelli riportati nell'Offerta di Riferimento. Tali contratti sono comunicati all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
 - b. la fornitura di servizi avvenga assicurando, sul territorio, il medesimo livello di servizio e assistenza agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;
 - c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di circuiti dedicati per il rilegamento delle sedi d'utente sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;
 - d. la gestione di informazioni e dati relativi ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;

- e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali, incluso i *call center* a TIM/FiberCop collegati.
2. TIM/FiberCop garantisce che il personale della funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento delle sedi d'utente di cui al presente provvedimento non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti finali di altri operatori.
3. TIM/FiberCop, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra i sistemi informativi della funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi all'ingrosso di cui al presente provvedimento e quelli delle funzioni commerciali che forniscono servizi agli utenti finali. Tale relazione indica, inoltre, quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato che forniscono servizi agli utenti finali e dalle società esterne (*call center*) incaricate del contatto dei clienti.
4. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione TIM/FiberCop presenta all'Autorità, su base semestrale, un'adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento delle sedi d'utente, delle relative prestazioni associate e dei servizi accessori, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.
5. In particolare, la reportistica contiene l'indicazione del:
 - a. volume di ordinativi ricevuti;
 - b. volume di ordinativi rifiutati con le relative motivazioni;
 - c. tempo medio tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di TIM;
 - d. tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio;
 - e. tempo medio tra apertura di *ticket* per guasto e chiusura guasto.
6. L'Autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, può avvalersi del supporto tecnico dell'Organo di cui alla delibera n. 401/22/CONS. In aggiunta, l'Organo di vigilanza (OdV) procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni e comunica le stesse all'Autorità.

Art. 57

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile

1. TIM/FiberCop predispone i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato del servizio di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente di cui all'art. 49, comma 3, del presente provvedimento rispettando i formati contabili riportati nell'Annesso 3 del Documento VI del presente provvedimento.

Art. 58

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi

1. Il meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi di tipo *network cap* (– X) di cui all'art. 50, comma 2, si applica, per gli anni 2024 - 2028, ai canoni ed ai contributi relativi ai flussi di interconnessione appartenenti ai seguenti panieri:
 - paniere IC1 dei canoni di accesso, distinti per capacità trasmissiva, per flussi di interconnessione in tecnologia PDH e SDH;
 - paniere IC2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto, distinti per capacità trasmissiva, per flussi di interconnessione in tecnologia PDH e SDH.
2. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di *network cap*, i valori delle variazioni percentuali annuali di tipo - X dei panieri di cui al comma 1 per la determinazione dei prezzi negli anni 2024 - 2028 sono quelli indicati nella seguente tabella:

Panieri dei flussi di interconnessione		<i>Network cap</i>
flussi di interconnessione PDH/SDH	IC1: canone di accesso	- 0%
	IC2: canone di trasporto	- 0%

3. I contributi *una tantum* relativi ai flussi di interconnessione sono fissati pari ai valori approvati per il 2023 per tutto il periodo oggetto della presente analisi, fermo restando quanto stabilito in merito al costo orario della manodopera.
4. TIM/FiberCop articola i prezzi dei collegamenti al variare delle velocità trasmissive e per distanza chilometrica.
5. I prezzi (canoni e contributi) dei restanti servizi accessori e dei circuiti *Ethernet su fibra ottica*, incluso il collegamento di *backhauling*, sono orientati al costo e fissati annualmente nel procedimento di approvazione della relativa Offerta di Riferimento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Disposizioni finali

1. TIM applica gli SLA e le relative Penali di cui all'Annesso 2 del Documento VI del presente provvedimento. L'Autorità si riserva di rivedere, nell'ambito di un procedimento *ad hoc* da avviare nel corso del presente ciclo regolamentare, gli attuali SLA e penali di cui all'Annesso 2 del Documento VI, in modo da poter cogliere quanto prima, e senza aspettare la successiva analisi di mercato, eventuali nuove esigenze di mercato che nel frattempo dovessero emergere.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 30, comma 12, del Codice delle comunicazioni elettroniche, ove pertinente e, tenuto conto della violazione, quelle applicabili ai casi di violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.
3. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di accesso oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.
4. Qualora, nel corso del ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi di mercato, si realizzino modifiche agli assetti societari del gruppo TIM, gli obblighi si applicheranno – fino a nuova analisi – alle società (anche non appartenenti al gruppo TIM) che deterranno il controllo della rete primaria e secondaria dell'operatore.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 30 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba